SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 295

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 19 dicembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

97A10102

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 17 dicembre 1997, n. **433.**

Delega al Governo per l'introduzione dell'EURO.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Delega al Governo

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto della normativa comunitaria vigente, uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare piena attuazione alle disposizioni comunitarie sul passaggio alla moneta unica europea e per favorire un ordinato e trasparente passaggio dalla lira all'EURO, nonché per assicurare la compatibilità dell'ordinamento nazionale con quanto disposto dall'articolo 108 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

2. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto delle norme delegate.

3. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, coordinandovi, qualora necessario, le norme vigenti nelle stesse materie.

5. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, potranno essere emanate le disposizioni necessarie ad adeguare la disciplina legislativa degli ordinamenti di settore delle pubbliche amministrazioni alle esigenze derivanti dall'introduzione della moneta unica europea, in conformità dei principi e criteri generali della presente legge e delle disposizioni comunitarie in materia.

Art. 2.

Criteri e princìpi direttivi generali della delega legislativa

1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in coerenza con quelli contenuti nelle disposizioni comunitarie, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) continuità degli strumenti e dei rapporti giuridici;

b) principio della neutralità del passaggio dalla moneta nazionale all'EURO e degli effetti conseguenti;

c) piena informativa delle regole della transizione;

d) previsione, mediante norme per la fase transitoria, di periodi di adattamento che favoriscano il passaggio graduale alla nuova moneta ed il suo consapevole utilizzo, in particolare da parte dei consumatori;

e) per evitare disarmonie con le discipline vigenti, nei settori interessati dalla normativa da attuare, potranno essere introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

f) previsione della possibilità di disporre la delegificazione della disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge, per l'adeguamento alle esigenze derivanti dall'introduzione della moneta unica europea, nel rispetto dei princìpi e criteri generali della presente legge e delle disposizioni comunitarie in materia;

g) assicurare che la disciplina disposta sia conforme alle disposizioni comunitarie eventualmente intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

h) alla copertura di eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali si provvederà, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, e successive modificazioni.

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE E PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 3.

Disposizioni specifiche

1. Nell'ambito dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, sono emanate le disposizioni intese a disciplinare, in particolare, le materie e gli oggetti previsti dagli articoli successivi, secondo i princìpi e i criteri direttivi speciali ivi indicati ed in conformità ai princìpi e criteri generali di cui all'articolo 2.

Art. 4.

Parametri di indicizzazione

1. I parametri di indicizzazione venuti meno a seguito dell'introduzione dell'EURO che non possano essere automaticamente sostituiti sono ridefiniti rispettando la continuità fra vecchi e nuovi parametri ed assicurando la equivalenza economico-finanziaria rispetto ai parametri cessati, al fine di garantire l'ordinata prosecuzione dei rapporti in corso.

Art. 5.

Calcoli intermedi

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti dai regolamenti comunitari in materia, le norme delegate disciplinano le modalità di utilizzo dell'EURO nei calcoli intermedi effettuati ai fini della successiva quantificazione di importi monetari da contabilizzare o da pagare.

Art. 6.

Effetti della conversione di importi contenuti in norme vigenti

1. Le norme delegate disciplinano gli effetti della conversione in EURO degli importi in lire contenuti in norme vigenti, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) dovrà prevedersi l'irrilevanza degli scarti derivanti dalla automatica conversione di lire in EURO, con riferimento alle conseguenze che la norma riconnette agli scostamenti dall'importo indicato;

b) qualora si renda opportuno modificare il risultato della conversione, la modifica dovrà essere effettuata mantenendo inalterato l'ordine di grandezza dell'originario importo in lire e salvaguardando gli effetti giuridici che vi sono connessi, nel rispetto della funzione svolta nell'ordinamento dalla disposizione considerata;

c) dovrà essere concesso un adeguato periodo di adattamento agli importi stabiliti in EURO ai sensi della lettera *a)*, prevedendo a tal fine una disciplina transitoria che tenga conto del valore delle modifiche apportate;

d) le norme che prevedono sanzioni pecuniarie, da sole, alternative o congiunte a pene detentive per la commissione di taluni reati o che derivino da pene sostitutive o da conversione di altre sanzioni, dovranno essere oggetto di singoli provvedimenti per gruppi di materie al fine di conservare l'omogeneità, la congruità e la proporzionalità delle sanzioni medesime. Gli stessi princìpi dovranno essere osservati anche in relazione alle disposizioni omologhe contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e nelle disposizioni legislative di depenalizzazione successivamente emanate, nonché alle sanzioni amministrative.

2. Le norme delegate disciplinano i criteri di arrotondamento degli importi in EURO nelle ipotesi in cui una norma, pur non indicando un importo, ne preveda comunque i criteri di quantificazione, nel rispetto della funzione svolta nell'ordinamento dalla disposizione considerata e tenendo conto dell'equilibrio degli interessi delle parti coinvolte dalla disposizione medesima.

Art. 7.

Disposizioni per la ridenominazione in EURO degli strumenti finanziari

1. Le norme delegate provvedono a disciplinare le modalità per la ridenominazione in EURO, sin dall'inizio del periodo transitorio, del debito e degli altri strumenti finanziari dello Stato e di emittenti pubblici. Provvedono altresì a disciplinare le modalità per la ridenominazione in EURO, sin dall'inizio del periodo transitorio, degli strumenti finanziari privati, tenendo conto dell'esigenza di non determinare oneri rilevanti a carico degli emittenti.

2. Ferme restando le competenze previste dalla normativa vigente, sono emanate le disposizioni necessarie a determinare, sin dall'inizio del periodo transitorio, i modi per la ridenominazione in EURO dell'unità di conto utilizzata nei mercati per il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione degli strumenti elencati nella sezione B dell'allegato al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e delle merci, nonché dell'unità di conto utilizzata nei sistemi per il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione dei pagamenti.

Art. 8.

Adozione dell'EURO quale moneta di conto

1. Le norme delegate, al fine di soddisfare l'esigenza di una trasparente e coerente redazione dei documenti contabili obbligatori delle imprese e dei gruppi di imprese, disciplinano i criteri e i modi di utilizzo dell'EURO quale moneta di conto durante il periodo transitorio.

Art. 9.

Rilevazione nei bilanci delle imprese delle operazioni influenzate dall'introduzione dell'EURO

1. Le norme delegate disciplinano i criteri e le modalità di rilevazione nei bilanci delle imprese delle operazioni influenzate dalla fissazione irrevocabile dei tassi di conversione tra le monete nazionali degli Stati membri partecipanti, l'ECU e l'EURO, nel rispetto del principio della neutralità del passaggio dalla lira all'EURO e degli effetti conseguenti.

Art. 10.

Dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati

1. Le norme delegate disciplinano la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati, come individuati dalle vigenti disposizioni, determinandone termini e condizioni anche al fine di agevolarne la ridenominazione e la circolazione, tenuto conto dell'esigenza di tutelare la posizione dell'emittente e del possessore e di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di compensazione, liquidazione, garanzia e pagamento.

Art. 11.

Pagamenti

1. Le norme delegate disciplinano, in conformità ai principi generali stabiliti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, lo scambio delle informazioni su base elettronica relative ai pagamenti, al fine di agevolare i rapporti fra i diversi soggetti pubblici interessati ai pagamenti stessi, anche regolamentando le modalità di effettuazione di conversioni multiple intermedie dello stesso importo, in modo da ridurne gli effetti sulla determinazione dell'ammontare trasferito.

Art. 12.

Dichiarazioni, attestazioni e regolamenti in EURO nei rapporti con le amministrazioni pubbliche

1. Le norme delegate disciplinano i tempi e i modi in cui si potranno produrre all'amministrazione tributaria, e alle altre amministrazioni e soggetti pubblici, dichiarazioni, attestazioni e altri documenti di cui sia obbligatoria la presentazione, con gli importi indicati in EURO.

2. Ai creditori e ai debitori delle amministrazioni pubbliche è assicurata, nel periodo transitorio, la possibilità di ottenere il pagamento o di effettuare il versamento in EURO, qualora l'adempimento non avvenga in contanti.

Art. 13.

Documenti contabili delle pubbliche amministrazioni

1. Le amministrazioni pubbliche assicurano nel periodo transitorio, per i documenti contabili per i quali l'indicazione dei valori in EURO risulti particolarmente significativa, l'indicazione degli importi in lire e in EURO, anche ai fini della redazione di conti consolidati in EURO della pubblica amministrazione.

Art. 14.

Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'EURO

1. Il Comitato di indirizzo strategico di cui alla direttiva approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1996, istituito con decreto del Ministro del tesoro del 12 novembre 1996 con il compito di coordinare tutte le problematiche correlate con l'introduzione dell'EURO nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico italiano, continua ad operare, non oltre i sei mesi successivi alla cessazione del corso legale della lira, quale organismo straordinario presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, assumendo la denominazione di Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'EURO (Comitato EURO).

2. Il Comitato EURO ha compiti di indirizzo e di coordinamento in materia di attuazione della moneta unica europea nel sistema economico e nell'ordinamento nazionale. A tal fine promuove ed attua le iniziative necessarie ad assicurare l'equilibrato passaggio alla moneta unica, ivi comprese le attività di studio e di informazione, di proposta nei confronti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di consulenza giuridica, anche attraverso la soluzione di quesiti nelle materie di cui al presente comma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica o, su sua delega, il presidente del Comitato EURO riferisce ogni sei mesi alle competenti Commissioni parlamentari sul processo di attuazione della moneta unica e sui risultati dell'attività svolta dal Comitato.

3. All'organizzazione e al funzionamento del Comitato EURO si provvede con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento il Comitato EURO continua ad essere disciplinato dal decreto del Ministro del tesoro del 12 novembre 1996.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, ulteriori rispetto all'utilizzo delle risorse destinate al concorso in programmi cofinanziati dalla Comunità europea, valutati in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità pre-

visionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3855):

Presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (CIAMPI) il 12 giugno 1997.

Assegnato alla commissione V (Bilancio), in sede referente, il 25 giugno 1997, con pareri delle commissioni I, II, III, VI, X e XIV.

Esaminato dalla commissione V il 2, 8, 9 e 16 luglio 1997.

Relazione scritta annunciata il 28 luglio 1997 (atto n. 3855/A - relatore on. CHERCHI).

Esaminato in aula il 22 settembre 1997, 28 ottobre 1997 e approvato il 29 ottobre 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 2851):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 5 novembre 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 10ª e della giunta per gli affari della Comunità europea.

Esaminato dalla 6ª commissione il 25 novembre 1997 e il 4 dicembre 1997.

Esaminato in aula il 9 dicembre 1997 e approvato il 10 dicembre 1997.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 108 del trattato istitutivo della Comunità europea è il seguente:

«Art. 108. — Ciascuno Stato membro assicura che, al più tardi alla data di istituzione del SEBC, la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della Banca centrale nazionale, sarà compatibile con il presente trattato e con lo statuto del SEBC».

— Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

Note all'art. 2:

— Gli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) così recitano:

«Art. 5 *(Fondo di rotazione)*. — 1. È istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate:

a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748».

«Art. 21 *(Misure di intervento finanziario)*. — 1. Quando i decreti delegati di cui alla presente legge prevedano misure di intervento finanziario non contemplate da leggi vigenti e non rientranti nell'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali competenti, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5».

— Si riporta il testo dell'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362: «2. I disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari».

Nota all'art. 6:

— La legge 24 novembre 1981, n. 689 reca: «Modifiche del sistema penale».

Nota all'art. 7:

— Gli strumenti elencati nella sezione *B* dell'allegato al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 (Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi), sono i seguenti:

«Sezione B - *Strumenti.*

1. Valori mobiliari.
2. Quote di un organismo di investimento collettivo.
3. Strumenti del mercato monetario.
4. Contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti.
5. Contratti a termine su tassi di interesse (FRA).
6. Contratti SWAPS su tassi di interesse, su valute o contratti di scambio connessi a indici azionari («equity swaps»).
7. Opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento contemplato da questa sezione dell'Allegato, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e sui tassi di interesse».

Nota all'art. 11:

— Il testo dell'art. 1 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), è il seguente:

«Art. 1 *(Principi generali e precisazioni terminologiche).* — 1. Le procedure di spesa sono rette, oltre che dal principio di legalità, da principi di certezza, pubblicità, trasparenza, concentrazione e speditezza. Esse sono svolte, di norma, con tecnologie informatiche, in modo da assicurare certezza delle informazioni, efficacia dei controlli, rapidità dei pagamenti.

2. I pagamenti dello Stato sono effettuati, di regola, con titoli informatici. Essi sono regolati secondo procedure conformi alle esigenze del sistema economico nazionale ed operano in forma integrata con i servizi del sistema bancario e postale.

3. L'estinzione dei titoli di spesa si effettua in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori, ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore.

4. Agli effetti del presente regolamento si denominano con il termine «Ragionerie» i seguenti uffici della Ragioneria generale dello Stato, a seconda della rispettiva competenza:

a) ragionerie centrali;

b) ragionerie regionali;

c) ragionerie provinciali.

Per «Sistema informativo integrato» si intende il sistema informativo integrato della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti, costituito a supporto delle funzioni di controllo preventivo e successivo attribuite a tali organi, anche ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni».

Note all'art. 14:

— Il D.P.C.M. 27 giugno 1996 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1996) reca: «Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri sul coordinamento delle iniziative correlate all'introduzione dell'EURO nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico italiano».

— Il decreto del Ministro del tesoro 12 settembre 1996 ha istituito il Comitato di indirizzo strategico per il coordinamento delle problematiche correlate con l'introduzione dell'EURO nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico italiano.

AVVERTENZA: *In relazione al suddetto decreto, si segnala che, per mero errore, nel testo della legge è stata indicata la data del 12 novembre 1996 anziché quella del 12 settembre 1996.*

Il testo vigente dell'art. 17 della citata legge n. 400/1988 è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.

Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

4-*bis.* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

97G0467

LEGGE 17 dicembre 1997, n. **434**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. I titoli di credito e le rate dei mutui per i quali cessa la sospensione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, a seguito dell'entrata in vigore della presente legge devono essere presentati per il pagamento entro quindici giorni dalla pubblicazione della legge medesima nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 OTTOBRE 1997, N. 364

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «Nei confronti dei soggetti» *sono sostituite dalle seguenti:* «Per i soggetti»; *le parole:* «nelle regioni Marche e Umbria» *sono sostituite dalle seguenti:* «nei comuni e nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997»; *le parole:* «sino al 31 dicembre 1997» *sono sostituite dalle seguenti:* «sino al 31 marzo 1998»; *le parole:* «dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1997» *sono sostituite dalle seguenti:* «dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998»; *dopo le parole:* «titolo di credito avente forza esecutiva» *sono inserite le seguenti:* «creato prima del 26 settembre 1997» *e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* «Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali, relativamente ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Sono comunque eseguite immediatamente le contestazioni dell'illecito e le consegne dei relativi processi verbali al trasgressore. Le predette sospensioni non operano con riguardo ai termini previsti dalle norme vigenti per l'esercizio da parte dell'amministrazione finanziaria dei poteri di accertamento e di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dai contribuenti»;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* Le misure di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni e nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, le cui abitazioni o i cui immobili sede di attività produttive sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, ovvero che dimostrino, con attestazione del sindaco, di aver subìto, a causa degli eventi sismici, un concreto pregiudizio della propria attività economica, produttiva o lavorativa».

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-*bis (Contributi consortili di bonifica) 1.* Nei comuni e nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, è sospeso, a decorrere dal 26 settembre 1997 e fino al 31 dicembre 1998, il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli.

2. I soggetti tenuti al pagamento dei contributi consortili di bonifica per gli immobili agricoli ed extragricoli delle regioni Marche e Umbria distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perchè inagibili parzialmente o totalmente per effetto della crisi sismica, sono esonerati dal pagamento dei predetti contributi, esclusi quelli per il servizio irriguo, fino al 31 dicembre 1998, previa presentazione del certificato del comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale dei fabbricati.

3. Ai consorzi, per le minori entrate conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono erogate dallo Stato, tramite le regioni interessate, le somme corrispondenti al mancato gettito contributivo, entro e non oltre la data prevista per la riscossione ordinaria. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità di versamento delle somme di cui al comma 1 al termine del periodo di sospensione nonchè le corrispondenti modalità di restituzione da parte dei consorzi di bonifica allo Stato.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 250 milioni per l'anno 1997 e in lire 1350 milioni per l'anno 1998, si provvede, per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e, per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione della proiezione per il 1998 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 1-*ter (Disposizioni sul servizio di leva e sul servizio civile sostitutivo) 1.* I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1997 e 1998, residenti alla data del 26 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche e Umbria danneggiate dal terremoto, possono essere impiegati, fino al 31 dicembre 1998, anche se già incorporati ed in servizio, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.

2. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se già alle armi o in servizio civile, ai rispettivi comandi di Corpo e, se ancora da incorporare, ai di-

stretti militari di appartenenza. I comandi militari interessati, sulla base delle esigenze rappresentate ai prefetti da parte delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali, assegnano i soggetti interessati tenendo conto delle professionalità e delle attitudini individuali dei soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi.

3. Il Ministero della difesa è tenuto ad attivare, con procedura d'urgenza, le convenzioni relative al servizio civile per l'utilizzazione degli obiettori di coscienza da parte dei comuni di cui al comma 1 e da parte delle organizzazioni di volontariato che operino nei territori interessati dal sisma, che abbiano già presentato o presentino domanda, nonchè ad effettuare le relative assegnazioni.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessano di avere applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non risultino ancora assegnati agli uffici tecnici di cui al comma 1 del medesimo articolo 26.

5. I soggetti di cui al comma 1, non ancora incorporati, possono altresì ottenere, a domanda, il differimento della chiamata alle armi fino al 31 dicembre 1998 ovvero l'assegnazione alla sede più vicina al comune di residenza.

6. I soggetti di cui al comma 1, le cui abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale, possono, a domanda, essere dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e, se già in servizio, ottenere il congedo anticipato».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «200 miliardi» *sono sostituite dalle seguenti:* «220 miliardi»;

al comma 2, dopo le parole: «100 unità della» *sono inserite le seguenti:* «quarta e della»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis.* Nel limite delle tre unità, previste dall'articolo 36 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, i dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono collocati d'ufficio fuori ruolo anche per esigenze di protezione civile, con particolare riferimento alla emergenza connessa con la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nei territori delle regioni Marche e Umbria»;

al comma 3, le parole: «le cui abitazioni sono state» *sono sostituite dalle seguenti:* «le cui abitazioni, ovvero i locali adibiti ad esercizio di una propria attività produttiva sono stati»;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Allo scopo di consentire lo svolgimento degli interventi urgenti in occasione di calamità naturali, con particolare riferimento alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, che ha colpito i territori delle regioni Marche e Umbria, l'impignorabilità dei fondi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, è estesa alle somme destinate alle spese di missione del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri».

All'articolo 3:

al comma 1, all'alinea, le parole : «alle regioni Marche e Umbria» *sono sostituite dalle seguenti:* «alle unità produttive ubicate nei comuni e nei territori disastrati individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, nonchè alle unità produttive ubicate nei comuni e nei territori danneggiati individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della medesima ordinanza che abbiano sede operativa in immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale»;

al comma 1, la lettera a) *è sostituita dalla seguente:*

«*a)* le iniziative riferite alle unità produttive sopra indicate, ivi incluse quelle rivolte alla delocalizzazione delle predette unità produttive in altre aree ricomprese negli stessi comuni e territori in cui avevano sede operativa, alla data del 26 settembre 1997, le unità produttive medesime»;

al comma 1, lettera b), *le parole:* «nelle regioni di cui alla lettera *a)*» *sono sostituite dalle seguenti:* «nei comuni e nei territori disastrati individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997»;

al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La misura dell'aiuto è determinata, per le iniziative di cui al comma 1, lettera *a)*, nella misura massima prevista per gli interventi nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e, per le iniziative di cui al comma 1, lettera *b)*, nella misura massima prevista per gli interventi nelle aree di cui all'obiettivo 2 del medesimo regolamento (CEE) n. 2052/88»;

al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: «del presente articolo nonchè per l'accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per tutte le iniziative relative alle regioni Marche e Umbria»;

al comma 4, le parole: «o la totalità» *sono soppresse e le parole:* «relative alle rispettive zone terremotate» *sono sostituite dalle seguenti:* «in favore delle unità produttive di cui al comma 1»;

al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'eventuale quota delle somme non utilizzate mediante le graduatorie di cui al comma 1 concorre alla copertura del fabbisogno delle rispettive graduatorie regionali di cui al comma 4»;

dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-*bis*. In alternativa alle agevolazioni di cui al comma 1 e a valere sulle disponibilità di cui al comma 5, alle piccole e medie imprese ed alle imprese artigiane è concesso un contributo in conto capitale per le iniziative di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1. Il contributo è concesso e liquidato con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede ad individuare i fondi da destinare agli interventi di cui al presente comma per ciascuna delle regioni Marche e Umbria, nonchè l'intensità dell'agevolazione da concedere, su proposta dei commissari delegati di cui al comma 3, nonchè all'adeguamento delle procedure e della documentazione necessaria a quelle previste dall'articolo 8 della citata ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 per la fruizione dell'agevolazione al fine di garantire la necessaria speditezza dei relativi interventi.

5-*ter*. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non trova applicazione per le perdite subite, in conseguenza degli eventi sismici, dalle imprese ubicate nei comuni e nei territori disastrati individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, nonchè dalle unità produttive ubicate nei comuni e nei territori danneggiati individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della medesima ordinanza che alla data del 26 settembre 1997 avevano sede operativa in immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, e comunque per il periodo di imposta corrente alla data del 26 settembre 1997.

5-*quater*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-*ter*, valutato in lire 500 milioni annui a decorrere dall'anno 1997, si provvede, per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e per gli anni successivi mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 del medesimo stanziamento.

5-quinquies. Allo scopo di favorire il trasferimento delle attività commerciali, artigianali, turistiche e di servizi, che, alla data del 26 settembre 1997, avevano sede operativa in immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, siti nei comuni delle regioni Marche e Umbria, possono essere stipulati, in deroga a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392, contratti di locazione ad uso diverso da quello di abitazione di durata inferiore a sei anni. Tali contratti si rinnovano per un periodo massimo di due anni su richiesta del conduttore e ad essi non si applica l'indennità per la perdita dell'avviamento prevista dall'articolo 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

5-sexies. I contratti di locazione di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, relativi ad immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, siti nei comuni delle regioni Marche e Umbria, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino dell'agibilità dei locali, salvo che intervenga disdetta da parte del conduttore. Il periodo di inagibilità non è computato ai fini del calcolo della durata della locazione. Il canone di locazione può essere rivalutato secondo le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392».

All'articolo 4:

al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e per gli anni 1998 e 1999 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni del medesimo stanziamento».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «per l'anno 1997» *sono sostituite dalle seguenti:* «per gli anni 1997 e 1998» *e le parole:* «nell'esercizio 1997» *sono sostituite dalle seguenti:* «negli esercizi 1997 e 1998»;

al comma 2, le parole: «sulla base dei medesimi criteri» *sono sostituite dalle seguenti:* «dal Ministro della pubblica istruzione, di intesa

con i commissari delegati di cui all'articolo 1 della citata ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, sentito il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, sulla base del danno subìto dagli edifici scolastici»;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 e nelle relative comunità montane, i provvedimenti previsti dal decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successivi, in materia di riorganizzazione graduale della rete scolastica a causa delle particolari situazioni determinate dagli eventi sismici sono sospesi per l'anno scolastico 1998-1999 restando inalterati gli indici previsti per le zone delle regioni Marche e Umbria non ricadenti negli ambiti territoriali indicati nell'ordinanza citata. Per i successivi due anni tali provvedimenti sono adottati d'intesa con gli enti locali interessati».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4274):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile (NAPOLITANO) il 28 ottobre 1997.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 28 ottobre 1997, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, X, XI, XII e XIV.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 4 novembre 1997.

Esaminato dalla VIII commissione il 4, 18 e 20 novembre 1997.

Esaminato in aula il 24 novembre 1997 e approvato il 2 dicembre 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 2916):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio e ambiente), in sede referente, il 5 dicembre 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª, 12ª, della giunta per gli affari della Comunità europea e della Commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 9 dicembre 1997.

Esaminato dalla 13ª commissione il 9 e 10 dicembre 1997.

Esaminato in aula il 10 dicembre 1997 ed approvato l'11 dicembre 1997.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 252 del 28 ottobre 1997.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 63. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 20 gennaio 1998.

97G0471

DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 1997, n. 435.

Abrogazione della tassa di taluni contratti di borsa, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettera *h)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 162, lettera *h)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi concernenti l'abrogazione della tassa su taluni contratti di borsa aventi ad oggetto valori mobiliari quotati in mercati regolamentati;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1997;

Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 259, che ha fissato al 30 novembre 1997 il termine per l'esercizio delle deleghe legislative stabilite dal citato articolo 3 della legge n. 662 del 1996;

Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche alla disciplina tributaria dei contratti di borsa

1. La tabella delle tasse per contratti di trasferimento di titoli o valori, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come sostituita, da ultimo, per effetto dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è sostituita dalla seguente:

«TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI

	Per ogni L. 100.000 o frazione di L. 100.000
a) Conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui alla lettera *c)*:	
1) azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	140
2) valori in moneta o verghe	100
3) titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	16
b) Conclusi tra privati e soggetti di cui alla lettera *c)*, ovvero tra privati con l'intervento dei predetti soggetti:	
1) azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	50
2) valori in moneta o verghe	90
3) titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	9
c) Conclusi tra banche o soggetti abilitati all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 o agenti di cambio:	
1) azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	12
2) valori in moneta o verghe	40
3) titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	9».

2. Sono esenti dalla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, i contratti aventi a oggetto titoli, quote e partecipazioni in società di ogni tipo conclusi nei mercati regolamentati. L'esenzione di cui al periodo precedente si applica anche ai rapporti tra i soggetti di cui alla lettera *c)* della tabella delle tasse per contratti di trasferimento di titoli o valori, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come sostituita dal comma 1, e i soggetti per conto dei quali il contratto è concluso, nonché ai trasferimenti tra i soggetti anzidetti e i soggetti che svolgono le funzioni di compensazione e garanzia di cui all'articolo 52, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

3. Sono esenti dalla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, i contratti aventi a oggetto titoli, quote e partecipazioni in società di ogni tipo, ammessi a quotazione nei mercati regolamentati e conclusi al di fuori dei mercati medesimi, a condizione che essi siano stipulati:

a) tra banche o soggetti abilitati all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, o agenti di cambio;

b) tra intermediari di cui alla lettera *a)*, da un lato, e soggetti non residenti, dall'altro;

c) tra i soggetti, anche non residenti, di cui alla lettera *a)*, da un lato, e organismi di investimento collettivo del risparmio, dall'altro.

4. Sono altresì esenti dalla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278:

a) i contratti relativi alle operazioni di offerta pubblica di vendita finalizzate all'ammissione a quotazione in mercati regolamentati o aventi a oggetto strumenti finanziari già ammessi a quotazione in mercati regolamentati;

b) i contratti aventi a oggetto titoli, quote e partecipazioni in società di ogni tipo, non ammessi a quotazione nei mercati regolamentati conclusi da soggetti non residenti con soggetti di cui alla lettera *c)* della tabella delle tasse per contratti di trasferimento di titoli o valori, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come sostituita dal comma 1;

c) i contratti di importo non superiore a lire 400.000;

d) i contratti per contanti aventi a oggetto valori in moneta e verghe;

e) i contratti di finanziamento in valori mobiliari e ogni altro contratto che persegua la medesima finalità economica.

5. Per contratti pronti contro termine si intendono quei contratti che configurano un'operazione a pronti e una contrapposta operazione a termine, posti in essere sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli e valori e per pari importo nominale. Per i contratti pronti contro termine, la tassa, se dovuta, è corrisposta mediante l'uso di due corrispondenti foglietti bollati, da redigersi contestualmente, ciascuno per un importo pari alla metà della tassa dovuta. Sui relativi foglietti bollati sono annotati la natura e gli estremi dell'operazione.

6. L'emissione del foglietto bollato è facoltativa quando l'obbligo per la tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, è stato assolto in modo virtuale. Ai fini della liquidazione coattiva di cui all'articolo 44 della legge 20 marzo 1913, n. 272, come sostituito dall'articolo 12 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118, e della liquidazione delle insolvenze di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito dalla legge 20 aprile 1933, n. 504, e del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 27 dicembre 1932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 28 dicembre 1932, come modificato dal decreto del Ministro del tesoro 28 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 dell'8 novembre 1988, il pagamento della tassa può essere documentato con un estratto del registro previsto per il pagamento in modo virtuale o con una copia autentica della ricevuta di versamento della tassa stessa, mentre la conclusione del contratto può risultare da altro documento in relazione all'esecuzione del contratto stesso o da corrispondenza scambiata con la controparte.

7. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può autorizzare gli intermediari non residenti operanti nel territorio dello Stato senza una stabile organizzazione a corrispondere la tassa in modo virtuale, con le modalità da stabilire con decreto dello stesso Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro.

8. Per gli atti e i documenti relativi ai contratti esenti dalla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, resta ferma l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro prevista dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

9. La misura della tassa dovuta per i contratti, ivi compresi i contratti pronti contro termine, di cui alle lettere *b)*, numero 3), e *c)*, numero 3), della tabella delle tasse per contratti di trasferimento di titoli o valori, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come sostituita dal comma 1, non può superare L. 1.800.000.

10. Ai fini dell'applicazione dalla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, i contratti conclusi tra soggetti residenti e soggetti non residenti si considerano in ogni caso perfezionati nel territorio dello Stato e il soggetto residente, ove non autorizzato al pagamento della tassa in modo virtuale, può corrispondere la tassa, se dovuta, anche mediante versamento in conto corrente postale nel termine di trenta giorni dalla conclusione del contratto.

11. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite, per l'anno 1998, le modalità dei versamenti della tassa sui contratti di trasferimento di titoli o valori di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, dovuta dai soggetti ammessi al pagamento in modo virtuale.

12. Sono abrogati:

a) il terzo e il quarto periodo del terzo comma dell'articolo 1 della legge delle tasse sui contratti di borsa approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 1992, n. 437;

b) l'articolo 3 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110;

c) il comma 1-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, come sostituito dall'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66;

d) il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110;

e) il comma 1-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1994, n. 489.

13. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 1998.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo vigente dei commi 13 e 162, lettera *h)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»:

«13. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi.

14-161 *(Omissis).*

162. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti il riordino delle imposte personali sul reddito, al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese e tenendo conto delle esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a)-g) (omissis);

h) abrogazione della tassa sui contratti di borsa aventi ad oggetto valori mobiliari quotati in mercati regolamentati e conclusi nell'ambito dei mercati medesimi, con possibilità di apportare misure di coordinamento con le altre disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e con il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, anche al fine di evitare disparità di trattamento».

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 31 luglio 1997, n. 259, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1997, n. 185, recante: «Differimento del termine per il versamento dei tributi relativi alle dichiarazioni di successione»:

«Art. 3. — 1. All'art. 3, comma 16, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel computo dei termini previsti dai commi 14 e 15 del presente articolo non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari". Conseguentemente i termini per l'esercizio delle deleghe legislative stabilite all'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996 sono fissati al 30 novembre 1997, fermo restando quanto disposto dal comma 133 del medesimo art. 3».

Note all'art. 1:

— La legge 10 novembre 1954, n. 1079, reca: «Modifica alle tasse sui contratti di borsa».

— Il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278, reca: «Approvazione della legge delle tasse sui contratti di borsa».

— Si riporta il testo vigente del comma 3, dell'art. 52, del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, recante: «Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi»: «3. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, può disporre con regolamento che la liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati avvenga esclusivamente per il tramite di una cassa di compensazione e garanzia avente il compito di garantire il buon fine e la compensazione dei contratti stipulati».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 44 della legge 20 marzo 1913, n. 272, recante: «Approvazione dell'ordinamento delle borse di commercio, dell'esercizio della mediazione e delle tasse sui contratti di borsa»:

«Art. 44. — Per i soli contratti conclusi con l'intervento degli agenti di cambio o tra essi ed altre persone, quando la tassa sia stata debitamente soddisfatta, se una delle parti non esegue il contratto nel tempo stabilito, l'altra, entro il quarto giorno non festivo successivo alla scadenza, può richiedere al Comitato degli agenti di cambio la liquidazione coattiva delle operazioni, purché il contratto porti la firma della parte inadempiente e risulti stipulato con regolare foglietto bollato.

Il comitato procede alla liquidazione eseguendo le necessarie operazioni di compra e vendita, e rilascia successivamente, su richiesta della parte interessata, un certificato per il credito che risulta dalla liquidazione, inclusivo delle spese e dei diritti dovuti al comitato.

Ove il contraente inadempiente non abbia consegnato o spedito all'agente di cambio per un determinato contratto o per tutti o per alcuni dei contratti oggetto del conto di liquidazione, la parte dei foglietti bollati da conservarsi dall'agente di cambio, il comitato, in seguito a presentazione delle lettere o dei telegrammi, se ve ne sono, e previa esibizione dei registri del richiedente, inviterà il contraente moroso, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a restituire muniti di firma i foglietti mancanti.

Nel caso che il contraente moroso non aderisca all'invito nel termine di quattro giorni successivi a quello della data della lettera d'invito, se nel distretto postale, e di sei se fuori del distretto, il comitato procederà ugualmente alla liquidazione coattiva delle operazioni ed al conseguente rilascio del certificato di credito nei modi previsti dal presente articolo, salvo che, nei termini sopra indicati, il contraente al quale è fatta la richiesta abbia notificato una opposizione, con citazione nelle forme legali, al contraente che ha fatto denunzia, notificandone in pari tempo per notizia un esemplare al comitato.

In tal caso il denunziante avrà diritto di far procedere alla liquidazione sotto la propria responsabilità a mezzo del comitato, il quale lo informerà dei risultati, senza il rilascio del certificato di credito. Ove l'opposizione venga riconosciuta infondata dal magistrato, egli avrà anche diritto al risarcimento dei danni ed interessi da liquidarsi giudizialmente.

Per i contratti di cui al primo comma del presente articolo, qualora la liquidazione sia stata già effettuata consensualmente, la parte creditrice, nel termine di giorni trenta dalla liquidazione, potrà chiedere che il comitato degli agenti di cambio accerti il saldo dovuto e ne rilasci il relativo certificato di credito.

Alle liquidazioni dei contratti contemplati dal presente articolo non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 67, 68 e 69 del codice di commercio».

— Il R.D.L. 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito in legge dalla legge 20 aprile 1933, n. 504, reca: «Disposizioni per la tutela delle negoziazioni di titoli e valute».

— Si riporta il testo vigente del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 27 dicembre 1932 recante: «Norme per l'applicazione del R.D.L. 20 dicembre 1932, n. 1607, recante la tutela delle negoziazioni di titoli e valute».

«Art. 1. — L'albo di cui al n. 2 dell'art. 1 del R.D.L. 20 dicembre 1932, n. 1607, è istituito presso la Banca d'Italia, sedi di Ancona, Bari, Bologna, Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia.

Possono richiedere la iscrizione in detto albo gli Istituti di credito, anche se in forma cooperativa, costituiti ed operanti nel Regno, purché provvisti di un capitale versato non inferiore a venti milioni di lire, le Casse di risparmio e i Monti di pietà di prima categoria aventi un patrimonio non inferiore a dieci milioni di lire e gli Enti finanziari, costituiti ed operanti nel Regno, aventi un capitale versato non inferiore a trenta milioni di lire, che abbiano esercitato da almeno un anno attività finanziaria diretta ed indipendente da altri enti.

Gli Enti di diritto pubblico sono iscritti di ufficio.

Art. 2. — La iscrizione nell'albo e la cancellazione da esso è riservata al Governatore della Banca d'Italia.

La domanda di iscrizione viene presentata alla competente sede della Banca stessa, che, dopo la necessaria istruttoria, esprime il proprio parere in merito.

L'iscrizione è valevole per un anno solare e può essere rinnovata.

Tanto per l'iscrizione che per il rinnovo è dovuto un diritto di segreteria che non potrà superare le lire 2.000.

Ogni eventuale contestazione in ordine ai provvedimenti di cui al presente articolo sarà risolta, insindacabilmente, dal Ministro per le finanze.

Art. 3. — Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo, o se già iscritti ne sono cancellati, gli istituti, le società e gli enti falliti o che abbiano presentato domanda di concordato preventivo o che figurano nell'elenco dei protesti.

Art. 4. — Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R.D.L. 20 dicembre 1932, n. 1607, saranno adottati speciali foglietti bollati dei quali non potranno fare uso che gli istituti, le società e gli enti di cui all'art. 1 del presente decreto per i contratti conclusi nei loro rispettivi uffici.

Sono cancellati dall'albo di cui all'art. 1 del presente decreto gli istituti, le società e gli enti che contravvengono a tale disposizione.

Art. 5. — La Banca d'Italia, trasmette ai comitati direttivi degli agenti di cambio l'elenco degli operatori iscritti nell'albo di cui all'art. 1, n. 2, del regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, e le successive variazioni».

— Si riporta il testo dell'art. 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, recante: «Disciplina delle agevolazioni tributarie»:

«Art. 34 *(Altre agevolazioni)*. — Le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni connesse alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia e i soprassoldi connessi alle medaglie al valore militare sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La pensione reversibile, la tredicesima mensilità e le indennità di accompagnamento, percepite dai ciechi civili ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

I sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti.

Per gli atti indicati nell'art. 16 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e nell'art. 36 della legge 24 dicembre 1969, n. 900, le imposte di bollo e di registro sono comprese nelle imposte sulle assicurazioni di cui alla detta legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

Per gli atti indicati nell'art. 7, ultimo comma e nell'art. 12, primo comma, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, le imposte di bollo e registro sono comprese nelle tasse sui contratti di borsa.

I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi».

— I periodi terzo e quarto del terzo comma dell'art. 1 del citato R.D. n. 3278 del 30 dicembre 1923, abrogati dal presente articolo, stabilivano l'esenzione dalla tassa sui contratti di borsa per le transazioni fatte con non residenti, nonché per le negoziazioni e per i trasferimenti dei contratti trattati nel mercato dei contratti uniformi a termine relativi a titoli di Stato, di cui all'art. 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

— Il testo dell'art. 3 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, abrogato dal presente articolo, stabiliva:

«Art. 3 *(Trattamento tributario di talune transazioni in titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico)*. — 1. L'esenzione prevista dall'art. 1, terzo comma, terzo periodo, del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, non si applica alle transazioni riguardanti titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico dei titoli di Stato poste in essere al di fuori del predetto mercato da soggetti residenti con soggetti non residenti aderenti al mercato stesso. Ai fini dell'applicazione della tassa, tali transazioni si considerano in ogni caso perfezionate nel territorio dello Stato e il soggetto residente, ove non autorizzato al pagamento in modo virtuale, può corrispondere la tassa anche mediante versamento in conto corrente postale nel termine di trenta giorni».

— Il testo del comma 1-*bis* dell'art. 10 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, abrogato dal presente articolo, recava: «1-*bis*. Per i contratti pronti contro termine la tassa è corrisposta mediante l'uso dei due corrispondenti foglietti bollati, da redigersi contestualmente, ciascuno per un importo pari alla metà della tassa dovuta. Sui relativi foglietti bollati è annotata la natura e gli estremi dell'operazione. Per contratti "pronti contro termine" si intendono quei contratti che configurano una operazione a pronti ed una contrapposta operazione a termine, posti in essere sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli e valori e per pari importo nominale».

— Il testo del terzo periodo del comma 2 dell'art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, abrogato dal presente articolo, stabiliva l'esenzione dalla tassa sui contratti di borsa dei contratti di finanziamento in valori mobiliari.

— Il testo del comma 1-*bis* dell'art. 6 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, abrogato dal presente articolo, recava: «1-*bis*. L'emissione del foglietto bollato è facoltativa qualora all'obbligo per la relativa tassa per i contratti di trasferimento di titoli e valori di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, si sia assolto in modo virtuale. Ai fini della liquidazione coattiva di cui all'art. 44 della legge 20 marzo 1913, n. 272, come sostituito dall'art. 12 del R.D.L. 30 giugno 1932, n. 815, convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118, il pagamento della tassa può essere documentato con un estratto del registro previsto per il pagamento in modo virtuale o con una copia autentica della ricevuta di versamento della tassa stessa, mentre la conclusione del contratto può risultare da altro documento in relazione alla esecuzione del contratto stesso o da corrispondenza scambiata con la controparte».

97G0470

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 dicembre 1997.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria. (Ordinanza n. 2725).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, ed in particolare l'art. 8, comma 4;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Marche e Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2669 del 1° ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2706 del 31 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2717 del 20 novembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 273 del 22 novembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2719 del 28 novembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 3 dicembre 1997;

Vista la nota del Ministero delle finanze numero I/2/4505/97 del 10 dicembre 1997;

Ravvisata la necessità di disporre ulteriori misure per gli interventi urgenti;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 10, comma 1-*bis*, dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, dopo le parole «teloni impermeabili» sono aggiunte le seguenti parole: «o altro tipo di materiale idoneo».

Art. 2.

1. Il termine di cui all'art. 12, comma 1, dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 e successive integrazioni è prorogato al 31 marzo 1998, limitatamente ai comuni di cui agli articoli 1, comma 2, della stessa ordinanza e all'art. 1 dell'ordinanza n. 2719 del 28 novembre 1997.

Art. 3.

1. All'art. 23 dell'ordinanza n. 2706 del 31 ottobre 1997 è aggiunto il seguente comma:

«*3.* Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nel quadro delle risorse di cui ai precedenti commi può procedere, nel limite massimo di spesa pari a lire 1 miliardo, all'acquisto a trattativa privata, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 9 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive integrazioni, di beni necessari per le esigenze logistiche e le infrastrutture occorrenti per la funzionalità dei campi base delle colonne, mobili regionali presenti nel territorio interessato dalla crisi sismica».

Art. 4.

1. All'art. 4 dell'ordinanza n. 2719 del 28 novembre 1997 è aggiunto il seguente comma:

«*2.* Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, è autorizzata la deroga all'art. 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e all'art. 1 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358».

Art. 5.

1. All'art. 6 dell'ordinanza n. 2719 del 28 novembre 1997 è aggiunto il seguente comma:

«*2.* L'ambito di applicazione della disposizione di cui al comma 1 deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 92, comma 3, della legge 14 ottobre 1957, n. 1203».

Art. 6.

1. I concessionari della riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli altri enti pubblici delle province di Perugia, Macerata e Ancona, sono esonerati dal versamento, entro il 15 dicembre 1997, delle somme dovute ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal 1° gennaio 1998, determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A10170

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 dicembre 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ORISTANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 24 luglio 1997;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) Soc. coop. «Felice Porcella» a r.l., con sede in Terralba (Oristano), costituita per rogito notaio Carlo Passino in data 22 febbraio 1964, repertorio n. 12844, registro società n. 12844, tribunale di Oristano, BUSC n. 90/85762;

2) Soc. coop. «Allevatori Riuniti» a r.l., con sede in Santulussurgiu (Oristano), costituita per rogito notaio Benedetto Mura in data 13 agosto 1966, repertorio, 15289, registro società n. 959, tribunale di Oristano, BUSC n. 236/98117;

3) Soc. coop. «Consorzio ortofrutticolo del Campidano» a r.l., con sede in Oristano, costituita per rogito notaio Michele Davino in data 20 febbraio 1985, repertorio n. 107139, registro società n. 2908, tribunale di Oristano, BUSC n. 813/212508.

Oristano, 3 dicembre 1997

Il direttore reggente: MASSIDDA

97A10109

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 novembre 1997.

Elenco degli stabilimenti di produzione e/o confezionamento di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione della direttiva n. 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;

Visto l'art. 10 del citato decreto legislativo che, al comma 6, prevede la pubblicazione annuale da parte del Ministero della sanità dell'elenco degli stabilimenti autorizzati alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare, con la indicazione delle relative tipologie produttive;

Visto il proprio decreto 14 ottobre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 gennaio 1997 - serie generale - n. 4, con cui è stato approvato l'elenco relativo agli stabilimenti autorizzati, alla data del 30 settembre 1996, alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco degli stabilimenti autorizzati alla data del 31 ottobre 1997 alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare;

Decreta:

In attuazione della norma citata in premessa, è approvato l'allegato elenco relativo agli stabilimenti autorizzati, alla data del 31 ottobre 1997, alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare.

Roma, 27 novembre 1997

Il Ministro: BINDI

ALLEGATO

STABILIMENTI DI PRODUZIONE E/O CONFEZIONAMENTO DI PRODOTTI ALIMENTARI DESTINATI AD UNA ALIMENTAZIONE PARTICOLARE

Impresa e sede legale	Sede - Stabilimento	Tipologie produttive
ABBOTT S.p.a. Campoverde di Aprilia (LT)	Campoverde di Aprilia (LT)	Solo operazioni di etichettatura di prodotti d'importazione già confezionati
ABOCA S.r.l. Fraz. Aboca Sansepolcro (AR)	Fraz. Aboca - Sansepolcro (AR)	Prodotti in polvere granulati - compresse - capsule
Acqua Minerale San Benedetto S.p.a. Viale Kennedy, 65 - Scorzè (VE)	Viale Kennedy, 65 - Scorzè (VE)	Prodotti in forma liquida
AGROFIL S.c. a r.l. Viale A. Alagona, 37 - Catania	Località Passo Martino s.p. 69, km 174 - Catania	Omogeneizzati e liofilizzati di carne - frutta - verdura
ALFA OMEGA S.r.l. Corso Isonzo, 109 - Ferrara	Via L. da Vinci 57/a - Copparo (FE)	Prodotti in forma liquida - capsule soluzioni con polveri nel tappo serbatoio
ALSO S.p.a. Località Pian del Tivano Zelbio (Co)	Località Pian del Tivano Zelbio (CO)	Polveri - granulati - barrette - capsule - compresse - Prodotti in forma liquida
Azienda municipalizzata centrale del latte di Milano Via Castelbarco, 27 - Milano	Via Castelbarco, 27 - Milano	Prodotti a base di latte - latti dietetici UHT - creme - budini - yogurt
B.A.I. Aromatici di E. Berretta Viale Lombardia, 29 - Carate Brianza (MI)	Viale Lombardia, 29 - Carate Brianza (MI)	Liquidi-polveri
BARBERO S.n.c. Corso Canale, 12 - Alba (CN)	Corso Canale, 12 - Alba (CN)	Prodotti da forno
BARILLA Alimentare S.p.a. Via Barilla, 3/A - Parma	Via Mantova, 166 - Parma	Paste dietetiche
BARILLA DOLCIARIA S.p.a. Via R. Barilla, 3/A - Parma	Pavesi Corso Vercelli 101 - Novara	Prodotti da forno
BIODIET S.r.l. Località Sambuca Val di Pesa - Tavarnelle Val di Pesa (FI)	Località Sambuca Val di Pesa - Tavarnelle Val di Pesa (FI)	Compresse - capsule - granulati - prodotti in forma liquida
BIO LINE S.n.c. Via Roma, 15/A - Canaro (RO)	Via Roma, 15/A - Canaro (RO)	Polveri-capsule
BONOMELLI S.r.l. Via Mattei, 6 - Zola Predosa (BO)	Viale Montecuccoli, 1 - Dolzago (LC)	Polveri - granulati - tavolette - compresse
BOSCHI LUIGI & FIGLI S.p.a. Via Ghiara, 24 - Fontanellato (PR)	Via Ghiara, 24 - Fontanellato (PR)	Prodotti in forma liquida
CARAPELLI FIRENZE S.p.a. Sambuca Tavernelle Val di Pesa (FI)	Sambuca Tavernelle Val di Pesa (FI)	Olii dietetici
C. E V. ZUEGG S.r.l. Via Bolzano, 2 - Lana d'Adige (BZ)	Via Francia, 6 - Verona	Succhi di frutta e bevande a base di frutta
CHIARI & FORTI S.p.à. Via Cendon, 20 - Silea (TV)	Via Cendon, 20 - Silea (TV)	Olii dietetici
CHIARI & FORTI S.p.a. Via Cendon, 20 - Silea (TV)	Via La Spezia, 171/A - Parma	Prodotti da forno
C.L.C. - Cooperativa Lomellina Cerealicoltori Soc. coop. a r.l. Via Partigiani, 72 - Certosa di Pavia (PV)	Via Don Bozzuffi, 4 - Corte dei Frati (CR)	Paste dietetiche
CIRIO POLENGHI DE RICA Centro Direzionale Isola B - Lotto 2 - Napoli	S.S. Emilia, km 154 - Lodi	Latti liquidi e in polvere - farine lattee - formaggi fusi per l'infanzia
COCA COLA Bevande Italia S.r.l. Viale Monza, 338 - Milano	Via Molino di Sopra, 5 - Nogara (VR)	Prodotti in forma liquida

Impresa e sede legale	Sede - Stabilimento	Tipologie produttive
COLUSSI PERUGIA S.r.l. Via dell'Aeroporto, 7 - Petrignano di Assisi (PG)	Via dell'Aeroporto, 7 - Petrignano di Assisi (PG)	Prodotti da forno
CONSERVE ITALIA Soc. coop. a r.l. Via P. Poggi, 11 - San Lazzaro di Savena (BO)	Via Selice, km 18,550 - Massalombarda (RA)	Prodotti in forma liquida
CONSERVE ITALIA Soc. coop. a r.l. Via P. Poggi, 11 - S. Lazzaro di Savena (BO)	Via Peschiera 24 - Barbiano di Cotignola (RA)	Prodotti in forma liquida
CPC ITALIA S.p.a. Via dei Giardini, 16 - Milano	Via Roma 23 - Sanguinetto (VR)	Omogeneizzati a base di carne e vegetali - prodotti dolciari - formaggi fusi
DALLAGLIO S.r.l. Via Ferretti, 76 - Fabbrico (RE)	Via Ferretti, 76 - Fabbrico (RE)	Prodotti in forma liquida
DANONE ITALIANA S.p.a. Via F. Filzi, 25 - Milano	Via Roma, 1/3 - Casale Cremasco (CR)	Yogurts e latti fermentati dietetici
DELSER - Industria Dolciaria S.p.a. Via Spilimbergo, 221 - Martignacco (UD)	Via Spilimbergo, 221 - Martignacco (UD)	Prodotti da forno
DEL VERDE S.r.l. Zona Industriale Fara S. Martino (CH)	Zona industriale Fara S. Martino (CH)	Paste dietetiche
DIALCOS S.p.a. Via Veneto, 29/ter - Padova	Via Veneto, 29/ter - Padova	Polveri
DIETETICS PHARMA S.r.l. Via Mecenate, 84/12 - Milano	Via Mecenate, 84/12 - Milano	Prodotti in forma liquida
DILAT S.p.a. Via G. Verdi, 74 - Soliera (MO)	Via G. Verdi, 74 - Soliera (MO)	Prodotti in forma liquida
DOCTEUR NATURE S.r.l. Via Caduti senza Croce, 6/12 - Baggiovara (MO)	Via Caduti senza Croce, 6/12 - Baggiovara (MO)	Polveri - compresse - capsule - capsule con oli - liquidi
DOLCIARIA CASTELCREM S.r.l. Via Kennedy, 12 - Castelleone (CR)	Via Kennedy, 12 - Castelleone (CR)	Solo operazioni di confezionamento di polveri granulati - confetti - tavolette - prodotti dolciari: caramelle
DYNACREN - Laboratorio Farmaceutico Via Pietro Nenni, 12 - Castelletto Ticino (NO)	Via Pietro Nenni, 12 - Castelletto Ticino (NO)	Polveri - granulati - compresse - capsule - prodotti in forma liquida
Dr. SCHAR S.r.l. Via Winkelau 5 - Postal (BZ)	Via Winkelau, 5 - Postal (BZ)	Prodotti da forno
Dr. TORRE FARMACEUTICI S.r.l. Via Forlanini, 15 - Milano	Via Forlanini, 15 - Milano	Polveri - granulati - compresse - capsule
ELAH-DUFOUR S.r.l. Via Piandilucco, 7 - Genova-Pegli	Via Serravalle, 73 - Novi Ligure (GE)	Prodotti dolciari: caramelle - pastigliaggi - cioccolato
E-PHARMA TRENTO S.p.a. Via Provina, 2 - Ravina di Trento (TN)	Via Provina, 2 - Ravina di Trento (TN)	Compresse - granulati
EUROMED - S.r.l. Via Napoli, 101 - Napoli	Via Provinciale, 118 - Napoli	Solo operazioni di etichettatura su prodotti di importazione già confezionati
FACE LABORATORI FARMACEUTICI S.r.l. Via Albissola, 49 - Bolzaneto (GE)	Via Albissola, 49 - Bolzaneto (GE)	Prodotti in forma liquida polveri - compresse - confetti - granulati
FARMACEUTICI PROCEMSA S.r.l. Via Mentana, 10 - Nichelino (TO)	Via Mentana, 10 - Nichelino (TO)	Prodotti in forma liquida - compresse - capsule - polveri - granulati

Impresa e sede legale	Sede - Stabilimento	Tipologie produttive
FATTORIA SCALDASOLE S.p.a. Via Donizetti, 7 - Monguzzo (CO)	Via Donizetti, 7 - Monguzzo (CO)	Yogurt - Prodotti lattiero caseari - Succhi e preparati a base di frutta e verdura
FELEGARA FOOD S.r.l. Via Marchi, 38 - Medesano (PR)	Via Marchi, 38 - Medesano (PR)	Prodotti in forma liquida
FERRERO S.p.a. Piazzale P. Ferrero, 1 - Alba (CN)	Piazzale P. Ferrero, 1 - Alba (CN)	Prodotti dolciari: creme - barrette - pastigliaggi
FINE FOODS NTM S.p.a. Via Grignano, 37 - Brembate (BG)	Via Berlino, 39 - Zingonia Verdellino (BG)	Polveri - granulati - compresse - capsule - prodotti disidratati, solo operazioni di confezion. di pastine, cereali, sfarinati
FIORT NEOROSSI S.a.s. di Franca Pedrelli Rossi & C. Viale Papiniano, 18 - Milano	Viale delle Industrie, 13/14 - Arese (MI)	Prodotti da forno: polveri-pastigliaggi - paste dietetiche
F.LLI DE CECCO di Filippo S.p.a. Zona industriale Fara S. Martino (CH)	Zona industriale Fara S. Martino (CH)	Paste dietetiche
F.LLI FEDERICI S.p.a. S.s. Amerina, km 4,5 - Amelia (TR)	S.s. Amerina, km 4,5 - Amelia (TR)	Paste dietetiche
GALBUSERA DOLCIARIA S.p.a. Viale Orobie, 9 - Cosio Valtellino (SO)	Viale Orobie, 9 - Cosio Valtellino (SO)	Prodotti da forno
GAZZONI 1907 S.r.l. Via Barontini, 20 - Bologna	Via Barontini, 16/20 - Bologna	Polveri - granulati - tavolette - compresse -capsule - confetti
GAZZONI 1907 S.p.a. Via Barontini, 20 - Bologna	Viale Kennedy, 7 - Zola Predosa (BO)	Polveri - pastigliaggi - compresse - confetti
GAZZONI 1907 S.r.l. Via Barontini, 20 - Bologna	Via Galliera Nord, 171 - S. Pietro in Casale (BO)	Prodotti dolciari: caramelle - pastigliaggi; solo operazioni di confezionamento di polveri e confetti
G. B. AMBROSOLI S.p.a. Via G. Ambrosoli, 12 - Ronago (CO)	Via G. Ambrosoli, 12 - Ronago (CO)	Polveri
GENSAN S.r.l. Via Padre Barsanti, 3, località Ospedaletto - Pisa	Via P. Barsanti, 3, località Ospedaletto (PI)	Solo operazioni di confezionamento di polveri e granulati
GEYMONAT S.p.a. Via S. Anna, 2 - Anagni (FR)	Via S. Anna, 2 - Anagni (FR)	Polveri
GEPHAR FOOD S.r.l. Via N. Parenti 5 - Fizzonasco (MI)	Via N. Parenti, 5 - Fizzonasco (MI)	Compresse - tavolette - granulati
GIGLIO S.p.a. Via J. F. Kennedy, 16 - Reggio Emilia	Via J. F. Kennedy, 16 - Reggio Emilia	Yogurt e prodotti a base di latte
GRAM S.p.a. Via Luigi Sturzo, 21/23 - Verolanuova (BS)	Via Luigi Sturzo, 21/23 - Verolanuova (BS)	Cereali in fiocchi o soffiati
GRICAR CHEMICAL S.r.l. Via S. Giuseppe, 18/20 - Brugherio (MI)	Via S. Giuseppe, 18/20 - Brugherio (MI)	Polveri - compresse - capsule
HALEKO ITALIA S.r.l. Via Rheinfelden, 5 - Egna (BZ)	Via Rheinfelden, 5 - Egna (BZ)	Solo operazioni di confez. di tavolette - polveri - compresse - pastigliaggi
HERO ITALIA S.p.a. Via E. Fermi, 6 - Verona	Via E. Fermi, 6 - Verona	Confetture di frutta e verdure
HUMANA PHARMA INTERNATIONAL S.p.a. Viale Liguria, 20/22 - Milano	Viale Liguria, 20/22 - Milano	Polveri - granulati - prodotti in forma liquida
IDI FARMACEUTICI S.p.a. Via Castelli Romani, 83/85 - Pomezia (RM)	Via Castelli Romani, 83/85 - Pomezia (RM)	Prodotti in forma liquida

Impresa e sede legale	Sede - Stabilimento	Tipologie produttive
INDUSTRIE BISCOTTI CRICH S.p.a. Via A. De Gasperi, 11 - Zenson Piave (TV)	Via A. De Gasperi, 11 - Zenson Piave (TV)	Prodotti da forno - biscotti
INTERPAN S.p.a. Via del Commercio, 22 - Terni	Via Collatina, 413 - Roma	Prodotti da forno - pani dietetici
ISTITUTO FITOFARMACEUTICO EUGANEO Via A. Volta, 14 - Rubano (PD)	Via A. Volta, 14 - Rubano (PD)	Prodotti in forma liquida - polveri - capsule - compresse
IVERS LEE ITALIA S.p.a. Via Serbelloni, 1 - Milano	Corso della Vittoria, 1533 - Caronno Pertusella (VA)	Solo operazioni di confezionamento di polveri e granulati
LABOR. CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA Via Vicenza, 2 - Schio (VI)	Via Vicenza, 2 - Schio (VI)	Prodotti in forma liquida - polveri - granulati - compresse - confetti - capsule - prodotti dolciari: caramelle
LABORATORI E.S.I. S.r.l. Viale Montesanto, 1 - Milano	Viale delle Industrie - Albissola Marina (SV)	Prodotti in forma liquida polveri - granulati - compresse - capsule
LABORATORI ITALIANI VAILLANT S.r.l. Via Boccaccio, 45 - Milano	Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 241 - Cislago (VA)	Polveri - granulati-compresse - capsule
LACHIFARMA S.r.l (Laboratorio Chim. Farm. Salentino) Strada statale n. 16 - Zona industriale Zollino (LE)	Strada statale n. 16 - Zona industriale Zollino (LE)	Prodotti in forma liquida - polveri - granulati - compresse - capsule
LA MOLISANA INDUSTRIE ALIMENTARI S.p.a. Viale Europa, 3 - Lodi (MI)	Contrada Colle delle Alpi, 100/A - Campobasso	Paste dietetiche
LAZZARONI & C. S.p.a. - Div. G. CITTERIO SALUMIFICIO S.p.a. Corso Europa, 206 - Rho (MI)	Via IV Novembre, 4 - Uboldo (VA)	Prodotti da forno - polveri - granulati
LEAF ITALIA S.r.l. Via Milano, 16 - Cremona	Via Milano, 16 - Cremona	Prodotti dolciari: caramelle
LEAF ITALIA S.r.l. Via Milano, 16 - Cremona	Via Al Piano, 26 - Gordona (SO)	Prodotti dolciari: caramelle
LIOPARMA S.p.a. Strada Ghiara, 40/A - Fontanellato (PR)	Strada Ghiara, 40/A - Fontanellato (PR)	Liofilizzati di carne - frutta - verdura
LIOPRODOTTI S.p.a. Via Laurentina, km 27 - Pomezia (RM)	Via Laurentina, km 27 - Pomezia (RM)	Liofilizzati di carne - frutta - verdura
LO BELLO FOSFOVIT S.r.l. S.s. 114 - Contrada Biggemi - Priolo Gargallo (SR)	S.s. 114 - Contrada Biggemi - Priolo Gargallo (SR)	Prodotti da forno biscotti s/glutine - polveri - solo operazioni di confezionamento di paste e pastine
LOCKWOODS ITALIANA L.I.F. S.p.a. Borgo XX Marzo, 1 - Parma	Via Otto Mulini, 2 - Fidenza (PR)	Prodotti in forma liquida
MARCO ANTONETTO Via Arsenale, 29 - Torino	Via Arsenale, 29 - Torino	Polveri - granulati - compresse - confetti
MEDISPORT S.r.l. Via Varese, 11 - Pioltello (MI)	Via Varese, 11 - Pioltello (MI)	Polveri - tavolette - compresse - granulati
MOLDES S.r.l. Via Fogagnolo, 11 - Sesto S. Giovanni (MI)	Via Monferrato, 1 - Corsico (MI)	Polveri - granulati - compresse - tavolette - capsule
MOLINO OLEIFICIO NICOLI S.p.a. Via Matris Domini, 21 - Bergamo	Via Locatelli, 6 - Costa di Mezzate (BG)	Cereali in fiocchi o in sfoglie soffiati
MONTEFARMACO S.p.a. Via Turati, 3 - Milano	Via G. Galilei, 7 - Pero (MI)	Polveri - compresse - tavolette - confetti - granulati - capsule - prodotti in forma liquida
NESTLÈ ITALIANA S.p.a. Via G. Richard, 5 - Milano	Viale Manzoni, 24 - Abbiategrasso (MI)	Polveri: latti e preparati per l'infanzia - prodotti in polvere a base di cereali con aggiunta di latte e/o soja (solo operazioni di confezionamento)

Impresa e sede legale	Sede - Stabilimento	Tipologie produttive
NESTLÈ ITALIANA S.p.a. Via G. Richard, 5 - Milano	Via Garessio, 17 - Oneglia d'Imperia (IM)	Olii dietetici
NESTLÈ ITALIANA S.p.a. Via G. Richard, 5 - Milano	Zona industriale Altotevere San Sepolcro (AR)	Prodotti da forno - paste dietetiche
NEW FOODS INDUSTRY S.p.a. Località Crocioni, 43/A - Bussolengo (VR)	Località Crocioni, 43/A - Bussolengo (VR)	Polveri - compresse - granulati
NEW PHARMA S.r.l. Via Mecenate, 76/3 - Milano	Via Mecenate, 76/3 - Milano	Liofilizzati - prodotti in forma liquida - polveri - capsule - compresse - tavolette
NOVE ALPI S.n.c. di Bolognesi Grazia & C. Via Fiorentina, 419 - Ponte alla Pergola Bottegone (PT)	Via Fiorentina, 419 - Ponte alla Pergola Bottegone (PT)	Prodotti da forno - polveri - granulati - tavolette - compresse - prodotti dolciari: marmellate e confetture - salse
NYL SERVICE S.r.l. Via due Ponti, 196 - Roma	Via Torricelli, 16 - Monterotondo (RM)	Prodotti in forma liquida - compresse - capsule - polveri
O.F.I. Officina Farmaceutica Italiana S.r.l. Via Verga, 14 - Bergamo	Via Verga, 14 - Bergamo	Prodotti in forma liquida
OLEIFICIO MEDIO PIAVE S.p.a. Via Roma, 96 - Oderzo (TV)	Via Calstorta, 124 - Fontanelle (TV)	Olii dietetici
OLEIFICIO ZUCCHI S.p.a. Via Acquaviva n. 12 - Cremona	Via Acquaviva n. 12 - Cremona	Olii dietetici
OTTOLENGHI e C. S.r.l. Via Cuneo, 5 - Trofarello (TO)	Via Cuneo - Trofarello (TO)	Polveri - compresse - tavolette - capsule - confetti
PANEM S.r.l. Via G. Verdi, 18 - Assago (MI)	Via Umbria, 17 - S. Mauro Torinese (TO)	Pani dietetici
PARMACOTTO S.p.a. Strada Asolana, 2 - S. Polo Torrile (PR)	Strada per S. Vitale, 84 - S. Vitale Baganza (PR)	Prosciutti cotti arricchiti con vitamine e sali minerali
PARMALAT S.p.a. Via O. Grassi, 22/26 - Collecchio (PR)	Via Milano, 1 - Collecchio (PR)	Latte e prodotti a base di latte - succhi di frutta - prodotti in forma liquida
PASTIFICIO DI CHIAVENNA S.r.l. Via Nazionale, 4 - Prata Camportaccio (SO)	Via Nazionale, 4 - Prata Camportaccio (SO)	Paste dietetiche
PASTIFICIO GAZZOLA S.p.a. Via Cuneo, 25 - Mondovì (CN)	Via Cuneo, 25 - Mondovì (CN)	Paste dietetiche
PASTIFICIO MENNUCCI S.p.a. Via Balestreri, 236 - Ponte a Moriano (LU)	Via Balestreri, 236 - Ponte a Moriano (LU)	Farine e paste dietetiche
PERFETTI S.p.a. Via XXV Aprile, 7/9 - Lainate (MI)	Via XXV Aprile, 7/9 - Lainate (MI)	Compresse - confetti - pastigliaggi
PETRINI S.p.a. Via IV Novembre, 2/4 - Bastia Umbra (PG)	Via IV Novembre, 2/4 - Bastia Umbra (PG)	Farine e paste dietetiche
PHARCOTERM S.r.l. Via Merli, 1 - Cusano Milanino (MI)	Via Merli, 1 - Cusano Milanino (MI)	Solo operazioni di confezionamento di compresse - capsule - polveri - granulati - tavolette - perle
PIERREL S.p.a. Via Nazionale Appia, 46/48 - Capua (CE)	Via Nazionale Appia, 46/48 - Capua (CE)	Polveri - granulati - tavolette
PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.a. (PLADA S.p.a.) Via Migliara, 45 - Latina	Via Migliara, 45 - Latina	Prodotti da forno - omogeneizzati - succhi di frutta
PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.a. (PLADA S.p.a.) Via Migliara, 45 - Latina	Via Nazionale, 123 - Ozzano Taro (PR)	Prodotti da forno - polveri - latti - liquidi e in polvere per l'infanzia - olii dietetici - paste e sfarinati - liofilizzati
PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.a. (PLADA S.p.a.) Via Migliara, 45 - Latina	Via Cadolini, 26 - Milano	Prodotti da forno - paste dietetiche - prodotti essiccati e precotti a base di: frutta - verdura - cereali - polveri

Impresa e sede legale	Sede - Stabilimento	Tipologie produttive
PRODOTTI FORMENTI S.r.l. Via Correggio, 43 - Milano	Officina Consortile Via di Vittorio, 2 - Origgio (VA)	Polveri - granulati - compresse - confetti - capsule
QUAKER BEVERAGES ITALIA S.p.a. Via Cendon, 20 - Silea (TV)	Via Cendon, 20 - Silea (TV)	Prodotti in forma liquida
R.DI.R. S.r.l. Via Colombina, 21/A - Buscoldo di Curtatone (MN)	Via Colombina, 21/A - Buscoldo di Curtatone (MN)	Prodotti in forma liquida, soluzioni con polveri nel tappo dosatore
R.E.F. Remise en Forme S.r.l. Via Tor Sapienza, 211 - Roma	Via Tor Sapienza, 211 - Roma	Polveri - granulati - prodotti in forma liquida - capsule
RETTAROLI PACIFICO Via Annia Faustina, 14 - Roma	Via G. Miani, 34 - Roma	Olii dietetici
RIPARI GERO S.p.a. Via Montarioso, 11 - Monteriggioni (SI)	Via Montarioso, 11 - Monteriggioni (SI)	Polveri - granulati - compresse - capsule - prodotti in forma liquida
RODEXPORT S.r.l. Via Cimarosa, 15/17 - Ferrara	Via Cimarosa, 15/17 - Ferrara	Barrette - granulati - confetture
ROEN - Laboratoires S.r.l. Via Grieg, 38 - Saronno (VA)	Via Grieg, 38 - Saronno (VA)	Polveri - compresse - tavolette - capsule - prodotti in forma liquida
R.P. SCHERER S.p.a. Via Nettunense km 20,100 - Aprilia (LT)	Via Nettunense Km 20,100 - Aprilia (LT)	Capsule - polveri
R.P. SCHERER S.p.a. Via Nettunense km 20,100 - Aprilia (LT)	Viale Europa, 3 - Lodi (MI)	Capsule
SALINDO S.r.l. Via Montramito, 10 - Viareggio (LU)	Via Montramito, 10 - Viareggio (LU)	Olii dietetici
SCHIAPPARELLI FARMACEUTICI S.p.a. Viale Sarca, 223 - Milano	Corso Belgio, 86 - Torino	Polveri - granulati - confetti - prodotti in forma liquida
SIDAL S.r.l. S.S. 87 Località Pascarola, Caivano (NA)	S.S. 87 Località Pascarola, Caivano (NA)	Prodotti dolciari: caramelle
SIGMAR ITALIA S.r.l. Via Sombreno, 11 - Almè (BG)	Via Sombreno, 11 - Almè (BG)	Polveri - granulati - prodotti in forma liquida
S.I.I.T. S.r.l. Via L. Ariosto, 50/60 - Trezzano sul Naviglio (MI)	Via L. Ariosto, 50/60 - Trezzano sul Naviglio (MI)	Polveri - granulati - compresse - capsule
SINTACTICA Via Str. Padana Sup., 1 - loc. Villa Fiorita, Cassina de Pecchi (MI)	Via Str. Padana Sup., 1 - loc. Villa Fiorita, Cassina de Pecchi (MI)	Polveri - compresse
SIRC S.p.a. Via E. Fermi, 3 - Caleppio di Settala (MI)	Via E. Fermi, 3 - Caleppio di Settala (MI)	Polveri - compresse - capsule - prodotti in forma liquida
SITIA YOMO S.p.a. Via Quaranta, 42 - Milano	Pasturago di Vernate (MI)	Yogurt e latti fermentati - prodotti a base di latte
SMITHKLINE - BEECHAM S.p.a. Via Zambeletti - Baranzate di Bollate (MI)	Via Zambeletti Baranzate di Bollate (MI)	Polveri - confetti - tavolette
SOBIT S.r.l. Via S. Francesco di Paola, 19 - L'Aquila	Località Immagine Oricola (AQ)	Prodotti in forma liquida
SO.GE.A.M. S.pa. Via Valsugana, 5 - S. Giorgio in Bosco (PD)	Via Valsugana, 5 - S. Giorgio in Bosco (PG)	Prodotti in forma liquida
SPECCHIASOL S.r.l. Via Monte Grappa, 5 - S. Bonifacio (VR)	Località Crocioni - Bussolengo (VR)	Prodotti in forma liquida - polveri - tavolette - compresse - capsule - granulati
STAR Stabilimento Alimentare S.p.a. Via Matteotti, 142 - Agrate Brianza (MI)	Strada Cava in Vigatto, 60/A - Corcagnano (PR)	Nettare e succhi di frutta - prodotti in forma liquida
STAR Stabilimento Alimentare S.p.a. Via Matteotti, 142 - Agrate Brianza (MI)	Via Matteotti, 142 - Agrate Brianza (MI)	Olii dietetici
STAR Stabilimento Alimentare S.p.a. Via Matteotti, 142 - Agrate Brianza (MI)	Via Galilei, 30 - Carnate (MI)	Latti liquidi e in polvere per lattanti - prodotti in polvere per l'infanzia - prodotti da forno - biscotti s/glutine - omogeneizzati - liofilizzati
STERILGARDA Alimenti S.p.a. Via Medole, 52 - Castiglione delle Stiviere (MN)	Via Medole, 52 - Castiglione delle Stiviere (MN)	Latti - prodotti in forma liquida - budini
TORRE IN PIETRA S.p.a. Via Aurelia Km 29,500 - Loc. Palidoro Roma	Via Aurelia Km 29,500 - Loc. Palidoro - Roma	Yogurt

Impresa e sede legale	Sede - Stabilimento	Tipologie produttive
TRENTOFRUTTA S.p.a. Via Alcide De Gasperi, 130 - Trento	Via Alcide De Gasperi, 130 - Trento	Prodotti in forma liquida omogeneizzati a base di frutta e verdura - succhi e nettari di frutta
TRUFFINI E REGGÈ FARMACEUTICI S.r.l. Via Oslavia, 18 - Milano	Via Oslavia, 18 - Milano	Polveri - granulati - tavolette - compresse
VALSOIA S.p.a. Via J. Barozzi, 4 - Bologna	Via Mazzini, 38/C - Sarmeola di Rubano (PD)	Alimenti liquidi di soja UHT
VECCHI e C. PIAM S.a.p.a. Via Padre G. Semeria, 5 - Genova	Via Padre G. Semeria, 5 - Genova	Polvere - granulati - prodotti in forma liquida
VERGA ANTONIO SPUMADOR FONTE S. ANTONIO S.p.a. Via Como, 56 - Lomazzo (CO)	Via alla Fonte, 13 - Caslino al Piano (CO)	Prodotti in forma liquida
VIBAR NORD S.p.a. Via Al Boscone, 16 - Colico (LC)	Via Al Boscone, 16 - Colico (LC)	Polveri - granulati
VOLCHEM Via Dandolo, 15 - Grossa di Gazzo (PD)	Via Dandolo, 15 - Grossa di Gazzo (PD)	Polveri - capsule - compresse
WARNER LAMBERT CANADA Inc. Via C. Colombo, 11 - Lainate (MI)	Via Garibaldi, 119 - Silvi Marina (TE)	Polveri - compresse - granulati
WYETH S.p.a. Via Nettunense, 90 - Aprilia (LT)	Via Nettunense, 90 - Aprilia (LT)	Granulati
ZAINI Luigi S.p.a. Via Carlo Imbonati, 59 - Milano	Via Carlo Imbonati, 59 - Milano	Prodotti dolciari: barrette di cioccolato - caramelle
ZETA FARMACEUTICI S.p.a. Via Mentana, 38 - Vicenza	Via Galvani, 10 - Sandrigo (VI)	Polveri e granulati - confetti - capsule

97A10125

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 29 ottobre 1997.

Aggiornamento delle «note» riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 concernente la riclassificazione dei medicinali e nelle successive modificazioni.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, relativo alla riclassificazione dei medicinali, adottato in applicazione dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel quale sono state stabilite anche le «Note relative alla prescrizione e modalità di controllo delle confezioni riclassificate», modificate ed integrate con successivi provvedimenti;

Viste le proprie deliberazioni adottate: nella riunione del 9 luglio 1997 per la nota 39, nella riunione del 4 agosto 1997 per le note 51 e 51-*bis;* e nelle riunioni del 23 luglio 1997 e del 6 ottobre 1997 per la nota 65-*bis;*

Dispone:

Art. 1.

Alle note relative alla prescrizione e modalità di controllo delle confezioni riclassificate a norma dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, conte-

nute nel provvedimento CUF 30 dicembre 1993, modificate ed integrate con successivi provvedimenti, sono apportate le modificazioni specificate nei successivi articoli 2 e 3.

Art. 2.

La nota 39, 51 e 51-*bis* sono modificate com segue:

Nota 39 (ormone somatotropo): «classe a) solo su diagnosi e piano terapeutico di centri universitari od ospedalieri specializzati individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano - Registro USL.

1 - Età evolutiva:

a) trattamento della bassa statura da deficit di GH (i livelli dell'ormone al test di stimolo sono da riportare nel registro USL);

b) sindrome di Turner citogeneticamente dimostrata;

c) deficit staturale nell'insufficienza renale cronica.

2 - Adulti:

soggetti con ipofisectomia totale o parziale (chirurgica, chimica da radiazioni) con bassi livelli dell'ormone al test di stimolo da riportare nel registro USL».

Per quanto attiene alla rimborsabilità dei farmaci a base di somatropina, sono classificati in classe a) con nota 39 solo i prodotti con confezioni contenenti un massimo di 24 UI totali, col prezzo per unità allineato al più basso tra quelli delle specialità analoghe attualmente in commercio.

Nota 51 — relativa agli analoghi dell'ormone liberatore delle gonadotropine: goserelina, leuprorelina, triptorelina.

«Classe a): limitatamente alle indicazioni: carcinoma della mammella e della prostata, endometriosi; fibromi uterini non operabili. Pubertà precoce, solo su diagnosi e piano terapeutico di Centri universitari o ospedalieri specializzati individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Terapia prechirurgica negli interventi di miomectomia e isterectomia per la durata di tre mesi nella paziente metrorragica; trattamento prechirurgico negli interventi di ablazione endometriale e di resezione di setti endouterini per via endoscopica. Registro USL».

Nota 51-*bis* — relativa allo ZOLADEX (goserelina) 10,8 siringa precaricata monodose.

«Prescrivibile esclusivamente nella terapia del carcinoma prostatico su diagnosi e piano terapeutico di Centri universitari o ospedalieri specializzati individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Viene raccomandato il controllo endocrinologico della efficacia anche nel periodo di azione (12 settimane) del prodotto. Registro USL».

Art. 3.

Dopo la nota 65 viene aggiunta la seguente:

Nota 65-*bis* (relativa alla specialità medicinale Avonex): classe a) «Limitatamente all'indicazione: sclerosi multipla relapsing - remitting (recidivante - remittente) nei soli pazienti con punteggio di invalidità compreso tra 1 e 3,5 all'EDSS di Kurtzke, in età compresa tra sedici e cinquanta anni.

Prescrizione e dispensazione riservata ai centri ospedalieri autorizzati. Registro USL.

Possono, comunque, proseguire la terapia con Avonex tutti i pazienti che hanno iniziato, in modo documentato, il trattamento con altre specialità a base di interferone β non registrate per l'indicazione sclerosi multipla».

Art. 4.

Le specialità medicinali classificate nelle fascie a) e b) sono prescrivibili a totale o parziale carico del Servizio sanitario nazionale con le limitazioni ed alle condizioni previste nelle note, purché le patologie ivi indicate risultino tra quelle per cui è stata rilasciata l'A.I.C.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al competente organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1997

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1997
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 55

97A10171

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 dicembre 1997.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, in Padova.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova;

Vista la delibera del 21 novembre 1997 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 7, 8, 9, 12, 20 (ex art. 19) - Norma transitoria - dello statuto, nonché l'inserimento nello statuto medesimo dell'art. 17;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 7, 8, 9, 12, 20 (ex art. 19) dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova. È altresì approvato l'art. 17 di nuova istituzione, il tutto secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1997

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 7.

Consiglio di amministrazione

Comma 1.

Il consiglio di amministrazione è composto da *22 Consiglieri.*

Comma 2.

I consiglieri vengono nominati come segue:

a) due dal sindaco del comune di Padova;

b) uno dal sindaco del comune di Rovigo;

c) uno dal presidente della provincia di Padova;

d) tre dal presidente della provincia di Rovigo, di cui uno tra i cittadini residenti in comune di Adria e uno tra i cittadini residenti in comune di Rovigo; uno dei tre deve essere scelto fra i professionisti residenti nella provincia di Rovigo ed iscritti negli albi professionali della stessa provincia;

e) uno dal rettore dell'Università degli studi di Padova;

f) uno dal presidente dell'accademia *Galileiana* di scienze lettere ed arti *in Padova;*

g) uno dal presidente dell'accademia dei concordi di Rovigo;

h) quattro dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Padova, dei quali due agricoltori della provincia di Padova e due appartenenti ad altre categorie economiche;

i) tre dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Rovigo, dei quali due agricoltori della provincia di Rovigo ed il terzo appartenente ad una delle altre categorie economiche;

l) due tra i professionisti residenti nella provincia di Padova ed iscritti negli albi professionali della stessa provincia. Le categorie professionali sono designate di volta in volta dal consiglio di amministrazione della Fondazione e la nomina è fatta dal presidente dell'ordine;

m) tre dall'associazione fra le casse di risparmio italiane, di cui due tra i cittadini residenti in provincia di Padova ed uno tra i cittadini residenti in provincia di Rovigo.

Comma 3.

Il consiglio di amministrazione nomina fra i propri componenti il presidente e due vice presidenti: due dei tre fra i cittadini residenti in provincia di Padova e uno dei tre fra i cittadini residenti in provincia di Rovigo.

Comma 4.

La nomina di ciascun consigliere, di cui alle precedenti lettere da *e)* ad *m)*, avviene su lista di tre nomi proposta dal consiglio di amministrazione della Fondazione. Al fine di favorire la rappresentatività degli interessi connessi ai settori di intervento della Fondazione, lo stesso consiglio sceglierà i candidati prevalentemente tra coloro che abbiano maturato una adeguata esperienza nei medesimi settori.

(Omissis).

Art. 8.

(Omissis).

Comma 3.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

a) i membri del parlamento italiano o europeo, del Consiglio dei Ministri, della Corte costituzionale o di altri organi di Governo o rilevanza costituzionale;

b) coloro che siano membri delle amministrazioni regionali, provinciali, comunali e dei relativi organi di controllo, oppure che abbiano ricoperto tali incarichi nei dodici mesi precedenti alla nomina;

c) i dipendenti della Fondazione, nonché quelli della società capogruppo di cui al comma 2, dell'art. 4, e delle società che con essa compongono il gruppo bancario appartenenti alla categoria del personale direttivo, i loro coniugi, parenti e affini, fino al terzo grado incluso;

d) i componenti il consiglio di amministrazione o il collegio sindacale di aziende di credito diverse dalla società capogruppo di cui al comma 2, dell'art. 4, e dalle società che con essa compongono il gruppo bancario, finché la Fondazione mantenga la partecipazione di controllo nella capogruppo medesima.

Art. 9.

Comma 1.

I componenti il consiglio di amministrazione restano in carica cinque anni e possono essere nuovamente nominati. *Il presidente e i vice presidenti durano nella carica fino alla scadenza del loro mandato di consiglieri.*

(Omissis).

Comma 10.

I consiglieri nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per qualsiasi motivo restano in carica quanto sarebbero dovuti rimanervi i loro predecessori.

Art. 12.

(Omissis).

Comma 7.

Il verbale della seduta del consiglio di amministrazione è redatto dal segretario nominato, anche per la sola riunione, dallo stesso consiglio anche al di fuori dei propri componenti; il verbale è firmato dal presidente e dal segretario che lo ha redatto. *La conformità agli originali delle copie e degli estratti del verbale è attestata dal segretario.*

TITOLO TERZO

PERSONALE

Art. 17.

Comma 1.

I compiti del personale, il cui rapporto di lavoro è regolato secondo le norme del rapporto di lavoro di diritto privato, possono essere affidati a dipendenti distaccati da società partecipate dalla Fondazione.

TITOLO QUARTO
(ex terzo)

(Omissis).

TITOLO QUINTO
(ex quarto)

(Omissis).

TITOLO SESTO

Art. 20 (ex art.19)

Comma 1.

L'art. 9, comma 7 e l'art. 14, comma 12, dello statuto non trovano applicazione, per quanto attiene alle situazioni di incompatibilità introdotte dal comma 3, dell'art. 8, ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale in carica alla data di approvazione delle presenti modifiche, fino alla scadenza del mandato in corso.

Comma 2.

Le modifiche di cui alla lett. m) *dell' art. 7, comma 2, entrano in vigore in relazione alla cessazione, per qualsiasi motivo, del mandato del presidente o dei vice presidenti in carica alla data di approvazione delle presenti modifiche.*

97A10126

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 dicembre 1997.

Approvazione del Calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per l'anno 1998.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 390, con il quale è stato approvato il regolamento recante tra l'altro la semplificazione del procedimento amministrativo di emanazione del Calendario ufficiale delle manifestazioni fieristiche;

Decreta:

È approvato l'unito Calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per l'anno 1998, di cui all'unito elenco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1997

Il Ministro: BERSANI

CALENDARIO UFFICIALE DELLE FIERE MOSTRE ED ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI E NAZIONALI PER L'ANNO 1998

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Provvedimento di autorizzazione
	INTERNAZIONALI GENERALI		
BARI	Fiera del Levante - Campionaria generale internazionale	12 settembre 20 settembre	D.M. 04-07-97
BOLOGNA	La Fiera - Campionaria internazionale di Bologna - SIA	5 giugno 14 giugno	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
BOLZANO	FIERA INTERNAZIONALE D'AUTUNNO	12 settembre 20 settembre	D.G.P. 07-04-97 n. 1305
CAGLIARI	Fiera internazionale della Sardegna	23 aprile 4 maggio	D.A. 13-10-97 n. 596
MESSINA	Fiera di Messina - Campionaria internazionale	1° agosto 16 agosto	D.A. 24-09-97 n. 2111
NAPOLI	Campionaria internazionale d'Oltremare	17 giugno 28 giugno	D.G.R. 17-10-97 n. 8303
PADOVA	Fiera Campionaria Internazionale di Padova	16 maggio 24 maggio	D.G.R. 23-07-97 n. 1622
PALERMO	Fiera del Mediterraneo Campionaria internazionale	23 maggio 7 giugno	D.A. 25-09-97 n. 2154
TRIESTE	Fiera d'Estate - Fiera campionaria internazionale di Trieste	19 giugno 28 giugno	D.M. 04-07-97
	INTERNAZIONALI SPECIALIZZATE		
ANCONA	Fiera internazionale della pesca	14 maggio 17 maggio	D.DIR. 13-10-97 n. 95
AREZZO	ORO AREZZO - Mostra internazionale della oreficeria, argenteria e gioielleria	28 marzo 31 marzo	D.DIR. 10-09-97 n. 46086
BARI	EXPOLEVANTE - Fiera internazionale per il tempo libero, sport, turismo e vacanze	28 marzo 5 aprile	D.M. 04-07-97
BARI	AGRILEVANTE - Salone internazionale delle macchine ed attrezzature per l'agricoltura, l'industria Agroalimentare, la zootecnia, l'acquacoltura e la pesca	12 settembre 20 settembre	D.M. 04-07-97
BARI	EDIL LEVANTE - Salone internazionale di materiali, attrezzature e macchine per l'edilizia ed il movimento di terra, prefabbricazione, trasporti	12 settembre 20 settembre	D.M. 04-07-97
BOLOGNA	ARTE FIERA - Mostra mercato internazionale d'arte contemporanea	22 gennaio 26 gennaio	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
BOLOGNA	EUROPOLIS - Saloni delle tecnologie per vivere la città	12 febbraio 15 febbraio	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
BOLOGNA	SACA EUROPE - Salone aste, cornici, accessori e tecnologie	19 febbraio 22 febbraio	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
BOLOGNA	MICAM - MODACALZATURA - Mostra internazionale delle calzature	5 marzo 8 marzo	D.G.R. 07-10-97 n. 1780

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Provvedimento di autorizzazione
BOLOGNA	SAIEDUE - Salone dei componenti e delle finiture per l'edilizia	18 marzo 22 marzo	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
BOLOGNA	Fiera internazionale del libro per ragazzi - Mostra internazionale degli illustratori	2 aprile 5 aprile	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
BOLOGNA	COSMOPROF - Salone internazionale della profumeria e della cosmesi	24 aprile 27 aprile	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
BOLOGNA	LINEAPELLE - Preselezione italiana moda	6 maggio 8 maggio	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
BOLOGNA	SIMAC - Salone internazionale delle macchine per le industrie calzaturiera, pellettiera e conciaria	6 maggio 9 maggio	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
BOLOGNA	LAMIERA - Macchine, impianti, attrezzature per la lavorazione di lamiera, tubi, profilati, fili e carpenteria metallica stampi - saldatura - trattamenti termici trattamento e finitura superfici	20 maggio 23 maggio	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
BOLOGNA	EXPOSANITÀ - Mostra internazionale al servizio della sanità	21 maggio 24 maggio	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
BOLOGNA	CERSAIE - Salone internazionale della ceramica per l'edilizia e dell'arredobagno	29 settembre 4 ottobre	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
BOLOGNA	SAIE - Salone internazionale dell'industrializzazione edilizia	14 ottobre 18 ottobre	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
BOLOGNA	TANNING-TECH - Salone delle macchine e delle tecnologie per l'industria conciaria	3 novembre 6 novembre	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
BOLOGNA	LINEAPELLE - Preselezione Italiana Moda	4 novembre 6 novembre	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
BOLOGNA	EIMA - Esposizione internazionale delle industrie di macchine per l'agricoltura	14 novembre 18 novembre	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
BOLOGNA	MOTOR SHOW	3 dicembre 13 dicembre	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
CARRARA (MS)	Fiera internazionale marmi macchine e servizi	27 maggio 31 maggio	D.DIR. 07-04-97 n. 13944
CERNOBBIO (CO)	IDEACOMO	11 marzo 13 marzo	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
CERNOBBIO (CO)	IDEACOMO	7 aprile 8 aprile	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
CERNOBBIO (CO)	PROPOSTE - Fiera di produttori di tessuto per arredamento e tendaggio	6 maggio 8 maggio	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
CERNOBBIO (CO)	COMOCREA TEXTILE DESIGN SHOW	11 maggio 13 maggio	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
CERNOBBIO (CO)	IDEACOMO	7 ottobre 9 ottobre	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
CERNOBBIO (CO)	IDEACOMO	10 novembre 11 novembre	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
CERNOBBIO (CO)	COMOCREA TEXTILE DESIGN SHOW	16 novembre 18 novembre	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
CESENA (FO)	MACFRUT - Mostra internazionale di impianti, macchinari e frigoconservazione per l'ortofrutta	7 maggio 10 maggio	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
CREMONA	Fiera internazionale del bovino da latte	24 settembre 27 settembre	D.G.R. 31-10-97 n. 32092

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Provvedimento di autorizzazione
FIRENZE	PITTI IMMAGINE UOMO	8 gennaio 11 gennaio	D.G.M. 18-04-97 n. 1558/1187
FIRENZE	PITTI IMMAGINE BIMBO	16 gennaio 18 gennaio	D.G.M. 18-04-97 n. 1558/1187
FIRENZE	PITTI IMMAGINE CASA	23 gennaio 25 gennaio	D.G.M. 18-04-97 n. 1558/1187
FIRENZE	FLORENCE GIFT MART - Mostra internazionale di articoli da regalo e per la tavola, complemento d'arredo, illuminazione, regalo aziendale, argenteria e oreficeria	30 gennaio 2 febbraio	D.G.M. 18-04-97 n. 1558/1187
FIRENZE	PITTI IMMAGINE FILATI	10 febbraio 12 febbraio	D.G.M. 18-04-97 n. 1558/1187
FIRENZE	PRATO-EXPO - Primavera/Estate	27 febbraio 1° marzo	D.G.M. 18-04-97 n. 1558/1187
FIRENZE	Mostra mercato internazionale dell'artigianato	24 aprile 4 maggio	D.G.M. 18-04-97 n. 1558/1187
FIRENZE	PITTI IMMAGINE BIMBO	19 giugno 21 giugno	D.G.M. 18-04-97 n. 1558/1187
FIRENZE	PITTI IMMAGINE UOMO	25 giugno 28 giugno	D.G.M. 18-04-97 n. 1558/1187
FIRENZE	PITTI IMMAGINE FILATI	7 luglio 9 luglio	D.G.M. 18-04-97 n. 1558/1187
FIRENZE	FLORENCE GIFT MART - Mostra internazionale di articoli da regalo e per la tavola, complemento d'arredo, illuminazione,regalo aziendale, argenteria e oreficeria	11 settembre 14 settembre	D.G.M. 18-04-97 n. 1558/1187
FIRENZE	PRATO-EXPO - Autunno/Inverno	25 settembre 27 settembre	D.G.M. 18-04-97 n. 1558/1187
FORLÌ	Mostra internazionale delle attività avicole	1° ottobre 4 ottobre	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
GENOVA	Salone nautico internazionale	10 ottobre 18 ottobre	D.G.R. 03-10-97 n. 3831
LONGARONE (BL)	MIG - Mostra internazionale del gelato	28 novembre 3 dicembre	D.G.R. 23-07-97 n. 1617
MILANO	CHIBI - Salone internazionale degli articoli da regalo, degli articoli per profumeria, della bigiotteria e degli articoli per fumatori	23 gennaio 26 gennaio	D.M. 04-07-97
MILANO	CART - Salone internazionale della cartoleria, della carta, dei prodotti cartotecnici e degli articoli per la scuola e le belle arti	23 gennaio 26 gennaio	D.M. 04-07-97
MILANO	Salone internazionale del giocattolo	23 gennaio 26 gennaio	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
MILANO	MIAS - Mercato internazionale dell'articolo sportivo e del campeggio	25 gennaio 27 gennaio	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
MILANO	MACEF Primavera - Mostra internazionale articoli per la tavola, casalinghi e da regalo - argenteria - oreficeria - orologeria	6 febbraio 9 febbraio	D.M. 04-07-97
MILANO	MIFLOR - Salone internazionale del florovivaismo professionale, degli accessori e delle attrezzature, della tecnologia applicata e dei servizi	6 febbraio 9 febbraio	D.M. 04-07-97
MILANO	B I T - Borsa internazionale del turismo	25 febbraio 1° marzo	D.G.R. 31-10-97 n. 32092

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Provvedimento di autorizzazione
MILANO	MODIT - Presentazione internazionale collezioni donna e dell'accessorio moda	27 febbraio 2 marzo	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
MILANO	MILANO VENDE MODA	27 febbraio 2 marzo	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
MILANO	MODAIN - Tessuto & accessori	2 marzo 4 marzo	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
MILANO	FLUIDTRANS COMPOMAC - Biennale internazionale della tecnica delle trasmissioni, comandi, azionamenti e progettazione	11 marzo 14 marzo	D.M. 04-07-97
MILANO	MIPEL - Mercato internazionale della pelletteria	12 marzo 15 marzo	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
MILANO	MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT - Esposizione internazionale riscaldamento, condizionamento, refrigerazione, idrosanitaria	25 marzo 29 marzo	D.M. 04-07-97
MILANO	Salone internazionale del mobile	16 aprile 21 aprile	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
MILANO	EUROLUCE - Salone internazionale dell'illuminazione	16 aprile 21 aprile	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
MILANO	GRAFITALIA - Mostra dei macchinari e dei materiali per l'industria grafica e della editoria e dell'editoria elettronica	6 maggio 10 maggio	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
MILANO	CONVERFLEX EUROPE - Mostra internazionale dei materiali e dei macchinari per l'industria della carta, della cartotecnica, della trasformazione e della stampa su imballaggio	6 maggio 10 maggio	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
MILANO	MIDO - Mostra internazionale di ottica, optometria e oftalmologia	8 maggio 11 maggio	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
MILANO	INTERBIMALL - Biennale internazionale delle macchine ed accessori per la lavorazione del legno	19 maggio 24 maggio	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
MILANO	SASMIL - Salone internazionale biennale degli accessori e dei semilavorati per la fabbricazione e finitura dei mobili, degli imbottiti e dei manufatti di legno in genere	20 maggio 24 maggio	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
MILANO	EXPO MARKET - Rassegna internazionale di arredi, attrezzature, servizi e tecnologie per la distribuzione commerciale, fiere ecc.	22 maggio 26 maggio	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
MILANO	MODAPRIMA - Mostra internazionale della maglieria e dell'abbigliamento	3 giugno 5 giugno	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
MILANO	CHIBIDUE - Salone internazionale degli articoli da regalo, degli articoli per profumeria, della bigiotteria e degli articoli per fumatori	5 giugno 8 giugno	D.M. 04-07-97
MILANO	MICAM - MODACALZATURA - Mostra internazionale della calzatura	3 settembre 6 settembre	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
MILANO	MACEF Autunno - Mostra internazionale articoli per la tavola, casalinghi e da regalo - argenteria - oreficeria - orologeria	4 settembre 7 settembre	D.M. 04-07-97
MILANO	Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo	15 settembre 20 settembre	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
MILANO	MIPEL - Mercato internazionale della pelletteria	17 settembre 20 settembre	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
MILANO	MODAIN - Tessuto & accessori	28 settembre 30 settembre	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
MILANO	BI-MU - Biennale della macchina utensile	1° ottobre 6 ottobre	D.G.R. 31-10-97 n. 32092

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Provvedimento di autorizzazione
MILANO	MODIT - Presentazione internazionale collezioni donna e dell'accessorio moda	2 ottobre 5 ottobre	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
MILANO	SPOSAITALIA	2 ottobre 5 ottobre	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
MILANO	MILANO VENDE MODA	2 ottobre 5 ottobre	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
MILANO	INTERNATIONAL EXPO DENTAL - Mostra internazionale di attrezzature e materiali per odontoiatria e odontotecnica	13 ottobre 17 ottobre	D.M. 04-07-97
MILANO	SMAU - Esposizione internazionale dell'information e communications technology	15 ottobre 19 ottobre	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
MILANO	ITALIA 98 - Esposizione Mondiale di Filatelia	23 ottobre 1° novembre	D.M. 04-07-97
MILANO	SICUREZZA - Mostra internazionale di apparecchiature, sistemi e servizi per la sicurezza integrata	24 ottobre 28 ottobre	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
MILANO	MIFED - Indian summer cinema and television international multimedia market	25 ottobre 30 ottobre	D.M. 04-07-97
MILANO	EXPO FOOD - Salone internazionale degli alimenti e delle bevande	6 novembre 10 novembre	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
MILANO	FRANCHISING & PARTNERSHIP - Salone internazionale delle formule innovative nel commercio e nei servizi	6 novembre 9 novembre	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
MILANO	BIAS - Convegno mostra internazionale dell'automazione, strumentazione e microelettronica	24 novembre 28 novembre	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
MILANO	MODAPRIMA - Mostra internazionale della maglieria e dell'abbigliamento	2 dicembre 4 dicembre	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
NAPOLI	NAUTICSUD - Salone internazionale della nautica	7 marzo 15 marzo	D.G.R. 17-10-97 n. 8303
NAPOLI	SIFUC - Salone internazionale della ferramenta, utensileria e color	9 ottobre 11 ottobre	D.G.R. 17-10-97 n. 8303
NAPOLI	OPTICA-Fotocine - Salone internazionale di ottica, oftalmologia, ingegneria (strumenti) fotografia, cinematografia ed apparecchi affini	6 novembre 9 novembre	D.G.R. 17-10-97 n. 8303
PADOVA	SEP/POLLUTION - Città e Ambiente - Salone internazionale dei servizi pubblici. Tecnologie per i servizi urbani e per la lotta contro gli inquinamenti	31 marzo 3 aprile	D.G.R. 23-07-97 n. 1621
PADOVA	TRAMAG - Salone internazionale della logistica industriale. Trasporti interni, magazzinaggio, containerizzazione e manutenzione	4 giugno 7 giugno	D.G.R. 29-08-97 n. 89
PADOVA	FLORMART - Salone internazionale del florovivaismo e giardinaggio	18 settembre 20 settembre	D.G.R. 23-07-97 n. 1620
PARMA	MERCANTEINFIERA - Mostra internazionale del modernariato, antichità e del collezionismo	7 marzo 15 marzo	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
PARMA	CIBUS - Salone internazionale dell'alimentazione	7 maggio 11 maggio	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
PARMA	MERCANTEINFIERA - Mostra internazionale del modernariato, antichità e del collezionismo	26 settembre 4 ottobre	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
PARMA	GOTHA - Mostra internazionale d'antiquariato	28 novembre 8 dicembre	D.G.R. 07-10-97 n. 1780

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Provvedimento di autorizzazione
PIACENZA	GEOFLUID - Mostra internazionale della tecnologia e delle attrezzature per la ricerca, la captazione, l'estrazione e il trasporto dei fluidi sotterranei	1° ottobre 4 ottobre	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
REGGIO EMILIA	Rassegna suinicola internazionale	30 aprile 3 maggio	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
RICCIONE	Fiera internazionale del Francobollo Esposizione filatelica internazionale «Europa»	28 agosto 30 agosto	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
RIMINI	SIGEP - Salone internazionale della gelateria e pasticceria artigianali	24 gennaio 28 gennaio	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
RIMINI	Mostra internazionale dell'alimentazione	7 febbraio 11 febbraio	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
RIMINI	SIB - Salone internazionale delle attrezzature e tecnologie per discoteche e locali da ballo	29 marzo 1° aprile	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
RIMINI	SUN - Salone internazionale dell'arredamento e attrezzature per esterni	9 ottobre 11 ottobre	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
RIMINI	Salone internazionale della attrezzatura alberghiera	28 novembre 2 dicembre	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
TORINO	SALONE INTERNAZIONALE DELL'AUTOMOBILE	21 aprile 3 maggio	D.G.R. 21-07-97 n. 16-21063
UDINE	Salone internazionale della sedia	11 settembre 14 settembre	D.M. 04-07-97
VERONA	FIERAGRICOLA - Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia	11 febbraio 15 febbraio	D.M. 04-10-97
VERONA	TRANSPOTEC e LOGITEC	26 febbraio 1° marzo	D.G.R. 23-07-97 n. 1618
VERONA	HERBORA GREENLIFE - Salone internazionale del benessere	20 marzo 23 marzo	D.M. 04-07-97
VERONA	VINITALY - Salone internazionale del vino e dei distillati	16 aprile 20 aprile	D.M. 04-07-97
VERONA	SOL - Salone dell'olio d'oliva, vergine ed extravergine	16 aprile 20 aprile	D.M. 04-07-97
VERONA	EUROPHARMEX - Giornate farmaceutiche internazionali	1° maggio 3 maggio	D.G.R. 23-07-97 n. 1611
VERONA	Mostra internazionale di marmi, pietre e tecnologie	24 settembre 28 settembre	D.M. 04-07-97
VERONA	ABITARE IL TEMPO - Giornate internazionali dell'arredo	9 ottobre 12 ottobre	D.M. 04-07-97
VERONA	FIERACAVALLI - Fiera internazionale dei cavalli e Salone delle attrezzature e attività ippiche	5 novembre 8 novembre	D.M. 04-07-97
VICENZA	VICENZAORO - Mostra internazionale della oreficeria, gioielleria, argenteria ed orologeria	11 gennaio 18 gennaio	D.G.R. 23-07-97 n. 1612
VICENZA	VICENZAORO - Mostra internazionale della oreficeria, gioielleria, argenteria ed orologeria	13 giugno 18 giugno	D.G.R. 23-07-97 n. 1614
VICENZA	OROGEMMA - Mostra di oreficeria e gioielleria	12 settembre 16 settembre	D.G.R. 23-07-97 n. 1613
VICENZA	Salone internazionale dell'Orologeria	12 settembre 16 settembre	D.G.R. 23-07-97 n. 1615

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Provvedimento di autorizzazione
	MOSTRE - ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI		
REGGIO EMILIA	Esposizione Ornitologica «Città del Tricolore»	23 novembre 29 novembre	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
	NAZIONALI GENERALI		
ANCONA	Fiera Campionaria Nazionale	13 giugno 21 giugno	D.DIR. 13-10-97 n. 95
ARONA (NO)	Fiera campionaria del Lago Maggiore	23 maggio 7 giugno	D.G.R. 06-08-97 n. 201-21930
PORDENONE	Fiera campionaria nazionale	5 settembre 13 settembre	D.M. 22-09-97
	NAZIONALI SPECIALIZZATE		
ACQUALAGNA (PS)	Fiera nazionale del Tartufo	25 ottobre 25 ottobre	D.DIR. 13-10-97 n. 95
ACQUALAGNA (PS)	Fiera nazionale del Tartufo	15 novembre 15 novembre	D.DIR. 13-10-97 n. 95
ALBA (CN)	Fiera nazionale del tartufo bianco d'Alba	10 ottobre 25 ottobre	D.G.R. 06-08-97 n. 201-21930
ANCONA	TEMPO LIBERO - Salone dello Sport vacanze e hobby	28 gennaio 8 febbraio	D.DIR. 13-10-97 n. 95
ANCONA	Mostra-mercato dei prodotti cinotecnici e affini	28 febbraio 1° marzo	D.DIR. 13-10-97 n. 95
ANCONA	Esposizione nazionale canina	28 febbraio 1° marzo	D.DIR. 13-10-97 n. 95
ANCONA	AMBIENTE 200 - PARCO PRODUCE - Servizi e tecnologie per la tutela dell'ambiente	12 novembre 15 novembre	D.DIR. 13-10-97 n. 95
ANCONA	SOFTEL - Salone e servizi	26 novembre 29 novembre	D.DIR. 13-10-97 n. 95
AREZZO	FOTO ANTIQUARIA - Mostra mercato nazionale di fotocamere d'epoca	26 aprile 26 aprile	D.DIR. 10-09-97 n. 15134
AREZZO	FOTO ANTIQUARIA - Mostra mercato nazionale di fotocamere d'epoca	27 settembre 27 settembre	D.DIR. 10-09-97 n. 15134
ASTI	DOUJA D'OR - Salone nazionale di vini selezionati	11 settembre 20 settembre	D.G.R. 06-08-97 n. 201-21930
BAGNACAVALLO (RA)	Concorso Triennale Città di Bagnacavallo Rassegna nazionale di Liuteria moderna	12 aprile 26 aprile	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
BELGIOIOSO (PV)	Mostra mercato dell'antiquariato Castello di Belgioioso	22 marzo 5 aprile	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
BELGIOIOSO (PV)	OFFICINALIA - Mostra mercato dell'agricoltura per l'alimentazione naturale, dei prodotti biologici per la casa, delle piante officinali e delle botteghe erboristiche e di alimentazione naturale	1° maggio 3 maggio	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
BELGIOIOSO (PV)	PAROLE NEL TEMPO - Piccoli Editori in mostra Mostra mercato dei piccoli editori	19 settembre 20 settembre	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
BIELLA	INTRAPRENDERE	23 febbraio 26 febbraio	D.G.R. 06-08-97 n. 201-21930
BOLOGNA	INTIMARE - Mostra specializzata nell'abbigliamento intimo, mare e calzetteria	30 gennaio 2 febbraio	D.G.R. 07-10-97 n. 1780

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Provvedimento di autorizzazione
BOLOGNA	TECNOBANCA - Tecnologia, servizi, organizzazione per le attività bancarie, assicurative, finanziarie e previdenziali	24 febbraio 26 febbraio	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
BOLOGNA	FUTURSHOW - Salone dell'informatica, telematica, cibernetica e tecnologia fotografica	1° aprile 5 aprile	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
BOLOGNA	CAMPERING	5 giugno 14 giugno	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
BOLOGNA	INTIMARE - Mostra specializzata nell'abbigliamento intimo, mare e calzetteria	10 luglio 13 luglio	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
BOLOGNA	SANA - Salone dell'alimentazione naturale Salute-Ambiente	11 settembre 14 settembre	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
BOLOGNA	COM-PA - Salone della comunicazione pubblica e dei servizi al cittadino	16 settembre 19 settembre	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
BOLOGNA	AIPO SHOW - Salone nazionale specializzato delle attrezzature per la pesca sportiva EU.DI. SHOW - Salone delle attività subacque	24 ottobre 27 ottobre	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
BOLZANO	BOLZANO HOTEL	23 marzo 26 marzo	D.G.P. 07-04-97 n. 1305
BOLZANO	Mostra dei Fiori	25 aprile 3 maggio	D.G.P. 07-04-97 n. 1305
BOLZANO	TEMPO LIBERO	30 aprile 3 maggio	D.G.P. 07-04-97 n. 1305
BOLZANO	ARREDO	15 maggio 18 maggio	D.G.P. 07-04-97 n. 1305
BOLZANO	INTERPOMA	4 giugno 7 giugno	D.G.P. 07-04-97 n. 1305
BOLZANO	Mostra d'Arte ed Antiquariato	17 ottobre 25 ottobre	D.G.P. 07-04-97 n. 1305
CAGLIARI	SARDEGNA UFFICIO	5 marzo 8 marzo	D.A. 13-10-97 n. 599
CAGLIARI	TURISPORT	14 marzo 22 marzo	D.A. 13-10-97 n. 597
CAGLIARI	SALONE DELL'ARREDAMENTO	30 ottobre 8 novembre	D.A. 13-10-97 n. 598
CAPANNOLI (PI)	Fiera nazionale degli uccelli	12 settembre 12 settembre	D.G.M. 19-08-97 n. 282
CARRARA (MS)	MOSTRA CONVEGNO TIRRENO C T Tempo di Pane - Ospitalità Italia	8 marzo 12 marzo	D.G.M. 19-08-97 n. 58
CERNOBBIO (CO)	IDEACOMO	7 aprile 8 aprile	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
CERNOBBIO (CO)	IDEACOMO	1 novembre 11 novembre	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
CINGOLI (MC)	Esposizione nazionale canina di tutte le razze	12 luglio 12 luglio	D.DIR. 13-10-97 n. 95
CIVITANOVA MARCHE (MC)	S M A C - Salone macchine per calzaturifici	25 settembre 27 settembre	D.DIR. 13-10-97 n. 95
CIVITANOVA MARCHE (MC)	M A C - Mostra arredamento casa	23 ottobre 2 novembre	D.DIR. 13-10-97 n. 95
CORTONA (AR)	Fiera nazionale del rame lavorato	25 aprile 1° maggio	D.G.M. 05-08-97 n. 811
CORTONA (AR)	Mostra mercato nazionale del mobile antico	29 agosto 13 settembre	D.G.M. 05-08-97 n. 811

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Provvedimento di autorizzazione
CREMONA	Fiera nazionale dell'approvvigionamento dell'agricoltura	24 settembre 27 settembre	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
CUPRAMARITTIMA (AP)	Mostra malacologica «Conchiglie da tutto il Mondo»	6 giugno 5 settembre	D.DIR. 13-10-97 n. 95
FAENZA (RA)	MO ME VI - Mostra della meccanizzazione in vitivinicoltura	22 aprile 26 aprile	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
FAENZA (RA)	Biennale della ceramica di Antiquariato Manifestazioni della ceramica a Faenza	2 maggio 10 maggio	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
FALCONARA MARITTIMA (AN)	Mostra mercato del fumetto	28 agosto 30 agosto	D.DIR. 13-10-97 n. 95
FANO (PS)	Mostra-mercato nazionale del libro e della stampa antichi	10 luglio 11 luglio	D.DIR. 13-10-97 n. 95
FERRARA	ACCADUEO - Mostra delle tecnologie, degli impianti e dei servizi per una gestione integrale del ciclo dell'acqua	27 maggio 30 maggio	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
FIRENZE	BAGLIONI UOMO	8 gennaio 11 gennaio	D.DIR. 03-09-97 n. 51884
FIRENZE	BAGLIONI BIMBO	16 gennaio 18 gennaio	D.DIR. 03-09-97 n. 51882
FIRENZE	INCONTRI A VENEZIA	23 gennaio 26 gennaio	D.DIR. 29-08-97 n. 51519
FIRENZE	MEDIARTECH - Mostra mercato nazionale della multimedialità e telematica	26 marzo 30 marzo	D.DIR. 03-09-97 n. 53820
FIRENZE	BAGLIONI BIMBO	19 giugno 21 giugno	D.DIR. 03-09-97 n. 51882
FIRENZE	BAGLIONI UOMO	25 giugno 28 giugno	D.DIR. 03-09-97 n. 51884
FIRENZE	B.T.C. - Borsa del turismo congressuale ed incentives	3 novembre 6 novembre	D.G.M. 18-04-97 n. 1558/1187
FIRENZE	OLEUM - Rassegna dell'olivo e dell'olio extra vergine di origine	11 dicembre 13 dicembre	D.DIR. 05-11-97 n. 71209
FORLÌ	Babilonia - Mercato in Fiera	5 febbraio 8 febbraio	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
FORLÌ	Salone dell'Aviazione	2 luglio 5 luglio	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
FORLÌ	Mostra mercato nazionale dell'antiquariato Città di Forlì	24 ottobre 1° novembre	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
GENOVA	ANTIQUA - Mostra europea d'arte antica	17 gennaio 25 gennaio	D.G.R. 03-10-97 n. 3830
GENOVA	AUTOSTORY - Esposizione di auto e moto d'epoca	21 febbraio 7 marzo	D.G.R. 03-10-97 n. 3830
GENOVA	Rassegna dei Viaggi e delle Vacanze	13 marzo 22 marzo	D.G.R. 03-10-97 n. 3830
GENOVA	Salone ligure dell'artigianato	13 marzo 22 marzo	D.G.R. 03-10-97 n. 3830
GENOVA	IDEA CASA	13 marzo 22 marzo	D.G.R. 03-10-97 n. 3830
GENOVA	Esposizione del regalo novita'	13 marzo 22 marzo	D.G.R. 03-10-97 n. 3830
GENOVA	SALIM - Salone dell'Immaginario	2 aprile 5 aprile	D.G.R. 03-10-97 n. 3830

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Provvedimento di autorizzazione
GENOVA	MARC - Mostra mercato attrezzature radio amatoriali e componentistica, radio d'epoca, editoria specializzata, ricezione via satellite e fai da te	18 aprile 19 aprile	D.G.R. 03-10-97 n. 3830
GENOVA	TUTTANTICO - Mostra mercato d'ogni sorta d'antiquariato	6 maggio 10 maggio	D.G.R. 03-10-97 n. 3830
GENOVA	Sport Show Italia - Salone dello sport	4 giugno 8 giugno	D.G.R. 03-10-97 n. 3830
GENOVA	SEATRADE - Mediterranean cruise and ferry convention	15 settembre 18 settembre	D.G.R. 03-10-97 n. 3830
GENOVA	TUTTANTICO - Mostra mercato d'ogni sorta d'antiquariato	16 settembre 20 settembre	D.G.R. 03-10-97 n. 3830
GENOVA	IDEA NEVE - Rassegna di proposte e prodotti per il turismo invernale	4 dicembre 13 dicembre	D.G.R. 03-10-97 n. 3830
GENOVA	NATALIDEA - Mostra selezione del prodotto artigiano e d'arte per il regalo di natale	4 dicembre 13 dicembre	D.G.R. 03-10-97 n. 3830
GENOVA	MARC - Mostra apparecchiature radioamatoriali e componentistica	19 dicembre 20 dicembre	D.G.R. 03-10-97 n. 3830
CONZAGA (MN)	FIERA MILLENARIA	5 settembre 13 settembre	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
GORIZIA	VITE - Salone della Barbatella	8 ottobre 11 ottobre	D.M. 22-09-97
LUCCA	LUCCA COMICS, LUCCA GAMES & LUCCA JUNIOR	27 marzo 29 marzo	D.DIR. 07-08-97 n. 12
LUCCA	LUCCA COMICS, LUCCA GAMES & LUCCA JUNIOR	27 ottobre 1° novembre	D.DIR. 07-08-97 n. 12
MACERATA	Motor show	11 aprile 13 aprile	D.DIR. 13-10-97 n. 95
MESSINA	CERIMONIA - Salone nazionale degli abiti da sposi e da cerimonie, arredamento, accessori	12 febbraio 15 febbraio	D.A. 23-07-97 n 1719
MESSINA	E.H.R.S. EUROPEAN HAM RADIO SICILIA - Mostra mercato nazionale di radiantismo, elettronica, strumentazione, informatica, componentistica, elettromeccanica, surplus	18 aprile 19 aprile	D.A. 23-07-97 n. 1716
MESSINA	ARCOBALENO - Fiera nazionale del tempo libero	9 maggio 17 maggio	D.A. 23-07-97 n. 1713
MESSINA	IL LIBRO Salone dell'editoria Mediterranea Rassegna della produzione editoriale siciliana e del Bacino del Mediterraneo	9 maggio 17 maggio	D.A. 23-07-97 n. 1714
MESSINA	LA BOTTEGA DELL'ANTIQUARIATO - Mostra mercato dell'antiquariato	23 maggio 3 giugno	D A 23-07-97 n. 1717
MESSINA	VIFLOR - Mostra mercato nazionale di florovivaismo, delle attrezzature complementari	9 ottobre 11 ottobre	D.A. 23-07-97 n. 1715
MESSINA	AGRO SUD - Mostra dei prodotti agroalimentari del Sud	28 novembre 8 dicembre	D.A. 23-07-97 n. 1718
MILANO	CHIBIMART - Mostra mercato dei prodotti tipici dell'artigianato	23 gennaio 26 gennaio	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
MILANO	W.I.T. WORLD INVESTMENT IN TURISM CONFERENCE & EXHIBITION - BORSA DEGL' INVESTIMENTI TURISTICI	24 febbraio 26 febbraio	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
MILANO	SMAU CADD - Mostra specializzata delle applicazioni tecniche, grafiche e di processo assistite da computer	25 febbraio 28 febbraio	D.G.R. 31-10-97 n. 32092

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Provvedimento di autorizzazione
MILANO	R - Salone del libro e della comunicazione religiosa	5 marzo 8 marzo	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
MILANO	PROMOTION EXPO	11 marzo 13 marzo	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
MILANO	FILO	1° aprile 3 aprile	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
MILANO	Salone del complemento d'arredo	16 aprile 21 aprile	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
MILANO	CHIBIMART - Mostra mercato dei prodotti tipici dell'artigianato	5 giugno 8 giugno	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
Milano	M.I.A.S. - Mercato italiano dell'articolo sportivo e del campeggio	28 giugno 30 giugno	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
MILANO	BIJOUX - Salone della bigiotteria	4 settembre 7 settembre	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
MILANO	SFORTEC	1° ottobre 6 ottobre	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
MILANO	B! COME BAMBINO - Salone della prima infanzia e del giocattolo prescolare ed estivo	2 ottobre 4 ottobre	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
MILANO	SMAUCOMM - Mostra convegno di tecnologie, sistemi e servizi per le telecomunicazioni	15 ottobre 19 ottobre	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
MILANO	LA MIA CASA - Esposizione dell'arredamentoe dell'abitare oggi	31 ottobre 8 novembre	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
MILANO	FILO	4 novembre 6 novembre	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
MILANO	Mediterraneo Private Label - Salone mediterraneo del prodotto a marchio del distributore	6 novembre 7 novembre	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
MILANO	EXPO VIP - Rassegna di prodotti, attrezzature e servizi per la ristorazione professionale di alto livello	6 novembre 10 novembre	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
MODENA	MODENANTIQUARIA	21 febbraio 1° marzo	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
MODENA	INCONTRI DI MERCERIA - Salone professionale della merceria e degli accessori moda	14 maggio 17 maggio	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
MODENA	SKIPASS - Sports e turismo invernali	29 ottobre 1° novembre	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
MODENA	GRAN MERCATO DELL'ANTICO DEBALLAGE - 7,8, NOVECENTO	18 novembre 22 novembre	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
MODENA	Country Life Uno stile di vita in mostra	28 novembre 6 dicembre	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
MONTALCINO (SI)	Settimana del miele - Mostra mercato nazionale dei prodotti alveare	4 settembre 6 settembre	D.G.M. 06-08-97 n. 236
MONTICHIARI (BS)	Fiera agricola zootecnica nazionale	7 marzo 15 marzo	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
MONTICHIARI (BS)	M.U. & A.P. - Macchine utensili ed automazioni produttive	28 marzo 31 marzo	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
MONTICHIARI (BS)	RASSEGNA ANTIQUARIA	7 novembre 15 novembre	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
MURAZZANO (CN)	MOSTRA OVINI DI RAZZA DELLE LANGHE	20 agosto 21 agosto	D.G.R. 06-08-97 n. 201-21930
NAPOLI	TUTTO SPOSI - Abiti da sposa, arredamento, corredi, servizi per sposi	10 gennaio 18 gennaio	D.G.R. 10-10-97 n. 7957

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Provvedimento di autorizzazione
NAPOLI	SIVEL - Salone dei vini e dei liquori	30 gennaio 5 febbraio	D.G.R. 10-10-97 n. 7957
NAPOLI	CATERING - Salone dei prodotti per alberghi, ristoranti, bar e comunita'	30 gennaio 5 febbraio	D.G.R. 10-10-97 n. 7957
NAPOLI	EXPOSUDHOTEL - Salone internazionale delle attrezzature alberghiere-turistiche e di pubblico esercizio per il Mezzogiorno e l'Oltremare	30 gennaio 5 febbraio	D.G.R. 10-10-97 n. 7957
NAPOLI	MOSTRA DEL LIBRO «GALASSIA GUTENBERG» - Mostra mercato del libro	19 febbraio 23 febbraio	D.G.R. 10-10-97 n. 7957
NAPOLI	DENTAL MEDITERRANEA - Salone Mediterraneo scientifico odontotecnico e prodotti affini	20 febbraio 22 febbraio	D.G.R. 10-10-97 n. 7957
NAPOLI	MEDITER PAK - Mostra mediterranea delle tecnologie e dei prodotti per imballaggio, confezionamento, industria alimentare chimico farmaceutico e trasporti industriali interni	26 marzo 29 marzo	D.G.R. 10-10-97 n. 7957
NAPOLI	Show Motori, Sport Vacanze	16 aprile 26 aprile	D.G.R. 10-10-97 n. 7957
NAPOLI	MEDIEL - Salone mediterraneo dell'elettronica, elettrotecnica e dell'illuminazione	8 maggio 11 maggio	D.G.R. 10-10-97 n. 7957
NAPOLI	PHILATELICA - Mostra mercato di filatelia numismatica, cartoline e tele-card	23 maggio 24 maggio	D.G.R. 10-10-97 n. 7957
NAPOLI	Bienale del mare	3 ottobre 11 ottobre	D.G.R. 10-10-97 n. 7957
NAPOLI	SAMUTIC - Salone macchine per ufficio telematica, informatica, comunicazioni sociali	27 ottobre 1 novembre	D.G.R. 10-10-97 n. 7957
NAPOLI	NAPOLI ANTIQUARIA - Mostra mercato antiquariato moderno	14 novembre 22 novembre	D.G.R. 10-10-97 n. 7957
NAPOLI	CASA IN FIERA - Mostra mercato dell'arredamento, oggettistica, arte regalo, artigianato italiano ed estero Il Verde	14 novembre 22 novembre	D.G.R. 10-10-97 n. 7957
NAPOLI	MEDITERINTEC - Mostra mediterranea dell'innovazione tecnologica	8 dicembre 12 dicembre	D.G.R. 10-10-97 n. 7957
NAPOLI	PHILATELICA - Mostra mercato di filatelia numismatica, cartoline e tele-card	12 dicembre 13 dicembre	D.G.R. 10-10-97 n. 7957
OFFIDA (AP)	Mostra mercato del vino dei colli piceni	3 settembre 7 settembre	D.DIR. 13-10-97 n. 95
PADOVA	CHOPPER & CUSTON SHOW	9 gennaio 11 gennaio	D.G.R. 09-10-97 n. 96
PADOVA	MICAPP - Mostra informativo commerciale articoli promozionali e da premiazione	23 gennaio 26 gennaio	D.G.R. 09-10-97 n. 96
PADOVA	PADOVANTIQUARIA - Mostra mercato d'arte antica	31 gennaio 8 febbraio	D.G.R. 09-10-97 n. 96
PADOVA	BICI - Salone della bicicletta e dintorni	13 febbraio 16 febbraio	D.G.R. 09-10-97 n. 96
PADOVA	ELETTRICITA' SICURA - Mostra del materiale elettrico sicuro	27 febbraio 1° marzo	D.G.R. 09-10-97 n. 96
PADOVA	Fiera italiana della subfornitura tecnica	11 marzo 15 marzo	D.G.R. 09-10-97 n. 96
PADOVA	VENETOMECCANICA - Salone delle tecnologie meccaniche	11 marzo 15 marzo	D.G.R. 09-10-97 n. 96

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Provvedimento di autorizzazione
PADOVA	ANTIQUARIA - Fiera mercato dell'antiquariato	25 aprile 3 maggio	D.G.R. 09-10-97 n. 96
PADOVA	CASA SU MISURA - Mostra mercato arredo e complementi	3 ottobre 11 ottobre	D.G.R. 09-10-97 n. 96
PADOVA	LEGNO - Salone di macchine, prodotti e tecnologie per l'industria del legno e del mobile	23 ottobre 25 ottobre	D.G.R. 09-10-97 n. 96
PADOVA	TUTTINFIERA - Fiera mercato dell'hobby e del tempo libero	31 ottobre 1° novembre	D.G.R. 09-10-97 n. 96
PADOVA	AUTO E MOTO D'EPOCA	7 novembre 8 novembre	D.G.R. 09-10-97 n. 96
PADOVA	AUTO E MOTO D'EPOCA	14 novembre 15 novembre	D.G.R. 09-10-97 n. 96
PALERMO	MEDIEDIL - MEDIAMBIENTE - Mostra macchine, materiali per l'edilizia e per la casa - Rassegna campionaria per l'ambiente	4 marzo 8 marzo	D.A. 23-07-97 n. 1723
PALERMO	MEDIVACANZE - Mostra mercato della nautica vacanze, sport e tempo libero	29 marzo 5 aprile	D.A. 23-07-97 n. 1722
PALERMO	MEDIAL - Rassegna dell'alimentazione italiana	7 ottobre 11 ottobre	D.A. 23-07-97 n. 1721
PALERMO	MEDILIBRO - Mostra-mercato dell'editoria, delle biblioteche, delle tecnologie informatiche ed editoriali	4 novembre 9 novembre	D.A. 23-07-97 n. 1724
PALERMO	MEDIMOBIL - Mostra mercato del mobile e dell'arredamento	28 novembre 6 dicembre	D.A. 23-07-97 n. 1725
PARMA	QUOTA - Salone nazionale della montagna, dell'ambiente e della natura	2 aprile 5 aprile	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
PARMA	Country Life - Uno stile di vita in mostra	18 aprile 26 aprile	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
PARMA	CIBUS DOLCE - Salone nazionale dell'alimentazione dolciaria	7 maggio 11 maggio	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
PARMA	SUBFORNITURA - Salone delle lavorazioni industriali per conto terzi	20 maggio 23 maggio	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
PARMA	BAGARRE - Gran mercato dei mercati del collezionismo ed antichita'	22 maggio 24 maggio	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
PARMA	MONDO NATURA - Salone del camper, caravan, campeggio e turismo all'aria aperta	5 settembre 13 settembre	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
PENNABILLI (PS)	Mostra-mercato nazionale d'antiquariato	28 giugno 26 luglio	D.DIR. 13-10-97 n. 95
PESARO	SAMP - Salone del mobile	27 maggio 1° giugno	D.DIR. 13-10-97 n. 95
PESARO	SMAVI - Salone marchigiano allestimenti veicoli industriali	24 ottobre 25 ottobre	D.DIR. 13-10-97 n. 95
PESCIA (PT)	Biennale del fiore	5 settembre 13 settembre	D.G.M. 11-09-97 n. 605
PIACENZA	APIMELL - Mostra mercato nazionale di apicoltura, dei prodotti e delle attrezzature connesse	6 marzo 8 marzo	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
PIACENZA	SEMINAT - Esposizione nazionale delle sementi, delle piante agrarie e ornamentali e delle attrezzature connesse	6 marzo 8 marzo	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
PIACENZA	MOMEC PIACENZA - Mostra mercato nazionale di coniglicoltura e delle attrezzature per l'allevamento	27 marzo 29 marzo	D.G.R. 07-10-97 n. 1780

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Provvedimento di autorizzazione
PIACENZA	Mostra mercato nazionale vacanze e tempo libero, turismo, sports VACANZE E TEMPO LIBERO	18 aprile 26 aprile	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
PIACENZA	TELERADIO - Mostra mercato nazionale del materiale radiantistico e delle telecomunicazioni	12 settembre 13 settembre	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
PIACENZA	Manifestazioni Zootecniche Piacentine - Genelat - Rassegna di genetica e zootecnia da latte	27 novembre 29 novembre	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
PORDENONE	SAMUMETAL - Salone delle macchine, utensili per la lavorazione dei metalli	12 febbraio 16 febbraio	D.M. 22-09-97
PORDENONE	ORTO GIARDINO - Floricoltura, vivaistica, orticoltura, attrezzature per giardini, parchi	7 marzo 15 marzo	D.M. 22-09-97
PORDENONE	Fiera nazionale del radioamatore, dell'elettronica, dell'Hi-Fi	1° maggio 3 maggio	D.M. 22-09-97
PORDENONE	FIERAMOTORI - Salone auto, moto, attrezzature, accessori	13 novembre 15 novembre	D.M. 22-09-97
PORDENONE	FIERAMOTORI - Salone auto, moto, attrezzature, accessori	20 novembre 22 novembre	D.M. 22-09-97
PRAMAGGIORE (VE)	Mostra nazionale campionaria dei vini	17 aprile 1° maggio	D.G.R. 09-10-97 n. 96
REGGIO EMILIA	Mostra nazionale dell'antiquariato «Oro, incenso e antico» Sinfonia antiquaria	24 gennaio 1° febbraio	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
REGGIO EMILIA	ANTIQUARIALAND	17 aprile 19 aprile	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
REGGIO EMILIA	SALONE DEL CAVALLO	21 maggio 24 maggio	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
RICCIONE (FO)	Raduno numismatico nazionale	5 settembre 6 settembre	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
RIMINI	NAUTEX - Salone nautico di Primavera	21 febbraio 1° marzo	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
RIMINI	ENADA PRIMAVERA - Mostra dell'automatico da divertimento	12 marzo 15 marzo	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
RIMINI	GIO-SUN - Salone del giocattolo estivo e dei giochi all'aria aperta	9 ottobre 11 ottobre	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
RIMINI	PARK SHOW - Mostra delle attrazioni e componenti per parchi di divertimento, parchi acquatici e luna-parks	21 ottobre 24 ottobre	D.G.R. 07-10-97 n. 1780
RIVA DEL GARDA (TN)	Expo Riva Schuh	10 gennaio 14 gennaio	D.G.P. 04-07-97 n. 7106
RIVA DEL GARDA (TN)	Expo Riva Hotel	25 febbraio 28 febbraio	D.G.P. 04-07-97 n. 7106
RIVA DEL GARDA (TN)	Expo Riva Schuh	6 giugno 10 giugno	D.G.P. 12-09-97 n. 10053
ROSIGNANO MARITTIMO (LI)	DANCE MEETING	15 maggio 17 maggio	D.DIR. 28-08-97 n. 104
SABBIONETA (MN)	Mostra mercato dell'antiquariato	19 aprile 3 maggio	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
SACILE (PN)	SAGRA DEI OSEI - Mercato esposizione nazionale Uccelli	16 agosto 16 agosto	D.M. 22-09-97
SALUZZO (CN)	Mostra nazionale di Antiquariato di Saluzzo	9 maggio 17 maggio	D.G.R. 06-08-97 n. 201-21930

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Provvedimento di autorizzazione
SALUZZO (CN)	Mostra nazionale di Artigianato, Arredamento - Antiquariato di Saluzzo	12 settembre 27 settembre	D.G.R. 06-08-97 n. 202-21930
SAN MINIATO (PI)	Mostra mercato nazionale del tartufo bianco	14 novembre 29 novembre	D.DIR. 24-09-97 n. 1
SANREMO (IM)	MOAC - Mostra esposizione nazionale dell'artigianato	21 agosto 30 agosto	D.G.R. 03-10-97 n. 3830
SANT'AGATA FELTRIA (PS)	Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato e dei prodotti agro-silvo pastorali	4 ottobre 4 ottobre	D.DIR. 13-10-97 n. 95
SANT'AGATA FELTRIA (PS)	Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato e dei prodotti agro-silvo pastorali	11 ottobre 11 ottobre	D.DIR. 13-10-97 n. 95
SANT'AGATA FELTRIA (PS)	Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato e dei prodotti agro-silvo pastorali	18 ottobre 18 ottobre	D.DIR. 13-10-97 n. 95
SANT'AGATA FELTRIA (PS)	Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato e dei prodotti agro-silvo pastorali	25 ottobre 25 ottobre	D.DIR. 13-10-97 n. 95
SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	MARMOMACCHINE	18 settembre 26 settembre	D.G.R. 09-10-97 n. 96
SANT'ANGELO IN VADO (PS).	Mostra nazionale del tartufo	11 ottobre 25 ottobre	D.DIR. 13-10-97 n. 95
SANT'ANGELO IN VADO (PS)	Fiera nazionale dei cani da tartufo	25 ottobre 25 ottobre	D.DIR. 13-10-97 n. 95
SARTIRANA LOMELLINA (PV)	Mostra mercato dell'antiquariato Castello di Sartirana	13 settembre 27 settembre	D.G.R. 12-09-97 n. 2289
SESTINO (AR)	CHIANINA - Mostra nazionale degli allevamenti bovini di Razza Chianina allo stato semibrado e stabulazione	27 settembre 29 settembre	D.G.M. 31-07-97 n. 315
SIENA	Settimana dei vini	9 maggio 6 giugno	D.G.M. 03-09-97 n. 1542
SIENA	Settimana Nazionale dell'Olio	30 novembre 6 dicembre	D.G.M. 05-11-97 n. 1856
TORINO	EXPOCASA - EXPOVIVRE - Salone delle arti domestiche, del mobile e dell'arredamento	13 febbraio 22 febbraio	D.G.R. 06-08-97 n. 201-21930
TORINO	ENTIMPRESA - Mostra convegno sull'economia degli Enti Locali e delle Regioni	3 marzo 6 marzo	D.G.R. 06-08-97 n. 201-21930
TORINO	ITALMEDICA - Mostra convegno di prodotti e servizi per la sanita'	11 marzo 14 marzo	D.G.R. 06-08-97 n. 201-21930
TORINO	EXPOVACANZE - Mostra-mercato delle vacanze e del turismo	11 marzo 15 marzo	D.G.R. 06-08-97 n. 201-21930
TORINO	METALFORM - Salone sulle tecnologie della deformazione e della lamiera	1° aprile 4 aprile	D.G.R. 06-08-97 n. 201-21930
TORINO	MF MODELFORM - Salone della modellazione e degli stampi	1° aprile 4 aprile	D.G.R. 06-08-97 n. 201-21930
TORINO	MP - Meeting Point della ricerca e della tecnologia	1° aprile 4 aprile	D.G.R. 06-08-97 n. 201-21930
TORINO	VIVERE NEL VERDE - Rassegna di ambiente e giardini	8 maggio 17 maggio	D.G.R. 06-08-97 n. 201-21930
TORINO	Salone nazionale del Libro	21 maggio 26 maggio	D.G.R. 06-08-97 n. 201-21930
TORINO	RADIO EXPO TORINO	23 maggio 24 maggio	D.G.R. 06-08-97 n. 201-21930

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Provvedimento di autorizzazione
TORINO	INFOMOBILITY - Mostra convegno sui servizi di informazione per i sistemi intelligenti di trasporto	3 giugno 5 giugno	D.G.R. 06-08-97 n. 201-21930
TORINO	VIABILITA' - Mostra convegno sulla viabilità e manutenzione stradale	3 giugno 5 giugno	D.G.R. 06-08-97 n. 201-21930
TORINO	ARTISSIMA - Fiera d'arte moderna e contemporanea	17 settembre 20 settembre	D.G.R. 06-08-97 n. 201-21930
TORINO	Salone dell'arte dolciaria - Rassegna dei prodotti dolciari finiti, dei prodotti di trasformazione, del packaging e delle tecnologie di settore	19 settembre 22 settembre	D.G.R. 06-08-97 n. 201-21930
TORINO	MINERALEXPO - Mostra dei Minerali	25 settembre 27 settembre	D.G.R. 06-08-97 n. 201-21930
TORINO	Salone della Musica Torino	8 ottobre 13 ottobre	D.G.R. 06-08-97 n. 201-21930
TORINO	SHOW MONT- Salone della montagna	30 ottobre 8 novembre	D.G.R. 06-08-97 n. 201-21930
TORINO	ELOGIO ALL'OROLOGIO PREZIOSA - Mostra scambio di orologi da collezione proposte ed idee del dettaglio orafo piemontese	18 novembre 22 novembre	D.G.R. 06-08-97 n. 201-21930
TORINO	TECNITEX - Mostra convegno del tessile tecnico	18 novembre 20 novembre	D.G.R. 06-08-97 n. 201-21930
TORINO	ABILITY - Tecnologie e volontariato: aziende, progetti e associazioni al servizio del sociale	27 novembre 29 novembre	D.G.R. 06-08-97 n. 201-21930
TORINO	RESTRUCTURA - Salone della costruzione e ristrutturazione edilizia	2 dicembre 5 dicembre	D.G.R. 06-08-97 n. 201-21930
TORINO	HOBBYTRONICA - Salone italiano della multimedialita' per la famiglia	4 dicembre 8 dicembre	D.G.R. 06-08-97 n. 201-21930
TRENTO	Mostra mercato dell'agricoltura di montagna	20 marzo 22 marzo	D.G.P. 04-07-97 n. 7106
TRIESTE	FIERA DEL MARE - Mostra nazionale della nautica da diporto	27 marzo 31 marzo	D.M. 22-09-97
TRIESTE	4T - Trieste Trade Technology Transfer	9 novembre 11 novembre	D.M. 22-09-97
UDINE	AGRIEST - Mostra delle macchine e dei prodotti per l'agricoltura	29 gennaio 2 febbraio	D.M. 22-09-97
UDINE	ALIMENTA - Salone dell'agroalimentare e della ristorazione	7 marzo 11 marzo	D.M. 22-09-97
UDINE	HOBBY SPORT TURISMO TEMPO LIBERO	23 aprile 27 aprile	D.M. 22-09-97
UDINE	CASA MODERNA	26 settembre 5 ottobre	D.M. 22-09-97
UDINE	IDEANATALE - Manifestazione dell'artigianato artistico e regalo natalizio	13 novembre 16 novembre	D.M. 22-09-97
URBINO (PS)	Mostra nazionale dell'Artigianato artistico	1° agosto 31 agosto	D.DIR. 13-10-97 n. 95
VALDOBBIADENE (TV)	Mostra nazionale dello spumante	11 settembre 15 settembre	D.G.R. 09-10-97 n. 96
VALENZA (AL)	VALENZA GIOIELLI - Edizione primavera	7 marzo 10 marzo	D.G.R. 06-08-97 n. 201-21930

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Provvedimento di autorizzazione
VALENZA (AL)	VALENZA GIOIELLI - Edizione autunno	3 ottobre 7 ottobre	D.G.R. 06-08-97 n. 201-21930
VAPRIO D'ADDA (MI)	Mostra Mercato dell'Antiquariato	18 ottobre 1° novembre	D.G.R. 31-10-97 n. 32092
VERONA	Fast Filati, accessori, servizi, tecnologie per l'industria della calzetteria	4 giugno 7 giugno	D.G.R. 09-10-97 n. 96
VERONA	MONDOLUCE - Salone dell'illuminazione decorativa d'interni	10 settembre 14 settembre	D.G.R. 09-10-97 n. 96
VERONA	Mostra professionale dei mobili ed arredamenti prodotti nelle Tre Venezie	10 settembre 14 settembre	D.G.R. 09-10-97 n. 96
VERONA	M.AR.CO. - Mostra convegno sull'impiego dll'aria compressa	24 settembre 28 settembre	D.G.R. 09-10-97 n. 96
VERONA	GRANTOUR - BUS & BUS BUSINNES - Salone nazionale dell'autobus e del turismo su gomma - Workshop turistico nazionale	27 ottobre 30 ottobre	D.G.R. 09-10-97 n. 96
VERONA	JOB-SCUOLA, orientamento e formazione	26 novembre 28 novembre	D.G.R. 09-10-97 n. 96
VICENZA	Salone degli argenti	11 gennaio 18 gennaio	D.G.R. 09-10-97 n. 96
VICENZA	DENTALTECNICA - Congresso nazionale ANTLO	19 marzo 22 marzo	D.G.R. 09-10-97 n. 96
VICENZA	Microelettronica, componenti sistemi, applicazioni	14 maggio 16 maggio	D.G.R. 09-10-97 n. 96
VICENZA	OROMACCHINE	13 giugno 18 giugno	D.G.R. 09-10-97 n. 96
VICENZA	Salone della gemmologia	13 giugno 18 giugno	D.G.R. 09-10-97 n. 96
VICENZA	Salone degli argenti	12 settembre 16 settembre	D.G.R. 09-10-97 n. 96
VICENZA	VICENZA ANTIQUARIA - Salone dell'antiquariato e del libro antico	1° ottobre 4 ottobre	D.G.R. 09-10-97 n. 96
VICENZA	NUMISMATA ITALIA	2 ottobre 4 ottobre	D.G.R. 09-10-97 n. 96
VICENZA	CONISAT EXPO - Salone delle tecnologie TV via satellite	15 ottobre 18 ottobre	D.G.R. 09-10-97 n. 96
VICENZA	Salone nazionale del vino novello	5 novembre 6 novembre	D.G.R. 09-10-97 n. 96

MOSTRE, ESPOSIZIONI NAZIONALI

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Provvedimento di autorizzazione
GENOVA	Esposizione canica europea	23 aprile 26 aprile	D.G.R. 03-10-97 n. 3830
SANREMO (IM)	Mostra Felina	7 marzo 8 marzo	D.G.R. 03-10-97 n. 3830
SANREMO (IM)	Esposizione canina - Prova di agility	9 aprile 11 aprile	D.G.R. 03-10-97 n. 3830

97A10014

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 4 dicembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente dell'Università, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed in particolare l'art. 17;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed in particolare l'art. 11;

Veduti i decreti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 novembre 1996 e 5 febbraio 1997 «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze dell'educazione», pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1997 e n. 74 del 29 marzo 1997;

Veduta la delibera adottata nella riunione del 18 giugno 1997, approvata dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione nelle riunioni del 27 giugno 1997, con la quale il Consiglio della facoltà di scienze della formazione ha provveduto ad adeguare l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze dell'educazione ai decreti ministeriali sopra citati;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduta la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 2208 del 30 ottobre 1997;

Ravvisata la necessità di adeguarsi alla indicazione contenuta nella predetta nota ministeriale;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 16;

Decreta:

Lo statuto della Libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e successive modificazioni, al capo III, sezione V «Norme speciali per la facoltà di scienze della formazione», relativamente al corso di laurea in scienze dell'educazione, a decorrere dall'anno accademico 1998/1999 è modificato come segue:

Alla Tabella 3 - Insegnamenti del secondo biennio - Indirizzo «Educatori professionali», gli insegnamenti della lettera *b)* «Insegnamenti di area filosofica» e gli insegnamenti della lettera *h)* «Insegnamenti riguardanti la conservazione, la documentazione, la comunicazione delle forme della cultura» vengono così sostituiti:

b) Insegnamenti di area filosofica:

Estetica	M07D
Bioetica	M07C
Filosofia morale	M07C
Filosofia del linguaggio	M07E
Filosofia politica	Q01A
Storia delle dottrine politiche	Q01B

h) Insegnamenti riguardanti la conservazione, la documentazione, la comunicazione delle forme della cultura:

Letteratura per l'infanzia	M09D
Metodologia e critica dello spettacolo	L26A
Letterature comparate	L12D
Storia della lingua italiana	L11A
Letteratura italiana	L12A
Letteratura francese contemporanea	L16A
Letteratura inglese contemporanea	L18A
Letteratura spagnola contemporanea	L17A
Letteratura tedesca contemporanea	L19A
Letteratura russa contemporanea	L21B
Filmologia	L26B
Semiologia del cinema e degli audiovisivi	L26B
Metodologia dell'educazione musicale	L27B
Storia delle tecniche artistiche	L25D
Bibliografia e biblioteconomia	M13X
Museologia	L25D
Storia del teatro e dello spettacolo	L26A
Storia e critica del cinema	L26B
Storia dell'arte moderna	L25B
Storia della musica moderna e contemporanea	L27B
Documentazione	M12A
Storia della scienza	M08E
Linguistica generale	L09A
Storia e istituzioni dell'Africa	Q06A
Storia e istituzioni dell'Asia	Q06B
Storia e istituzioni dell'America latina	Q03X

Alla Tabella 4 - Insegnamenti del secondo biennio - Indirizzo «Esperti nei processi di formazione», gli insegnamenti della lettera *a)* «Insegnamenti di area pedagogica» e gli insegnamenti della lettera *c)* «Insegnamenti di area psicologica» vengono così sostituiti:

a) Insegnamenti di area pedagogica:

Pedagogia sociale	M09A
Educazione degli adulti	M09A
Pedagogia interculturale	M09A
Educazione comparata	M09B
Didattica generale	M09C
Metodologia e tecnica del lavoro di gruppo	M09C
Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento	M09C

c) Insegnamenti di area psicologica:

Psicologia sociale	M11B
Psicologia dell'educazione	M11A
(oppure Psicopedagogia)	M09A
Psicologia del lavoro	M11C
Psicologia dei gruppi	M11B
Psicologia dell'orientamento scolastico e professionale	M11C
Psicologia delle comunicazioni sociali	M11B
Psicologia del lavoro	M11C
Psicologia della formazione	M11B

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 4 dicembre 1997

Il rettore: Bo

97A10105

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 25 novembre 1997.

Istituzione del diploma universitario in viticoltura ed enologia.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di agraria del 30 gennaio 1997;

Vista la delibera del senato accademico del 17 marzo 1997;

Considerata l'urgenza di adeguare il diploma universitario in tecnologie alimentari orientamento viticoltura ed enologia al decreto ministeriale 4 novembre 1996;

Considerato che l'attività del consiglio di amministrazione, in conseguenza della sentenza del T.A.R. Sicilia del 30 maggio 1997, depositata il 9 giugno 1997, intervenuto sullo statuto dell'Università, è stata sospesa;

Decreta

di adeguare lo statuto del diploma universitario in tecnologie alimentari orientamento viticoltura ed enologia, con sede a Marsala, al decreto ministeriale 4 novembre 1996.

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA

Art. 1.

Presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Palermo è istituito il diploma universitario in viticoltura ed enologia.

Il corso di studi ha durata triennale.

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il Consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, 4° comma della legge n. 341/1990.

A norma della legge 10 aprile 1991, n. 129, il diploma universitario in viticoltura ed enologia dà diritto al titolo di enologo.

Art. 2.

Corsi di laurea e di diploma universitario affini

Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario in viticoltura ed enologia è dichiarato strettamente affine ai corsi di diploma universitario in produzioni vegetali, tecnologie alimentari e biotecnologie agro-industriali della facoltà di agraria Tabella XXXI-*quater, Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992), e strettamente affine ai corsi di laurea in scienze e tecnologie agrarie (tabella XXXI *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 1994) in scienze e tecnolo-

gie alimentari (tabella XXXI-*bis Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 1994), ed in scienze agrarie tropicali e subtropicali.

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario ai corsi di laurea sopracitati ed a quelli di altre facoltà, il Consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente la facoltà, potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti dei corsi di laurea; la facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed abilitati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il Consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti da altri corsi di diploma universitario o corsi di laurea anche di altre facoltà al corso di diploma in viticoltura ed enologia, il Consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi. Particolare attenzione sarà rivolta dalle facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nel corso di diploma.

Art. 3.

Articolazione del corso degli studi

La durata degli studi del corso di diploma universitario in viticoltura ed enologia è fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende 1800 ore; di cui almeno 200 dedicate al tirocinio e/o elaborato finale.

L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da un massimo di tre moduli coordinati, eventualmente impartita da più docenti. Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità dell'accertamento saranno definite dal Consiglio di facoltà. Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalità di esame stabilite dal Consiglio di facoltà. La facoltà, nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti, farà ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tra 15 e 18. L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso di studi sono articolati nelle aree didattiche indicate nell'art. 6.

Art. 4.

Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il Consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal 2° comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il Consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 1;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei settori scientifico-disciplinari definiti nel decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 n. 112 (supplemento ordinario alla G.U. n. 184 dell'8 agosto 1994);

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche.

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 5.

Docenza

La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal Consiglio della facoltà ai professori di ruolo dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settore ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste negli statuti delle singole università.

Art. 6.

Articolazione del diploma universitario in viticoltura ed enologia

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore e settori scientifico disciplinari attinenti.

Area 1 - Matematica e fisica (150 ore).

Settori: A01B, A01C, A01D, A02A, A02B, A03X, A04A, B01A, B01B, K05A, K05B, S01A.

Area 2 - Chimica (150 ore).

Settori: C01A, C02X, C03X, C05X, G07A.

Area 3 - Scienza del suolo e biochimica agraria (100 ore).

Settori: G07A, G07B.

Area 4 - Biologia e fisiologia della vite (100 ore).

Settori: E01C, E01E, E01A, E01B, G07A, G02B.

Area 5 - Area economica e legislazione vitivinicola (100 ore).

Settori: G01X, N03X.

Area 6 - Tecnologia alimentare (50 ore).

Settori: G08A.

Area 7 - Microbiologia generale ed enologica (100 ore).

Settori: G08B.

Area 8 - Enologia (200 ore).

Settori: G05B, G08A.

Area 9 - Analisi chimiche, fisiche sensoriali e microbiologiche dei prodotti dell'industria enologica (150 ore).

Settori: G08A, G08B, G07A.

Area 10 - Scienza e tecnica della produzione viticola (200 ore).

Settori: G02A, G02B, G05B, G04X.

Area 11 - Difesa della vite (100 ore).

Settori: G06B, G06A.

Le rimanenti ore saranno destinate dalla facoltà alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilità di scelta per gli studenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 25 novembre 1997

Il rettore: GULLOTTI

97A10104

DECRETO RETTORALE 5 dicembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici;

Vista la legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (Consiglio di facoltà, seduta del 6 giugno 1997; Senato accademico seduta del 1ª luglio 1997;

Considerato che l'attività del Consiglio di amministrazione, in conseguenza della sentenza del TAR Sicilia del 30 maggio 1997, depositata il 9 giugno 1997, intervenuta sullo statuto dell'Università, è stato sospesa;

Decreta:

L'approvazione del corso di laurea in lingue e letterature straniere nuova tabella IX della facoltà di scienze della formazione.

Per il passaggio dal primo al secondo biennio sono confermate modalità e propedeuticità attualmente in vigore:

a) lo studente può chiedere di portare a quattro le annualità della seconda lingua. In tale caso le annualità complessive passano a 20, o anche a 21 nel caso in cui (indirizzo Filologico-Letterario) la seconda lingua quadriennalizzata presupponga un secondo esame di filologia;

b) possono essere quadriennalizzate lingua e letteratura francese, lingua e letteratura inglese.

Il presente decreto sarà pubblicao nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 5 dicembre 1997

Il rettore: GULLOTTI

97A10163

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 20 novembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti i decreti ministeriali 2 ottobre 1995 e 27 febbraio 1997, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* 17 giugno 1996 n. 140 e 8 maggio 1997 n. 105, relativi a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in lingue e letterature straniere;

Considerata la necessità di modificare la tabella IX, relativa al corso di laurea in lingue e letterature straniere;

Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127 ed in particolare l'art. 17 commi 95, 101 e 119;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico nella seduta del 18 giugno 1997, acquisiti i pareri favorevoli del Consiglio della facoltà di lettere e filosofia e del Consiglio di amministrazione;

Vista la circolare ministeriale 5 agosto 1997, n. 2079;

Vista la ministeriale 29 ottobre 1997, prot. n. 2299, con la quale si autorizza l'istituzione del corso di laurea in lingue e letterature straniere;

Considerato che il corso di laurea di cui trattasi entrerà in vigore dall'anno accademico 1998/1999 (1° novembre 1998 - 31 ottobre 1999);

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con il decreto indicato in premessa, è ulteriormente modificato come segue:

CORSO DI LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

1 - *Afferenza:*

Il corso di laurea in lingue e letterature straniere afferisce alla facoltà di lettere e filosofia.

2 - *Accesso al corso di laurea:*

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

3 - *Finalità del corso di laurea:*

Il corso di laurea in lingue e letterature straniere ha lo scopo di assicurare la preparazione per le funzioni ed attività che possono essere svolte dai laureati del settore delle lingue moderne eventualmente definite dalla normativa nazionale e comunitaria. In particolare il corso di laurea ha lo scopo di fornire le competenze scientifico-professionali pertinenti all'ambito delle lingue e delle letterature, culture, istituzioni e civiltà straniere, necessarie per operare nella scuola di ogni ordine e grado, nell'editoria, nel turismo, nei rapporti internazionali, nella promozione della cultura italiana all'estero e nell'informazione.

4 - *Durata e articolazione del corso di laurea:*

La durata del corso di laurea in lingue e letterature straniere è fissata in quattro anni.

Il numero delle annualità complessive sarà di 19.

Il corso di laurea si articola in due bienni.

Il primo biennio, comune a tutti gli indirizzi, comprende nove annualità.

Il secondo biennio è di specializzazione e si articola in indirizzi, ciascuno dei quali comprende dieci annualità.

Eventuali annualità aggiuntive indispensabili alla formazione dell'indirizzo scelto saranno definite dai consigli delle strutture competenti.

I consigli delle strutture competenti determineranno le modalità di passaggio dal primo al secondo biennio.

5 - *Lingue e letterature straniere:*

Il corso di laurea prevede quattro annualità della prima lingua e letteratura straniera (lingua quadriennale) e tre annualità della seconda lingua e letteratura straniera (lingua triennale).

Lo studente può chiedere di portare a quattro le annualità della seconda lingua e letteratura straniera (lingua quadriennalizzata), e di aggiungere due o tre annualità di una terza lingua e letteratura straniera, secondo modalità specifiche definite, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, dagli organismi competenti, sentite le strutture interessate.

Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua, le cui modalità e propedeuticità sono determinate dal consiglio della struttura didattica competente.

6 - *Biennio comune:*

Il biennio comune prevede le seguenti nove annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una dell'area disciplinare di italianistica (letteratura italiana), cui va fatta precedere come propedeutica una prova scritta, le cui modalità sono stabilite dalle strutture competenti;

una dell'area disciplinare di scienze storiche (storia medievale o moderna o contemporanea);

una dell'area disciplinare di scienze del linguaggio;

una dell'area disciplinare di scienze glottodidattiche;

filologia afferente alla lingua quadriennale.

7 - *Biennio di specializzazione.*

Il biennio di specializzazione si articola in quattro indirizzi:

drammaturgico;

filologico-letterario;

linguistico-glottodidattico;

storico-culturale.

Nel quadro delle vigenti norme sull'autonomia universitaria, la facoltà potrà attivare altri indirizzi confacenti alla propria programmazione, al mercato del lavoro e alle risorse disponibili.

La Facoltà potrà istituire indirizzi diversi da quelli sopra elencati, in base a proprie specifiche esigenze e sulla base degli insegnamenti attivati.

Per risorse umane disponibili si intendono anche quelle mutuabili da altre facoltà dell'Università di Ferrara.

Ogni indirizzo comprende le seguenti dieci annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua:

cinque caratterizzanti dell'indirizzo, stabilite dal consiglio della struttura didattica competente;

sulla base delle finalità specifiche di ogni indirizzo, delle disponibilità effettive dei docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonché delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea;

due a scelta libera da parte dello studente.

8 - *Aree disciplinari:*

Gli insegnamenti della facoltà sono raggruppati nelle seguenti aree disciplinari:

a) lingue e letterature straniere (un'area disciplinare per ogni lingua e letteratura: anglistica, francesistica, germanistica, ecc.) (settori scientifico-disciplinari L06E, L09C, L09E, L09F, L09G, L10B, L10C, L13A, L13B, L13D, L14B, L14C, L14D, L16A, L16B, L17A, L17B, L17C, L17D, L18A, L18B, L18C, L19A, L19B, L20B, L20C, L21A, L21B, L21C, L21D, L22A, L22B, L22C, L22D, L23A, L23B, L23C, L23D, L24A, L24B, L24C, L24D, L24E);

b) scienze filologiche (settori scientifico-disciplinari L05A, L05C, L06A, L06B, L06E, L09C, L09E, L09F, L09G, L10A, L10B, L10C, L10D, L11B, L13A, L13B, L13C, L14B, L14C, L14D, L16A, L16B, L17A, L17C, L18A, L20A, L21A, L22A, L23A, L23B);

c) scienze della letteratura (settori scientifico-disciplinari L12C, L12D, M07D);

d) scienze storico-culturali (settori scientifico-disciplinari L16A, L17A, L17D, L18A, L18B, L19A, L21B, M03A, M03B, M05X);

e) scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo (settori scientifico-disciplinari L05G, L05H, L05I, L23E, L25A, L25B, L25C, L25D, L26A, L26B, L27A, L27B, L27C);

f) scienze della comunicazione (settori scientifico-disciplinari Q05A, Q05B, Q05C, Q05D, Q05E);

g) scienze geografiche (settori scientifico-disciplinari M06A, M06B, P01G, P0VH, P01J);

h) scienze dell'educazione (settori scientifico-disciplinari M09A, M09B, M09C, M09D, M09E, M09F, M10A, M11A, M11B, M11C, M11D);

i) scienze filosofiche (settori scientifico-disciplinari L13F, L13G, L23H, M07A, M07B, M07C, M07D, M08A, M08B, M08C, M08D, M08B, Q01A, Q01B);

j) lingue e culture classiche (settori scientifico-disciplinari L02A, L02B, L06C, L06D, L07A, L07B, L08A, L08C, M08B, M12B);

k) scienze del linguaggio (settori scientifico-disciplinari) L09A, M07E);

l) area dei linguaggi informatici (settori scientifico-disciplinari K05A [linguaggi e traduttori], K05C [cibernetica], L05B [fondamenti dell'informatica, linguaggi di programmazione]),

m) scienze glottodidattiche (settori scientifico-disciplinari L09H, L16B [didattica della lingua francese], L17C [didattica della lingua spagnola], L17D [didattica della lingua portoghese], L18C [didattica della lingua inglese], L19B [didattica della lingua tedesca], L21B [didattica della lingua russa]).

n) italianistica (settori scientifico-disciplinari L11A, L12A, L12B, L12E);

o) scienze storiche (settori scientifico-disciplinari L02A, L02B, L13E, L13H, L13I, L14A, L15B);

p) altre aree disciplinari, secondo gli indirizzi attivati, ai sensi del precedente punto 6 e 7.

Per ogni area disciplinare, le strutture competenti indicheranno i settori scientifico-disciplinari e i relativi insegnamenti di cui al decreto presidenziale 12 aprile 1994 e successive integrazioni e modificazioni.

9 - *Esame di laurea:*

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, nell'ambito della civiltà della lingua e letteratura quadriennale o quadriennalizzata, su un argomento coerente con il piano degli studi seguito dallo studente, secondo modalità definite dalle strutture competenti.

Il diploma di laurea menzionerà la lingua quadriennale e la lingua triennale (o quadriennalizzata).

Dell'indirizzo seguito si farà menzione nel certificato di laurea.

10 - *Articolazione della didattica:*

L'impegno didattico complessivo e l'organizzazione della didattica sono fissati dagli organismi competenti.

11 - *Manifesto degli studi:*

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio della struttura didattica competente determina, nell'ambito di quanto stabilito dal regolamento didattico di ateneo e di facoltà, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare:

a) propone il numero di posti a disposizione degli iscritti al primo anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 2;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento, che costituiscono le singole annualità, e le denominazioni delle discipline dei corsi, desumendole dai settori scientifico-disciplinari, nel vincolo della normativa nazionale ed eventualmente della CEE. Definisce inoltre le specificazioni più opportune (I, II, generale, avanzato, ecc.) che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

c) precisa le eventuali propedeuticità degli esami di profitto;

d) fissa il piano degli studi per ogni anno di corso e per ogni indirizzo attivato;

e) determina i raccordi richiesti dalle eventuali direttive della CEE.

12 - *Corso di laurea e diplomi affini. Riconoscimenti:*

Il corso di laurea in lingue e letterature straniere è dichiarato affine ai corsi di laurea e ai corsi di diploma delle facoltà di lingue e letterature straniere, lettere e filosofia, magistero, scienze della formazione, scienze della comunicazione, e delle scuole superiori di lingue moderne per interpreti e traduttori.

Per il riconoscimento degli insegnamenti, ai fini del passaggio da tali corsi e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in lingue e letterature straniere, i consigli degli organismi competenti adotteranno il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale), nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica competente potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea, esso indicherà inoltre gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica competente indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere. Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea a un corso di diploma universitario, verranno riconosciuti gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo e indicheranno il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Ferrara, 20 novembre 1997

Il rettore: DAL PIAZ

97A10164

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 21 novembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1995 e 3 luglio 1996 relativi alla nuova tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina emanato con decreto rettorale 10 aprile 1997;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina;

Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle adunanze del 2 ottobre 1997 e del 24 ottobre 1997;

Decreta:

Lo Statuto dell'Università degli studi di Messina, è modificato come appresso:

Art. 1.

Gli artt. da 579 a 586 incluso, relativi alla scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio, sono soppressi.

Art. 2.

Gli artt. da 603 a 611 incluso, relativi alla scuola di specializzazione in medicina dello sport, sono soppressi.

Art. 3.

Dopo l'attuale art. 498, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio, ed alla scuola di specializzazione in medicina dello sport:

Art. 499.

La scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 500.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale dell'endocrinologia clinica e delle malattie del ricambio.

La scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio è articolata in indirizzi alternativi di:

a) endocrinologia;

b) diabetologia e malattie del ricambio;

c) andrologia.

Art. 501.

La scuola rilascia il titolo di specialista in endocrinologia e malattie del ricambio.

Art. 502.

Il corso ha la durata di 5 anni.

Art. 503.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture del Dipartimento di medicina interna e terapia medica della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina, sede anche amministrativa della scuola, l'unità operativa di endocrinologia e le altre strutture didattiche e assistenziali dell'azienda Policlinico Universitario di Messina, di cui alla tabella B, e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente al settore scientifico-disciplinare di cui alla tabella A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 504.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di numero sei per ciascun anno.

Tabella A - AREE ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

Area *A* - Propedeutica e fisiopatologia generale.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomo-fisiologia, embriologia del sistema endocrino e metabolico, di biochimica degli ormoni e del metabolismo intermedio, di genetica, dei meccanismi che determinano lo sviluppo delle malattie endocrine, andrologiche e metaboliche e la patogenesi delle complicanze, nonché acquisire le basi biologiche per l'apprendimento della metodologia di laboratorio, della clinica e della terapia endocrino-metabolica.

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F07E Endocrinologia.

Area *B* - Medicina generale.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di fisiopatologia dei diversi organi ed apparati, le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per il riconoscimento delle principali malattie che riguardano i diversi sistemi dell'organismo, le conoscenze teoriche dei principali settori di diagnostica strumentale e di laboratorio relativi alle suddette malattie, deve acquisire inoltre la capacità di valutazione delle connessioni ed influenze internistiche.

Settori: F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07F Nefrologia, F07G Malattie del sangue, F07E Reumatologia.

Area *C* - Laboratorio e diagnostica endocrinologica, andrologica e metabolica.

Obettivo: Lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche dei settori di laboratorio applicati all'endocrinologia e al metabolismo, con particolare riguardo agli aspetti di biochimica clinica, di dosaggio ormonali e dei metaboliti, della citoistologia ed alla diagnostica per immagini.

Settori: E05B Biochimica clinica, F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F07E Endocrinologia, F18X Diagnostica per immagini, F12A Neuroradiologia.

Area *D* - Area clinica di endocrinologia, andrologia e malattie metaboliche.

Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie del sistema enodocrino (inclusi endocrinologia dell'età infantile e della pubertà, tumori endocrini ed enodcrino-dipendenti, patologia endocrina dell'età avanzata ed endocrinologia della riproduzione umana), delle malattie andrologiche (inclusi disturbi della funzione erettile, prevenzione e cura dell'infertilità di coppia e tecniche relative alla fecondazione assistita) e delle malattie del metabolismo (inclusi forme dismetaboliche congenite, diabete infantile, prevenzione e cura delle complicanze croniche del diabete mellito, obesità, dislipidemie e patologia metabolica dell'osso);

Settori: F07E Endocrinologia, con la collaborazione di: F07X Farmacologia, F12A Neuroradiologia, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F19A Pediatria generale e specialistica, F20X Ginecologia e ostetricia.

Area *E* - Emergenze endocrine e metaboliche.

Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessarie a prevenire, riconoscere e trattare le principali patologie che costituiscono condizioni di emergenza endocrino e matabolica.

Settori: F07E Endocrinologia, F21X Anestesiologia, F07A Medicina interna.

Area *F1* - Fisiopatologia endocrino avanzata.

Obiettivo: Lo specializzando deve apprendere le conoscenze relative alle possibili applicazioni alle malattie endocrine congenite ed acquisite in termini clinici (preventivi, diagnostici e terapeutici) delle più recenti acquisizioni biotecnologiche.

Settori: F03X Genetica Medica, F04A Patologia generale, F07E Endocrinologia.

Area *F2* - Endocrinologia dell'età infantile e della pubertà.

Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche ed esperienza pratica relativa agli aspetti endocrini e metanolici delle patologie dell'età infantile incluse le forme disendocrine e dismetaboliche congenite, neonatali, dell'infanzia e dell'adolescenza, l'utilizzo di parametri auxologici e di idonee procedure diagnostiche e terapeutiche e la valutazione degli aspetti psicosociali.

Settori: F07E Endocrinologia con la collaborazione di F19A Pediatria generale e specialistica.

Area *F3* - Endocrinologia della riproduzione umana.

Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche ed esperienze pratiche relativa alle alterazioni endocrine responsabili dei difetti maschili e femminili dell'attività riproduttiva, inclusi gli aspetti genetici, infettivi, disendocrini, dismetabolici dell'infertilità di coppia, l'applicazione delle relative tecniche diagnostiche, i trattamenti plurispecialistico inclusa la fecondazione assistita e gli aspetti psico-sociali.

Settori: F07E Endocrinologia con la collaborazione di F20X Ginecologia e ostetricia.

Area *F4* - Patologia neoplastica delle ghiandole endocrine e dei tumori ormoni-dipendenti.

Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche ed esperienza pratica relativa alla prevenzione, diagnostica ed esperienza pratica relativa alla prevenzione, diagnostica e terapia della patologia tumorale delle ghiandole endocrine e dei tumori ormono-dipendenti, incluse le terapie sostitutive e quelle con antagonisti ormonali e la valutazione degli aspetti psico-sociali e di qualità della vita del paziente oncologico.

Settori: F07E Endocrinologia con la collaborazione di F04A Patologia generale, F07A Medicina interna.

Area *F5* - Fisiopatologia andrologica avanzata.

Obiettivo: Lo specializzando deve apprendere le conoscenze relative alle possibili applicazioni alle malattie andrologiche congenite ed acquisite in termini clinici (preventivi, diagnostici e terapeutici) delle più recenti acquisizioni biotecnologiche.

Settori: F04A Patologia generale, F03X Genetica medica, F07E Endocrinologia e malattie del ricambio.

Area *F6* - Andrologia funzionale sessuologica.

Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e l'esperienza pratica relativa alle alterazioni ormonali congenite ed acquisite, vascolari, neurologiche e psicogene responsabili dei difetti primitivi e secondari della funzione erettile, inclusa l'applicazione delle relative tecniche diagnostiche e dei vari tipi di trattamento ormonale e farmacologico.

Settori: F07E Endocrinologia con la collaborazione di F18X Diagnostica per immagini, F11B Neurologia, F11A Psichiatria.

Area *F7* - Obesità e patologia legata a disturbi della nutrizione.

Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche e pratiche relative alla epidemiologia, alla prevenzione, diagnostica differenziale, terapia inclusa quella educativa delle diverse forme di obesità e magrezze inclusi gli aspetti interdisciplinari delle complicanze relative a queste patologie e gli aspetti psico-sociali di questi pazienti.

Settori: F07E Endocrinologia, F07A Medicina interna, F11A Psichiatria.

Area *F8* - Fisiopatologia metabolica avanzata.

Obiettivo: Lo specializzando deve apprendere le conoscenze relative alle possibili applicazioni alle malattie metaboliche congenite ed acquisite in termini clinici (preventivi, diagnostici e terapeutici) delle più recenti acquisizioni biotecnologiche.

Settori: F04A Patologia generale, F03X Genetica medica, F07E Endocrinologia.

Area *F9* - Diabetologia.

Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche e pratiche relative alla epidemiologia ed alla prevenzione primaria e secondaria, alla diagnostica e al trattamento delle varie forme del diabete mellito, incluso il diabete infantile ed il diabete in gravidanza ed alla prevenzione, diagnostica e trattamento pluridisciplinare dei fattori di rischio e delle complicanze croniche del diabete (oculari, nefrologiche, cardiovascolari, ecc.). Inclusi gli aspetti psico-sociali di questi pazienti.

Settori: F07E Endocrinologia, con la collaborazione di: F07A Medicina interna, F07F Nefrologia, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F11B Neurologia, F14X Malattie dell'apparato visivo, F18X Diagnostica per immagini, F11A Psichiatria.

Area *F10* - Patologia del metabolismo lipidico.

Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche pratiche relative alla epidemiologia, alla prevenzione, alla diagnostica differenziale ed alla terapia della patologia del metabolismo lipidico, ai fattori di rischio ed alla terapia dell'arteriosclerosi e delle patologie ad essa correlate.

Settori: F07E Endocrinologia, F07A Medicina interna, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare.

Tabella B - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

Lo specializzando per essere ammesso all'esame di diploma deve:

1. aver seguito personalmente in reparto:

60 pazienti degenti per endocrinopatie e con patologie endocrine neoplastiche curandone personalmente l'impostazione diagnostica, la fase terapeutica e quella dei controlli a breve e medio termine;

50 pazienti degenti per diabete mellito tipo I e II, iperlipemia, obesità, partecipando direttamente oltre che all'impostazione diagnostica e terapeutica anche all'educazione del paziente ed alla programmazione ed esecuzione dei controlli a breve e medio termine;

30 pazienti degenti per patologia di tipo andrologico e con patologie neoplastiche androgeno-dipendenti curandone personalmente l'impostazione diagnostica, la fase terapeutica e quella di controlli a breve e medio termine.

2. Aver frequentato ambulatori e day hospital nei seguenti settori:

endocrinologia (compresa l'andrologia) 250 ore;

diabetologia e patologia del metabolismo: 250 ore.

3. Aver seguito personalmente, inclusa la fase di valutazione delle necessità del test della sua esecuzione e discussione ed interpretazione dei risultati:

almeno 100 test dinamici di funzione delle ghiandole endocrine (tiroide, ipofisi, surrene, etc.),

almeno 100 test dinamici per lo studio della funzione del pancreas endocrino e del metabolismo intermedio;

almeno 100 test di funzionalità testicolare di cui 30 relativi alla funzione leydigiana e 70 relativi alla funzione spermatogenetica.

4. Aver seguito personalmente pazienti ricoverati per urgenze endocrine e/o metaboliche ed anche con patologie acute cardio e cerebro-vascolari e con patologie chirurgiche, ostetriche, etc., con una componente fisiopatologica e clinica di interesse endocrino e/o metabolico.

Lo standard di addestramento professionale deve essere rivolto per almeno il 60% sulle patologie di tutte le aree di indirizzo (F1-F10) e per la restante quota sulle patologie specifiche relative all'indirizzo prescelto (aree di indirizzo F1-F4, F7 per l'indirizzo di endocrinologia; aree di indirizzo F3-F6 per l'indirizzo di andrologia, aree di indirizzo F7-F10 per l'indirizzo in malattie del ricambio e diabetologia.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DELLO SPORT

Art. 505.

La scuola di specializzazione in medicina dello sport risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 506.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della medicina dello sport, sia riguardo alla attività scolastica, che a quella amatoriale, che a quella agonistica, che a quella correttiva.

Art. 507.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina dello sport.

Art. 508.

Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 509.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della Facoltà di medicina e chirurgia, quelle del Dipartimento di biomorfologia, sede amministrativa

della scuola, e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tab. A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 510.

La scuola, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 5, è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Tabella A - AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARE.

A - Area propedeutica, morfologica e fisiologica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze di base sulla struttura e funzioni degli apparati direttamente e indirettamente implicati nelle attività sportive, sulle principali correlazioni biochimiche e nutrizionali dell'età evolutiva a quella adulta con le capacità di elaborare statisticamente i dati raccolti.

Settori: E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E06B Alimentazione e nutrizione umana, E09A Anatomia umana, F01X Statistica medica, E03X Genetica medica, F19A Pediatria generale e specialistica.

B - Area fisiopatologica e farmacologica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le principali conoscenze dei meccanismi fisiopatologici, compresi quelli connessi con la traumatologia sportiva nonché le principali cognizioni di farmacologia, terapia del dolore e tossicologia sportiva.

Settori: F04A Patologia generale, E07X Farmacologia, F07E Endocrinologia.

C - Area patologica e traumatologica

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le patologie di interesse internistico, cardiologico e ortopedico-traumatologico che limitano o controindicano l'attività fisica e sportiva. Deve inoltre conoscere gli effetti dei farmaci sulle capacità prestative con particolare riguardo agli aspetti tossicologici.

Settori: F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiaco, F16A Malattie dell'apparato locomotore.

D - Area valutativa e medico-preventiva.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di effettuare una completa valutazione clinica e strumentale dello sportivo sia a riposo che sotto sforzo. Egli deve inoltre conoscere le principali malattie e patologie ortopediche in rapporto all'attività motoria in generale ed ai diversi sport. Deve anche apprendere le patologie correlate all'attività sportiva con finalità di prevenzione.

Settori: E06A Fisiologia umana, F04B Patologia clinica, F07A Medicina interna, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F22A igiene generale ed applicata.

E - Aea terapeutica e riabilitativa.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principali concetti di pronto soccorso, terapia e riabilitazione nelle diverse lesioni traumatologiche di interesse sportivo. Deve inoltre conoscere l'influenza dell'attività sportiva su patologie preesistenti e l'utilizzazione della medesima a fini terapeutici.

Settori: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F21X Anestesiologia.

F - Area psicologica.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i fondamenti della psicologia applicata allo sport ed acquisire gli strumenti per una corretta valutazione dei comportamenti psicomotori e delle motivazioni alla pratica sportiva, specie in età evolutiva.

Settori: E06A Fisiologia umana, M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica.

G - Area organizzativa e tecnico-metodologica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza dei concetti fondamentali relativamente ai seguenti ambiti: teoria del movimento e dello sport, etica sportiva, organizzazione sportiva nazionale ed internazionale, regolamentazione delle diverse specialità sportive, teoria, metodologia e pratica dell'allenamento sportivo.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata.

H - Area medico-legale e assicurativa.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principi della responsabilità professionale medico-sportiva nei confronti della colpa generica, della colpa specifica e della tutela dei diritti dell'atleta. Deve essere informato sulle normative della tutela assicurativa per il rischio privato sportivo nonché dei regolamenti nazionali ed internazionali delle assicurazioni a particolare tutela dell'atleta.

Settori: F22B Medicina legale.

Tabella B - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, i seguenti atti specialistici in strutture proprie della Scuola o in strutture convenzionate, in particolare con quelle gestite dal CONI:

1) aver partecipato alla valutazione di almeno 300 giudizi di idoneità, di cui 50 derivanti dalla valutazione integrativa di esami strumentali e/o di laboratorio per problematiche in ambito cardiologico, internistico ortopedico;

2) aver partecipato alla definizione di 50 protocolli di riabilitazione post-traumatica ed aver eseguito differenti tipi di bendaggi funzionali per traumi da sport;

3) aver stilato almeno 5 protocolli di osservazione diretta, effettuata presso centri sportivi amatoriali ed agonistici, centri riabilitativi e correttivi ed istituzioni scolastiche, per una corretta valutazione dei comportamenti del soggetto;

4) aver seguito almeno 20 gare, affiancando il medico addetto nella raccolta del liquido organico per l'antidoping;

5) aver personalmente eseguito almeno 30 valutazioni funzionali ergonometriche in atleti è 5 cardiopatici e/o asmatici;

6) aver partecipato alla formulazione di almeno 30 programmi di allenamento in 4 discipline sportive (2 a prevalente attività anaerobica e 2 a prevalente attività aerobica).

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 21 novembre 1997

Il rettore: CUZZOCREA

97A10165

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA IN COSENZA

DECRETO RETTORALE 1° dicembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto il decreto del Ministero della pubblica istruzione del 16 settembre 1982;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 17 ottobre 1995;

Visto il decreto rettorale n. 968 del 20 ottobre 1995;

Visto il verbale n. 13 del 15 luglio 1997 con il quale il senato accademico ha approvato il regolamento per l'istituzione e l'organizzazione dei corsi di perfezionamento ed il facsimile di bando di ammissione;

Considerato che il consiglio di amministrazione, convocato per il giorno 21 luglio 1997, non ha discusso tutti i punti posti all'ordine del giorno per sopravvenuta mancanza del numero legale;

Visto il decreto rettorale n. 911 del 4 agosto 1997, ratificato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 29 ottobre 1997;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 24 ottobre 1997;

Considerato che detto regolamento costituisce parte integrante del regolamento didattico di Ateneo, attualmente in fase di ultimazione;

Considerata la necessità di procedere;

Decreta:

È approvato il regolamento per l'istituzione e l'organizzazione dei corsi di perfezionamento, che costituisce parte integrante del regolamento didattico di Ateneo, in corso di redazione.

Si riporta di seguito il testo approvato.

«Gli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, disciplinano l'istituzione e l'organizzazione dei corsi di perfezionamento.

Ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica sopra indicato, le facoltà possono attivarsi per ottenere l'istituzione dei suddetti corsi attraverso la procedura di seguito illustrata:

1) Le proposte delle facoltà interessate devono pervenire entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno accademico. Le richieste pervenute successivamente a tale data non saranno prese in considerazione. Il Consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, procederà all'approvazione delle proposte di istituzione dei corsi entro il 31 luglio successivo.

2) I corsi sono proposti dalle facoltà competenti che eventualmente recepiscono richieste di dipartimenti, e da strutture interfacoltà le cui finalità riguardano principalmente la formazione esplicitata. Essi, previo parere favorevole del senato accademico e del Consiglio di amministrazione, sono attivati con decreto del rettore.

3) I requisiti di ammissione al corso di perfezionamento devono essere riportati sul relativo bando di ammissione e non potranno essere modificati successivamente.

4) Il contributo per spese generali, ove l'ammissione preveda il concorso, è fissato in L. 30.000.

5) Le domande di ammissione e di immatricolazione ai corsi di perfezionamento, indirizzate al magnifico rettore, devono essere presentate alla segreteria studenti. Ove al corso di perfezionamento chieda di partecipare un numero di concorrenti superiore a quello stabilito nel bando, la relativa graduatoria sarà

formata sulla base dei criteri previsti nel bando medesimo. Dopo la selezione dei partecipanti, il direttore del corso avrà cura di inviare alla segreteria studenti l'elenco dei candidati ammessi e ove siano stati previsti gli esami una copia dei verbali delle commissioni esaminatrici.

6) Se il corso fa capo ad un centro di spesa che agisce in regime di autonomia contabile, l'UNICAL trattiene, in analogia a contratti e convenzioni di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, il 10% delle somme introitate, e trasferisce al centro di spesa il residuo. Il centro di spesa, secondo un piano finanziario proposto dal direttore del corso ed approvato dall'organo di gestione, procede agli adempimenti contabili successivi.

7) Gli insegnamenti saranno tenuti da professori e ricercatori designati dalla facoltà e nominati dal rettore. Essi costituiscono il consiglio del corso stesso. I seminari, le tavole rotonde e le esercitazioni pratiche potranno essere affidati a docenti e/o a personale tecnico-amministrativo dell'Università della Calabria, o a docenti di altri atenei e/o ad esperti esterni.

Il consiglio elegge il direttore del corso tra i professori di prima fascia che ne fanno parte. Solo in caso di indisponibilità di uno dei professori di prima fascia può essere designato un professore di seconda fascia.

8) Il programma e le ore di lezione saranno stabiliti dal consiglio del corso.

9) Gli esperti e i docenti esterni presteranno la loro opera in regime di contratto d'opera. Per i docenti afferenti alla stessa facoltà, se avranno ultimato le ore di didattica relative alla loro funzione, è previsto, in deroga all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, un compenso forfettario.

10) Nel caso in cui il corso fa capo ad un centro privo di autonomia amministrativo-contabile, il direttore del corso stesso dovrà far pervenire un dettagliato piano di spesa che sarà approvato dal Consiglio di amministrazione.

11) Alla conclusione del corso di perfezionamento, agli iscritti che a giudizio del Consiglio del corso avranno svolto le attività ed adempiuto agli obblighi prescritti verrà rilasciato dalla segreteria studenti, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, a firma del rettore e del direttore del corso stesso, un attestato di frequenza.

12) Nella redazione del bando, il promotore del corso dovrà attenersi tassativamente al facsimile allegato al presente regolamento.

Il presente regolamento verrà recepito nel regolamento didattico di ateneo ed entrerà in vigore dopo l'approvazione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Bando corsi di perfezionamento

Art. 1.

È istituito presso la facoltà di dell'Università di .... dell'Università degli Studi della Calabria, per l'a.a. ....
il corso di perfezionamento in ....

Scopo del corso è quello di fornire ai laureati e a coloro che siano in possesso di titolo di studio di livello universitario (art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, comma 2) ....

Art. 2.

Al Corso saranno ammessi allievi per un numero di ....

La frequenza al corso è obbligatoria e costituisce condizione indispensabile per il rilascio dell'attestato di frequenza, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.

Art. 3.

L'articolazione delle lezioni è la seguente:

Docente	Insegnamento	n. ore	dal	al
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....

ecc.

Art. 4.

Per l'ammissione al corso può essere richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta ed in una valutazione dei titoli elencati nel successivo articolo 7, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione.

Art. 5.

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione al corso di perfezionamento:

1) laureati in ....
in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale (ove richiesto) e del diploma di specializzazione in .... (ove il consiglio di facoltà lo richieda);

2) coloro che pur essendo privi del diploma di specializzazione di cui al punto 1 ricoprano posti di ruolo presso enti pubblici e/o di ricerca (ove il consiglio di facoltà lo richieda);

3) i diplomati in possesso del seguente titolo di studio di livello universitario ....

Art. 6.

L'eventuale esame di ammissione consiste in una prova scritta ed in una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

fino ad un massimo di 5 punti per il voto di laurea:

0,30 per punto per i pieni voti legali;

4 per i pieni voti assoluti;

5 per la lode;

fino ad un massimo di 8 punti per il voto di diploma di specializzazione:

1 punto per esame superato con i pieni voti legali;

7 per esame superato con i pieni voti assoluti;

8 per esame superato con i pieni voti assoluti e la lode;

fino ad un massimo di 8 punti per il servizio di ruolo prestato presso ....;

2 punti per ogni anno di servizio o frazione superiore a 6 mesi;

fino ad un massimo di 9 punti per le pubblicazioni scientifiche attinenti alle materie del corso di perfezionamento.

Oppure, nel caso in cui non sia richiesto il diploma di specializzazione:

fino ad un massimo di 5 punti per il voto di laurea:

0,30 per punto per i pieni voti legali;

4 per i pieni voti assoluti;

5 per la lode;

fino ad un massimo di 5 punti per i voti riportati negli esami di corso di laurea attinenti al perfezionamento (è possibile valutare fino ad un massomo di 7 esami a discrezione motivata della commissione così attribuibili:

0,25 per esame superato con i pieni voti legali (da 27 a 29/30);

0,50 per esame superato con i pieni voti assoluti;

0,75 per esame superato con i pieni voti assoluti e la lode;

fino ad un massimo di 10 punti per la valutazione della tesi di laurea in disciplina attinente al perfezionamento, considerata come lavoro scientifico non stampato (se pubblicata viene valutata in ogni caso una sola volta);

fino ad un massimo di 10 punti per le pubblicazioni nelle materie attinenti al perfezionamento.

Saranno ammessi al corso coloro che comunque rientrano nel numero dei posti stabiliti.

In caso di rinuncia da parte di uno o più degli ammessi prima dell'inizio del corso, i posti resisi vacanti saranno ricoperti dai primi degli idonei che seguono in graduatoria.

Art. 7.

La domanda di partecipazione al corso, redatta su apposito modulo predisposto dall'Università degli studi della Calabria e in distribuzione presso la segreteria studenti, dovrà pervenire entro le ore 12 del giorno ....

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di laurea in carta legale da L. 20.000;

2) certificato del diploma di specializzazione o certificato di servizio redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 7, punto 2 del presente bando, in carta legale (ove la facoltà ritenga di richiedere tale titolo);

3) certificato di abilitazione professionale in carta libera (ove la facoltà lo richieda);

4) certificato del titolo di studio di livello universitario;

5) quietanza del versamento di L. 30.000 per contributo spese generali ammissione al concorso, ove l'ammissione lo preveda;

6) copia autentica dei titoli valutabili per l'ammissione al corso;

7) Altra documentazione eventualmente richiesta.

La data dell'eventuale prova di ammissione al corso di perfezionamento è fissata per il giorno alle ore.............................. presso ....

Art. 8.

La tassa di iscrizione è stabilita in L ....
da versare in unica soluzione all'atto del perfezionamento della pratica di iscrizione.

Art. 9.

I candidati che risulteranno ammessi al corso dovranno presentare, entro dieci giorni dall'affissione all'albo della segreteria studenti e della struttura interessata dell'elenco nominativo, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) Domanda di immatricolazione indirizzata al magnifico rettore su apposito modulo in distribuzione presso la segreteria studenti, in carta resa legale da L. 20.000;

2) Quietanza del versamento della tassa di iscrizione e della quota dell'assicurazione di L. ....
da effettuare sul C.C.P. n. 260893 intestato all'Università degli studi della Calabria - Ufficio esattoria tasse universitarie.

3) n. 2 fotografie formato tessera dello stesso negativo.

Art. 10.

All'iscritto verrà rilasciato un libretto-tessera di riconoscimento e di iscrizione.

Art. 11.

La commissione che valuterà le domande di ammissione al corso, nonché l'eventuale prova scritta, sarà composta dal direttore del corso e da due docenti designati dal Consiglio del corso stesso.

Art. 12.

Alla conclusione del corso di perfezionamento può essere previsto il superamento di una prova di verifica (esame-colloquio o relazione scritta).

Art. 13.

Agli iscritti, che a giudizio del consiglio del corso avranno svolto le attività ed adempiuto agli obblighi prescritti, verrà rilasciato dalla segreteria studenti un attestato di frequenza, firmato dal rettore e dal direttore del corso, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, non valutabile nell'esercizio degli uffici e delle professioni o nell'esercizio della ricerca scientifica.

Art. 14.

Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla normativa vigente ed ai disposti dei decreti del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e n. 162/1982.

La sede della direzione del corso è sita presso .....
....
dell'Università degli studi della Calabria.

Il presente dispositivo cesserà di avere efficacia con l'entrata in vigore del regolamento didattico di ateneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cosenza, 1° dicembre 1997

Il rettore: FREGA

97A10162

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 252 del 28 ottobre 1997), **coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 1997, n. 434** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 8), **recante: «Interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi, salvo le rubriche agli articoli 1-*bis* e 1-*ter* stampate con caratteri tondi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il decreto (art. 1, comma 1), contiene anche altre disposizioni (art. 1, commi 2 e 3), il cui testo è il seguente:

«2. I titoli di credito e le rate dei mutui per i quali cessa la sospensione di cui all'art. 1 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, a seguito dell'entrata in vigore della presente legge devono essere presentati per il pagamento entro quindici giorni dalla pubblicazione della legge medesima nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 gennaio 1998 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Sospensione dei termini

1. *Per i soggetti* che, alla data del 26 settembre 1997, erano residenti o avevano sede operativa *nei comuni e nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997* sono sospesi, *sino al 31 marzo 1998*, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche tributari, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo *dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998.* Sono, altresì, sospesi per lo stesso periodo tutti i temini relativi ai processi esecutivi, mobiliari o immobiliari, nonché ad ogni titolo di credito avente forza esecutiva *creato prima del 26 settembre 1997* e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. *Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali, relativamente ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Sono comunque eseguite immediatamente le contestazioni dell'illecito e le consegne dei relativi processi verbali al trasgressore. Le predette sospensioni non operano con riguardo ai termini previsti dalle norme vigenti per l'esercizio da parte dell'amministrazione finanziaria dei poteri di accertamento e di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dai contribuenti.*

2. La competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura cura gratuitamente la pubblicazione di rettifica a favore dei soggetti, di cui al

comma 1, che hanno subito protesti nel periodo di sospensione dei termini. La pubblicazione di rettifica può aver luogo anche ad istanza di chi ha richiesto la levata del protesto.

2-bis. *Le misure di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni e nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, le cui abitazioni o i cui immobili sede di attività produttive sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, ovvero che dimostrino, con attestazione del sindaco, di aver subito, a causa degli eventi sismici, un concreto pregiudizio della propria attività economica, produttiva o lavorativa.*

Art. 1-*bis*.

Contributi consortili di bonifica

1. *Nei comuni e nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, è sospeso, a decorrere dal 26 settembre 1997 e fino al 31 dicembre 1998, il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli.*

2. *I soggetti tenuti al pagamento dei contributi consortili di bonifica per gli immobili agricoli ed extragricoli delle regioni Marche e Umbria distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili parzialmente o totalmente per effetto della crisi sismica, sono esonerati dal pagamento dei predetti contributi, esclusi quelli per il servizio irriguo, fino al 31 dicembre 1998, previa presentazione del certificato del comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale dei fabbricati.*

3. *Ai consorzi, per le minori entrate conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono erogate dallo Stato, tramite le regioni interessate, le somme corrispondenti al mancato gettito contributivo, entro e non oltre la data prevista per la riscossione ordinaria. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità di versamento delle somme di cui al comma 1 al termine del periodo di sospensione nonché le corrispondenti modalità di restituzione da parte dei consorzi di bonifica allo Stato.*

4. *All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 250 milioni per l'anno 1997 e in lire 1.350 milioni per l'anno 1998, si provvede, per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e, per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione della proiezione per il 1998 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Art. 1-*ter*.

Disposizioni sul servizio di leva e sul servizio civile sostitutivo

1. *I soggetti interessati al serivizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1997 e 1998, residenti alla data del 26 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche e Umbria danneggiate dal terremoto, possono essere impiegati, fino al 31 dicembre 1998, anche se già incorporati ed in servizio, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.*

2. *Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se già alle armi o in servizio civile, ai rispettivi comandi di Corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza. I comandi militari interessati, sulla base delle esigenze rappresentate ai prefetti da parte delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali, assegnano i soggetti interessati tenendo conto delle professionalità e delle attitudini individuali dei soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi.*

3. *Il Ministero della difesa è tenuto ad attivare, con procedura d'urgenza, le convenzioni relative al servizio civile per l'utilizzazione degli obiettori di coscienza da parte dei comuni di cui al comma 1 e da parte delle organizzazioni di volontariato che operino nei territori interessati dal sisma, che abbiano già presentato o presentino domanda, nonché ad effettuare le relative assegnazioni.*

4. *A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessano di avere applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non risultino ancora assegnati agli uffici tecnici di cui al comma 1 del medesimo articolo 26.*

5. *I soggetti di cui al comma 1, non ancora incorporati, possono altresì ottenere, a domanda, il differimento della chiamata alle armi fino al 31 dicembre 1998 ovvero l'assegnazione alla sede più vicina al comune di residenza.*

6. *I soggetti di cui al comma 1, le cui abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale, possono, a domanda, essere dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e, se già in servizio, ottenere il congedo anticipato.*

Art. 2.

Misure finanziarie ed amministrative

1. Per la prosecuzione degli interventi urgenti e indifferibili necessari a fronteggiare la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, che ha colpito i territori delle regioni Marche e Umbria, è autorizzata la spesa di lire *220 miliardi* da iscrivere al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1997.

2. A valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 1, l'importo di lire 25 miliardi è assegnato al commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti sui beni del patrimonio storico-artistico, di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2669 del 1° ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997. Per speciali esigenze derivanti dagli eventi di cui al comma 1, è autorizzato il passaggio, anche in soprannumero, nei ruoli del Ministero per i beni culturali e ambientali di 100 unità della *quarta e della* quinta qualifica funzionale del Ministero della difesa, da realizzarsi mediante accordo di mobilità tra i due Ministeri.

2-bis. *Nel limite delle tre unità, previste dall'articolo 36 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, i dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono collocati d'ufficio fuori ruolo anche per esigenze di protezione civile, con particolare riferimento alla emergenza connessa con la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nei territori delle regioni Marche e Umbria.*

3. I soggetti residenti nelle regioni Marche e Umbria, *le cui abitazioni, ovvero i locali adibiti ad esercizio di una propria attività produttiva sono stati* oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale, sono esonerati fino al 31 dicembre 1997 dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa del Servizio sanitario nazionale. Il relativo onere, valutato in lire 5 miliardi, è posto a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 1. Il Dipartimento della protezione civile provvede a trasferire alle regioni interessate le quote di rispettiva competenza. I presupposti dell'esonero possono essere attestati con autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

3-bis. *Allo scopo di consentire lo svolgimento degli interventi urgenti in occasione di calamità naturali, con particolare riferimento alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, che ha colpito i territori delle regioni Marche e Umbria, l'impignorabilità dei fondi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, è estesa alle somme destinate alle spese di missione del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Benefici per le attività produttive

1. Ai fini della concessione nel 1998 delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, in deroga alle vigenti disposizioni, alla formazione di ulteriori due graduatorie delle iniziative ammissibili relative *alle unità produttive ubicate nei comuni e nei territori disastrati individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, nonché alle unità produttive ubicate nei comuni e nei territori danneggiati individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della medesima ordinanza che abbiano sede operativa in immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale.* Nelle predette graduatorie sono inserite:

a) *le iniziative riferite ad unità produttive sopra indicate, ivi incluse quelle rivolte alla delocalizzazione delle predette unità produttive in altre aree ricomprese negli stessi comuni e territori in cui avevano sede operativa, alla data del 26 settembre 1997, le unità produttive medesime;*

b) le iniziative per la realizzazione di nuove unità produttive *nei comuni e nei territori disastrati individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997.*

2. Le graduatorie di cui al comma 1 sono formate con l'utilizzazione degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, lettera *a)*, numeri 1, 2 e 4, del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni. *La misura dell'aiuto è determinata, per le iniziative di cui al comma 1, lettera* a), *nella misura massima prevista per gli interventi nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e, per le iniziative di cui al comma 1, lettera* b), *nella misura massima prevista per gli interventi nelle aree di cui all'obiettivo 2 del medesimo regolamento (CEE) n. 2052/88.*

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dei commissari delegati di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella *Gaz-*

zetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1997, può disporre il differimento dei termini di presentazione delle domande per l'accesso ai benefici di cui al comma 1 *del presente articolo nonché per l'accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per tutte le iniziative relative alle regioni Marche e Umbria.*

4. Con le medesime modalità di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre che una quota delle risorse assegnate per le graduatorie delle regioni Marche e Umbria, previste dalle vigenti disposizioni di applicazione della normativa richiamata al comma 1, sia riservata nel 1998 alle iniziative *in favore delle unità produttive di cui al comma 1.*

5. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad utilizzare, nel limite di 50 miliardi, le somme assegnate dal CIPE, con deliberazioni del 23 aprile e 26 giugno 1997 e non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Le predette somme sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i commissari delegati di cui al comma 3. *L'eventuale quota delle somme non utilizzate mediante le graduatorie di cui al comma 1 concorre alla copertura del fabbisogno delle rispettive graduatorie regionali di cui al comma 4.*

5-bis. *In alternativa alle agevolazioni di cui al comma 1 e a valere sulle disponibilità di cui al comma 5, alle piccole e medie imprese ed alle imprese artigiane è concesso un contributo in conto capitale per le iniziative di cui alle lettere* a) *e* b) *del comma 1. Il contributo è concesso e liquidato con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede ad individuare i fondi da destinare agli interventi di cui al presente comma per ciascuna delle regioni Marche e Umbria, nonché l'intensità dell'agevolazione da concedere, su proposta dei commissari delegati di cui al comma 3, nonché all'adeguamento delle procedure e della documentazione necessaria a quelle previste dall'articolo 8 della citata ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 per la fruizione dell'agevolazione al fine di garantire la necessaria speditezza dei relativi interventi.*

5-ter. *L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non trova applicazione per le perdite subite, in conseguenza degli eventi sismici, dalle imprese ubicate nei comuni e nei territori disastrati individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, nonché dalle unità produttive ubicate nei comuni e nei territori danneggiati individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della medesima ordinanza che alla data del 26 settembre 1997 avevano sede operativa in immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, e comunque per il periodo di imposta corrente alla data del 26 settembre 1997.*

5-quater. *All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-*ter, *valutato in lire 500 milioni annui a decorrere dall'anno 1997, si provvede, per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e per gli anni successivi mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 del medesimo stanziamento.*

5-quinquies. *Allo scopo di favorire il trasferimento delle attività commerciali, artigianali, turistiche e di servizi, che, alla data del 26 settembre 1997, avevano sede operativa in immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, siti nei comuni delle regioni Marche e Umbria, possono essere stipulati, in deroga a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392, contratti di locazione ad uso diverso da quello di abitazione di durata inferiore a sei anni. Tali contratti si rinnovano per un periodo massimo di due anni su richiesta del conduttore e ad essi non si applica l'indennità per la perdita dell'avviamento prevista dall'articolo 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392.*

5-sexies. *I contratti di locazione di cu all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, relativi ad immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, siti nei comuni delle regioni Marche e Umbria, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino dell'agibilità dei locali, salvo che intervenga disdetta da parte del conduttore. Il periodo di inagibilità non è computato ai fini del calcolo della durata della locazione. Il canone di locazione può essere rivalutato secondo le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392.*

Art. 4.

Interventi in favore del volontariato

1. Per la dotazione del fondo di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.

2. *All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presi-*

denza del Consiglio dei Ministri, e per gli anni 1998 e 1999 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni del medesimo stanziamento. Le somme non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario possono esserlo, per gli stessi fini, in quello successivo.

Art. 5.

Interventi in favore delle scuole

1. I fondi disponibili sul capitolo 5571 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione *per gli anni 1997 e 1998,* per l'erogazione di contributi e sussidi ai comuni per l'arredamento scolastico e iniziative varie, sono destinati, in via prioritaria ed in deroga alle procedure previste dalla normativa vigente, alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado le cui strutture sono state danneggiate dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 e ubicate nelle regioni Marche e Umbria. Le somme di cui al presente comma, se non impegnate *negli esercizi 1997 e 1998,* possono esserlo anche in quello successivo.

2. Alle regioni Marche ed Umbria è riservata una quota non inferiore al 5 per cento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, destinate al finanziamento dei piani di edilizia scolastica. Tale quota è aggiuntiva rispetto a quella spettante alle due regioni sulla base dei criteri adottati in attuazione della legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed è ripartita tra le regioni stesse *dal Ministro della pubblica istruzione, di intesa con i commissari delegati di cui all'articolo 1 della citata ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, sentito il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, sulla base del danno subito dagli edifici scolastici.*

3. Le regioni Marche ed Umbria sono autorizzate, a fronte delle nuove esigenze eventualmente determinatesi nel rispettivo territorio, a modificare i piani triennali di edilizia scolastica già predisposti, anche con l'inserimento di nuove opere in precedenza non contemplate. Le scuole, di cui al comma 1, sono autorizzate ad adottare soluzioni organizzative che consentano di recuperare il mancato svolgimento dell'attività didattica a causa dell'inagibilità dei locali scolastici, quali l'adattamento del calendario scolastico, la flessibilità dell'orario e della durata delle lezioni, l'articolazione e la composizione delle classi o sezioni, nonché l'attivazione di insegnamenti integrativi ed aggiuntivi anche nei mesi estivi. In tali scuole l'anno scolastico 1997-1998 è comunque valido sulla base delle attività effettivamente svolte e da svolgersi, ancorché di durata complessivamente inferiore a duecento giorni.

3-bis. *Nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 e nelle relative comunità montane, i provvedimenti previsti dal decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successivi, in materia di riorganizzazione graduale della rete scolastica a causa delle particolari situazioni determinate dagli eventi sismici sono sospesi per l'anno scolastico 1998-1999 restando inalterati gli indici previsti per le zone delle regioni Marche e Umbria non ricadenti negli ambiti territoriali indicati nell'ordinanza citata. Per i successivi due anni tali provvedimenti sono adottati d'intesa con gli enti locali interessati.*

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

97A10161

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'«Associazione missionaria Croce del Sud», in San Benedetto del Tronto

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1997 l'«Associazione missionaria Croce del Sud», con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), è stata eretta in ente morale con l'approvazione del relativo statuto.

97A10127

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano ETHYOL

Estratto decreto AIC/UAC n. 196 del 28 novembre 1997

Specialità medicinale: ETHYOL (Amifostina).

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale Ethyol nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito indicate:

ETHYOL polvere liofilizzata per infusione.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Ethyol 3 flaconi da 10 ml contenenti 500 mg di polvere liofilizzata per infusione endovenosa.

A.I.C. n. 030725016 (in base 10) 0X9NWS (in base 32).

Classe C.

La specialità medicinale è stata classificata in C per sfavorevole rapporto costo beneficio, il prezzo proposto dalla ditta risulta superiore al prezzo medio europeo calcolato sulla base della delibera CIPE 25 febbraio 1994.

Titolare A.I.C.: US Bioscience Inc, Suites 9, 10 & 11 Awberry Court, Croxley Business Park, Watford WD1 8YJ.

Rappresentante in Italia: Schering Plough S.p.a., via Ripamonti, 89 - 20141 Milano.

Produttore: la produzione, il controllo e il confezionamento, della specialità medicinale vengono effettuati presso lo stabilimento della U.S.B. Pharma By Nijmegen Olanda.

Composizione: 1 flacone da 10 ml di polvere liofilizzata contiene: principio attivo: amifostina 500 mg.

Indicazioni terapeutiche:

Ethyol è indicato per ridurre il rischio di infezione correlato a neutropenia (es. febbre neutropenica) dovuta al regime di associazione fra ciclofosfanide e cisplatino in pazienti, in stadio avanzato (FIGO stadio III o IV) di carcinoma ovarico;

Ethyol è indicato per proteggere i pazienti portatori di tumori solidi derivanti da cellule non germinali, dalla nefrotossicità cumulativa del cisplatino e degli schemi terapeutici che lo contengono, dove il range della dose unitaria sia compreso tra 60 e 120 mg/^{2}m, insieme ad adeguate misure di idratazione.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali e case di cura. Vietata la vendita al pubblico.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A10145

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 883/97

Specialità medicinale: MECLODERM e MECLODERM F.

Società: Istoria farmaceutici S.p.a., riviera Francia, 3/A - Padova.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., smaltimento scorte: «i lotti delle confezioni dei medicinali Mecloderm crema 30 g, A.I.C. n. 022839120; antiacne bomboletta flac. 30 g, A.I.C. n. 022839132; polvere aspersoria flac. 30 g, A.I.C. n. 022839169; 15 ovuli vaginali 35 mg, A.I.C. n. 022839183 e Mecloderm F crema 30 g, A.I.C. n. 023102066 prodotti anteriormente al 3 giugno 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 211/1997 del 16 maggio 1997 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 884/97

Medicinali: confezioni di medicinali e di medicinali generici.

Società: Italfarmaco S.p.a., viale Fulvio Testi, 330 - 20126 Milano.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., smaltimento scorte: «i lotti delle confezioni delle specialità medicinali ed i medicinali generici prodotti anteriormente al 7 luglio 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto numero 248/1997 del 29 maggio 1997 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana o, se anteriore, dal 5 gennaio 1998».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 897/97

Specialità medicinale: DELSACID, flacone 1 g + fiala solv. 2,5 ml I.M. + siringa sterile monouso; numero di A.I.C. 032768044.

Titolare A.I.C.: Selvi laboratorio bioterapico S.p.a., via Lisbona, 23 - 00198 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: nuova confezione, modifica condizionamento secondario, modifica stampati su richiesta ditta.

Si autorizza la ditta richiedente a modificare il condizionamento secondario della specialità medicinale di che trattasi consistente nell'inserimento nell'astuccio di una siringa sterile monouso di plastica e conseguentemente alla modifica degli stampati.

97A10144

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 18 dicembre 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1741,79
ECU	1938,61
Marco tedesco	981,68
Franco francese	293,13
Lira sterlina	2888,58
Fiorino olandese	870,98
Franco belga	47,577
Peseta spagnola	11,593
Corona danese	257,62
Lira irlandese	2538,48
Dracma greca	6,232
Escudo portoghese	9,598
Dollaro canadese	1224,72
Yen giapponese	13,606
Franco svizzero	1210,84
Scellino austriaco	139,53
Corona norvegese	240,46
Corona svedese	225,02
Marco finlandese	325,24
Dollaro australiano	1154,28

97A10203

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 23725 del 18 novembre 1997 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 ottobre 1996 al 14 aprile 1997, della ditta S.p.a. S.C.A.C. - Società cementi armati centrifugati, con sede in Montesilvano (Pescara) e unità di S. Spirito (Bari).

Art. 3-*bis* della legge n. 135/97.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale dell'8 marzo 1997 con effetto dal 15 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. S.C.A.C. - Società cementi armati centrifugati, con sede in Montesilvano (Pescara) e unità di S. Spirito (Bari), per il periodo dal 15 ottobre 1996 al 14 aprile 1997.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1996 con decorrenza 15 ottobre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23726 del 18 novembre 1997 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 16 giugno 1997 al 15 giugno 1998, della ditta Calzaturificio Laura di Cetoloni Piero, con sede in Civitella Chiana (Arezzo) e unità di Civitella Chiana (Arezzo).

Art. 3-*bis* della legge n. 135/97.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta Calzaturificio Laura di Cetoloni Piero, con sede in Civitella Chiana (Arezzo) e unità di Civitella Chiana (Arezzo), per il periodo dal 16 giugno 1997 al 15 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1997 con decorrenza 16 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23727 del 18 novembre 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 24 luglio 1995 al 21 febbraio 1996, della ditta S.r.l. Italpan, con sede in Roma e unità di Roma.

Art. 3-*bis* della legge n. 135/97.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Italpan, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 24 luglio 1995 al 21 febbraio 1996.

Art. 6, comma 1, della legge n. 608/96.

Istanza aziendale presentata il 27 maggio 1995 con decorrenza 24 luglio 1995.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 maggio 1997, n. 22694;

2) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/91, relativi al periodo dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 1997, della ditta S.p.a. Industria filtri sud - I.F.S., con sede in Avellino e unità di S. Angelo dei Lombardi (Avellino).

Art. 3-*bis* della legge n. 135/97.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale del 25 gennaio 1997 con effetto dal 1° luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Industria filtri sud - I.F.S., con sede in Avellino e unità di S. Angelo dei Lombardi (Avellino), per il periodo dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 1997.

Art. 3, comma 3, della legge n. 223/91 - sentenza tribunale del 1° luglio 1996 n. 96.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 luglio 1997 al 1° gennaio 1998, della ditta S.p.a. Gimal international, con sede in Modugno (Bari) e unità di Modugno (Bari).

Art. 3-*bis* della legge n. 135/97.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1997 con effetto dal 2 gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Gimal international, con sede in Modugno (Bari) e unità di Modugno (Bari), per il periodo dal 2 luglio 1997 al 1° gennaio 1998.

Istanza aziendale presentata il 18 agosto 1997 con decorrenza 2 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23728 del 18 novembre 1997 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 25 luglio 1997 al 24 luglio 1998, della ditta S.r.l. Biomedica Foscama, con sede in Ferentino (Frosinone) e unità di Ferentino (Frosinone).

Art. 3-*bis* della legge n. 135/97.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Biomedica Foscama, con sede in Ferentino (Frosinone) e unità di Ferentino (Frosinone), per il periodo dal 25 luglio 1997 al 24 gennaio 1998.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1997 con decorrenza 25 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23729 del 18 novembre 1997 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 aprile 1997 al 13 aprile 1998, della ditta S.p.a. Fintel, con sede in Napoli e unità di Foggia.

Art. 3-*bis* della legge n. 135/97.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fintel, con sede in Napoli e unità di Foggia, per il periodo dal 14 aprile 1997 al 13 ottobre 1997.

Istanza aziendale presentata il 26 maggio 1997 con decorrenza 14 aprile 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23730 del 18 novembre 1997 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 25 agosto 1997 al 24 agosto 1998, della ditta S.p.a. S.E.I. - Società editrice internazionale, con sede in Torino e unità di Fossano (Cuneo) e Torino.

Art. 3-*bis* della legge n. 135/97.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.E.I. - Società editrice internazionale, con sede in Torino e unità di Fossano (Cuneo) e Torino, per il periodo dal 25 agosto 1997 al 24 febbraio 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1997 con decorrenza 25 agosto 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23731 del 18 novembre 1997:

1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 18 giugno 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 18 giugno 1997 con effetto dal 3 febbraio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Binda già Cartiere Sottrici Binda - gruppo Binda, con sede in Olgiate Olona (Varese) e unità di Conca Fallata (Milano) e sede in Olgiate Olona (Varese) per il periodo dal 3 agosto 1997 al 2 febbraio 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1997 con decorrenza 3 agosto 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 febbraio 1997 al 2 febbraio 1998, della ditta S.p.a. Stamperia Cassina Rizzardi, con sede in Milano e unità di Cassina Rizzardi (Como).

Art. 3-*bis* della legge n. 135/97.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Stamperia Casina Rizzardi, con sede in Milano e unità di Cassina Rizzardi (Como), per il periodo dal 3 febbraio 1997 al 2 agosto 1997.

Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1997 con decorrenza 3 febbraio 1997;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 3 febbraio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Stamperia Cassina Rizzardi, con sede in Milano e unità di Cassina Rizzardi (Como), per il periodo dal 3 agosto 1997 al 2 febbraio 1998.

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1997 con decorrenza 3 agosto 1997;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 18 giugno 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 18 giugno 1997 con effetto dal 3 febbraio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sar, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e unità di Caronno Pertusella (Varese) e Origgio (Varese), per il periodo dal 3 agosto 1997 al 2 febbraio 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1997 con decorrenza 3 agosto 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23732 del 18 novembre 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pienne, con sede in Napoli e unità di Genova, per un massimo di cinque dipendenti, Napoli, per un massimo di quattro dipendenti, Perugia, per un massimo di sei dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 gennaio 1995 al 12 luglio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 13 luglio 1995 al 12 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23733 del 18 novembre 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Arti grafiche editoriali, con sede in Sassari e unità di Sassari, per un massimo di ventidue dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 luglio 1997 al 2 gennaio 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 3 gennaio 1998 al 2 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23734 del 18 novembre 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Segnaletica pontina, con sede in Sabaudia (Latina) e unità di Latina, per un massimo di ventisei dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 agosto 1997 al 25 febbraio 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 26 febbraio 1998 al 25 agosto 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23735 del 18 novembre 1997, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 25 febbraio 1997, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roma Cine TV, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 21 agosto 1997 al 31 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale n. 23736 del 18 novembre 1997, è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 7 maggio 1996 al 6 maggio 1998, della ditta S.p.a. Nuova editoriale, con sede in Milano e unità di Milano.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova editoriale, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 7 maggio 1996 al 6 novembre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 7 novembre 1996 al 6 maggio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 7 maggio 1997 al 6 novembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 23737 del 18 novembre 1997, è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 17 giugno 1996 al 16 giugno 1998, della ditta S.c. a r.l. Coop. Giornalistica Mediatel, con sede in Roma e unità di Milano e Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Coop. Giornalistica Mediatel, con sede in Milano e unità di Milano e Roma, per il periodo dal 17 giugno 1996 al 16 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 23738 del 18 novembre 1997, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 18 giugno 1997, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.r.l. Edigraf, con sede in Trieste e unità di Trieste, per il periodo dal 5 febbraio 1997 al 4 agosto 1997.

Con decreto ministeriale n. 23740 del 18 novembre 1997, è accertata la permanenza della condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° ottobre 1996 al 31 marzo 1997, della ditta S.p.a. O.T.E. - Organizzazione tipografica editoriale, con sede in Trieste e unità di Trieste e Udine.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. O.T.E. - Organizzazione tipografica editoriale con sede in Trieste e unità di Trieste e Udine, per il periodo dal 1° ottobre 1996 al 31 marzo 1997.

Con decreto ministeriale n. 23741 del 18 novembre 1997, è accertata la condizione di crisi aziendale, per i soli giornalisti, relativamente al periodo dal 1° febbraio 1996 al 31 marzo 1997, della ditta S.p.a. O.T.E. - Organizzazione tipografica editoriale, con sede in Trieste e unità di Trieste Montefalcone (Gorizia) e Udine.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.T.E. - Organizzazione tipografica editoriale con sede in Trieste e unità di Trieste Montefalcone (Gorizia) e Udine, per i soli giornalisti per il periodo dal 1° febbraio 1996 al 31 marzo 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° ottobre 1996 al 31 marzo 1997.

Con decreto ministeriale n. 23742 del 18 novembre 1997 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Spa In.Sar. di Sassari, di cui al richiamato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 1996, e nei limiti del contingente dello stesso fissati, per il periodo dal 16 febbraio 1996 al 15 febbraio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 23755 del 18 novembre 1997, è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° marzo 1997 al 28 febbraio 1998, della ditta S.r.l. Serv.Ed., con sede in Roma e unità di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.r.l. Serv.Ed. con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 1° marzo 1997 al 31 agosto 1997.

Con decreto ministeriale n. 23762 del 21 novembre 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 20 novembre 1995 al 19 novembre 1996, della ditta S.r.l. Istituto provinciale di vigilanza e trasporto «La Ronda» con sede in Potenza e unità di Potenza.

Art. 3-*bis*, della legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Istituto provinciale di vigilanza e trasporto «La Ronda» con sede in Potenza e unità di Potenza, per un massimo di 72 dipendenti per il periodo dal 20 novembre 1995 al 19 maggio 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1995 con decorrenza 20 novembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 20 novembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Istituto provinciale di vigilanza e trasporto «La Ronda» con sede in Potenza e unità di Potenza per un massimo di 72 dipendenti per il periodo dal 20 maggio 1996 al 19 novembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1997 con decorrenza 20 maggio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 dicembre 1995 al 3 giugno 1996, della ditta: S.r.l. La Sicurezza, con sede in Napoli e unità di Napoli.

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. La Sicurezza, con sede in Napoli e unità di Napoli, per un massimo di 40 dipendenti, per il periodo dal 4 dicembre 1995 al 3 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata l'8 dicembre 1995 con decorrenza 4 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23763 del 21 novembre 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 19 aprile 1996 al 18 aprile 1997, della ditta S.r.l. Pragma investigazioni e sicurezza, con sede in Bologna e unità nazionali.

Art. 3-*bis*, della legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Pragma investigazioni e sicurezza, con sede in Bologna e unità nazionali, per un massimo di 75 dipendenti, per il periodo dal 19 aprile 1996 al 18 aprile 1997.

Art. 6, comma 1, della legge n. 608/1996.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1996 con decorrenza 19 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 16 settembre 1996 al 15 settembre 1997, della ditta S.a.s. Pennacchioli Paolino & C., con sede in Tavernerio (Como) e unità di Tavernerio (Como).

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. Pennacchioli Paolino & C., con sede in Tavernerio (Como) e unità di Tavernerio (Como) per un massimo di 20 dipendenti per il periodo dal 16 settembre 1996 al 15 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 18 settembre 1996 con decorrenza 16 settembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23764 del 21 novembre 1997, a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 3 settembre 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 3 settembre 1997 con effetto dal 2 dicembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cognetex, con sede in Imola (Bologna) e unità di Genova - Sestri Ponente (Genova), per il periodo dal 2 giugno 1997 al 1° dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 18 luglio 1997 con decorrenza 2 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23765 del 21 novembre 1997:

1) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 febbraio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto

dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Iritecna - gruppo Iritecna-fintecna con sede in Genova unità di Roma - Area edile per il periodo dall'11 aprile 1996 al 10 ottobre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1996 con decorrenza 11 aprile 1996.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 febbraio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dal 1° novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Iritecna - gruppo Iritecna-fintecna con sede in Roma - unità di Roma - Area metalmeccanica - per il periodo dal 1° maggio 1996 al 31 ottobre 1996.

Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1996 con decorrenza 1° maggio 1996.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23766 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 14 aprile 1997 al 13 ottobre 1997, della ditta S.r.l. Rotolombarda con sede in Segrate Redecesio (Milano) unità e uffici di Segrate (Milano).

Parere comitato tecnico del 1° ottobre 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 3 settembre 1997 con effetto dal 14 ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta: S.r.l. Rotolombarda con sede in Segrate Redecesio (Milano), unità e uffici di Segrate (Milano) per il periodo dal 4 aprile 1997 al 13 ottobre 1997.

Istanza aziendale presentata il 26 maggio 1997 con decorrenza 14 aprile 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23767 a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 luglio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 luglio 1997 con effetto dal 27 gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. I.C.A.M. - Industrie calabresi metalmeccaniche con sede in Corigliano Calabro (Cosenza) e unità di Corigliano Calabro (Cosenza) per il periodo dal 27 luglio 1997 al 26 gennaio 1998.

Istanza aziendale presentata il 9 luglio 1997 con decorrenza 27 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23768 del 21 novembre 1997:

1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 21 marzo 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 21 marzo 1997 con effetto dal 4 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. G.F.T. con sede in Torino unità di stabilimento e uffici di Settimo Torinese (Torino) uffici di Torino per il periodo dal 4 marzo 1997 al 3 settembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1997 con decorrenza 4 marzo 1997.

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 1° ottobre 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° ottobre 1997 con effetto dal 7 gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Lear Corporation Italia con sede in Torino unità di Grugliasco - Enti Centrali (Torino), Orbassano Stabilimento e Ufficio (Torino), per il periodo dal 7 luglio 1997 al 6 gennaio 1998.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1997 con decorrenza 7 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23769 del 21 novembre 1997:

1) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° dicembre 1996 al 30 novembre 1997, della ditta: S.r.l. Alpe Sis con sede in Trento e unità di Trento.

Parere comitato tecnico dell'8 ottobre 1997: favorevole.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1995 con effetto dal 1° dicembre 1994, in favore dei lavoratori della ditta: S.r.l. Alpe Sis con sede in Trento e unità di Trento, per il periodo dal 1° dicembre 1996 al 31 maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1996 con decorrenza 1° dicembre 1996.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1995, con effetto dal 1° dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Alpe Sis con sede in Trento e unità di Trento, per il periodo dal 1° giugno 1997 al 30 novembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1997 con decorrenza 1° giugno 1997.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23770 del 21 novembre 1997:

1) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 3 settembre 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 3 settembre 1997 con effetto dal 3 febbraio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Raimondi Valvole, con sede in Rescaldina (Milano), unità di stabilimento e ufficio in Rescaldina (Milano), per il periodo dal 3 agosto 1997 al 2 febbraio 1998.

Istanza aziendale presentata il 16 settembre 1997 con decorrenza 3 agosto 1997;

2) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 13 gennaio 1997 al 12 gennaio 1998, della ditta S.p.a. Unitec, con sede in Giussano (Milano), e unità di Giussano (Milano).

Parere comitato tecnico del 21 ottobre 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Unitec, con sede in Giussano (Milano) e unità di Giussano (Milano), per il periodo dal 13 gennaio 1997 al 12 luglio 1997.

Istanza aziendale presentata il 7 febbraio 1997 con decorrenza 13 gennaio 1997;

3) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già diposta con effetto dal 13 gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Unitec, con sede in Giussano (Milano) e unità di Giussano (Milano), per il periodo dal 13 luglio 1997 al 12 gennaio 1998.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1997 con decorrenza 13 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23771 del 21 novembre 1997, è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° marzo 1995 al 29 febbraio 1996, della ditta: S.r.l. DMV Stainless Italia - Gruppo ILVA, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Costa Volpino (Bergamo).

Parere comitato tecnico del 9 ottobre 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale già disposta con decreto ministeriale del 28 luglio 1997 con effetto dal 1° marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta: S.r.l. DMV Stainless Italia - Gruppo ILVA, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Costa Volpino (Bergamo), per il periodo dal 1° marzo 1995 al 31 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1° marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23772 del 21 novembre 1997:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° febbraio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta: S.p.a. C.S.M. Centro Sviluppo Materiali - Sofinpar - Gruppo ILVA in liquidazione, con sede in Roma e unità di Castel Romano (Roma), Roma, Taranto, Genova, Terni e Trento.

Parere comitato tecnico del 22 ottobre 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. C.S.M. Centro Sviluppo Materiali - Sofinpar - Gruppo ILVA in liquidazione, con sede in Roma e unità di Castel Romano (Roma), Roma, Taranto, Genova, Terni e Trento, per il periodo dal 1° febbraio 1995 al 31 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1° febbraio 1995;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. C.S.M. Centro Sviluppo Materiali - Sofinpar - Gruppo ILVA in liquidazione, con sede in Roma e unità di Castel Romano (Roma), Roma, Taranto, Genova, Terni e Trento, per il periodo dal 1° agosto 1995 al 31 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 10 agosto 1995 con decorrenza 1° agosto 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23773 del 21 novembre 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 17 ottobre 1996 all'11 dicembre 1996, della ditta: S.p.a. Impresa Costruzioni Brambilla, con sede in Milano e unità di Milano.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Impresa Costruzioni Brambilla, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 17 ottobre 1996 all'11 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1996 con decorrenza 17 ottobre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 giugno 1997, n. 22992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23775 del 21 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Keller, con sede in Palermo e unità di Palermo, per un massimo di 294 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 giugno 1997 al 15 dicembre 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 16 dicembre 1997 al 15 giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23776 del 21 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Disi Italia, con sede in Ferrara e unità di Ancona, per un massimo di 4 dipendenti; Cecina (Livorno), per un massimo di 5 dipendenti; Colle Val D'Elsa (Siena), per un massimo di 4 dipendenti; Dolo (Venezia), per un massimo di 2 dipendenti; Ferrara, per un massimo di 5 dipendenti; Finale Emilia (Modena), per un massimo di 2 dipendenti; Jesi (Ancona), per un massimo di 4 dipendenti; Montevarchi (Arezzo), per un massimo di 3 dipendenti; Pesaro, per un massimo di 5 dipendenti; Quartesana (Ferrara), per un massimo di 1 dipendente; San Giovanni Persiceto (Bologna), per un massimo di 6 dipendenti; Senigallia (Ancona), per un massimo di 3 dipendenti; Siena, per un massimo di 4 dipendenti; Treviso, per un massimo di 2 dipendenti; Venezia, per un massimo di 2 dipendenti; Vicenza, per un massimo di 2 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° febbraio 1996 al 31 luglio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° agosto 1996 al 31 gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23777 del 21 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Hardis, con sede in Vecchiano (Pisa) e unità di Cascina (Pisa), per un massimo di 3 dipendenti; Firenze, per un massimo di 5 dipendenti; Livorno Via Bandi, per un massimo di 1 dipendente; Livorno Via Lulli, per un massimo di 5 dipendenti; Lucca, per un massimo di 3 dipendenti; Migliarino Pisano (Pisa), per un massimo di 2 dipendenti; Montramito (Lucca), per un massimo di 2 dipendenti; Pescia (Pistoia), per un massimo di 3 dipendenti; Pisa-Putignano, per un massimo di 3 dipendenti; Ponsacco (Pisa), per un massimo di 2 dipendenti; Ponte a Egola (Pisa), per un massimo di 2 dipendenti; Porcari (Lucca), per un massimo di 1 dipendente; Prato (Firenze), per un massimo di 2 dipendenti; San Piero a Sieve (Firenze), per un massimo di 3 dipendenti; San Vincenzo (Livorno), per un massimo di 5 dipendenti; Sarzana (La Spezia), per un massimo di 1 dipendente; Siena, per un massimo di 3 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 ottobre 1996 al 1° aprile 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 2 aprile 1997 al 1° ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23778 del 21 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wax e Vitale, con sede in Genova e unità di Genova, per un massimo di 33 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 dicembre 1995 al 27 giugno 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 28 giugno 1996 al 27 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23779 del 21 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gestidis, con sede in Torino e unità di Torino, per un massimo di 106 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 agosto 1996 al 16 febbraio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 17 febbraio 1997 al 16 agosto 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23780 del 21 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. GI.BI. di Grilli Anna e Girolami Gino, con sede in Vallata (Avellino) e unità di Vallata (Avellino), per un massimo di 12 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 ottobre 1996 al 16 aprile 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 17 aprile 1997 al 16 ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23781 del 21 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti della ditta: S.r.l. Dragon Sud, con sede in Luogosano (Avellino) e unità di Luogosano (Avellino), per un mas-

simo di 20 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 aprile 1997 al 23 ottobre 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 24 ottobre 1997 al 23 aprile 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23782 del 21 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti della ditta: S.p.a. S.A.E. Società Appalti Esteri, con sede in Bergamo e unità di Taranto, per un massimo di 69 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 ottobre 1995 al 2 aprile 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 3 aprile 1996 al 2 ottobre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23783 del 21 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti della ditta: S.a.s. S.C. di Barbero Aldo, con sede in Torino e unità di Volvera (Torino), per un massimo di 18 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 luglio 1997 al 25 gennaio 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 26 gennaio 1998 al 25 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23784 del 21 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti della ditta: S.p.a. Sanson, con sede in Masone (Genova) e unità di Masone (Genova), per un massimo di 40 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 settembre 1997 al 18 marzo 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 19 marzo 1998 al 18 settembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23785 del 21 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti della ditta: S.r.l. Mech - El in liquidazione, con sede in Grandate (Como), unità di Grandate (Como), per un massimo di 8 dipendenti e Villanova di Castenaso (Bologna) per un massimo di 24 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 luglio 1997 al 27 gennaio 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 28 gennaio 1998 al 27 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23786 del 21 novembre 1997, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 20 gennaio 1997 al 19 gennaio 1998, della ditta: S.r.l. Carlo Gavazzi Feme - Gruppo Feme-Carlo Gavazzi, con sede in Lainate (Milano) e unità di Lainate (Milano).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Carlo Gavazzi Feme - Gruppo Feme-Carlo Gavazzi, con sede in Lainate (Milano) e unità di Lainate (Milano), per il periodo dal 20 gennaio 1997 al 19 luglio 1997.

Istanza aziendale presentata il 12 febbraio 1997 con decorrenza 20 gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23787 del 21 novembre 1997, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 20 gennaio 1997 al 19 gennaio 1998, della ditta: S.r.l. F.E.M.E. - Gruppo Feme-Carlo Gavazzi, con sede in Milano e unità di Lainate (Milano).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. F.E.M.E. - Gruppo Feme-Carlo Gavazzi, con sede in Milano e unità di Lainate (Milano), per il periodo dal 20 gennaio 1997 al 19 luglio 1997.

Istanza aziendale presentata il 12 febbraio 1997 con decorrenza 20 gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23788 del 21 novembre 1997, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 20 gennaio 1997 al 19 gennaio 1998, della ditta: S.p.a. F.E.M.E. P. & T. - Gruppo Feme-Carlo Gavazzi, con sede in Milano e unità di Lainate (Milano).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. F.E.M.E. P. & T. - Gruppo Feme-Carlo Gavazzi, con sede in Milano e unità di Lainate (Milano), per il periodo dal 20 gennaio 1997 al 19 luglio 1997.

Istanza aziendale presentata il 12 febbraio 1997 con decorrenza 20 gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23789 del 21 novembre 1997, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 3 marzo 1997 al 2 marzo 1998, della ditta: S.p.a. Automobili Lamborghini, con sede in Sant'Agata Bolognese (Bologna) e unità di Sant'Agata Bolognese (Bologna).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore del lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Automobili Lamborghini, con sede in Sant'Agata Bolognese (Bologna) e unità di Sant'Agata Bolognese (Bologna), per il periodo dal 3 marzo 1997 al 2 settembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1997 con decorrenza 3 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23790 del 21 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti della ditta: S.r.l. Blucover, con sede in Pisticci (Matera) e unità di Pisticci (Matera), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° agosto 1995 al 31 dicembre 1995.

La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

97A10128 -97A10130

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione alla produzione ed alla vendita dell'acqua minerale «Amerino - Sorgenti di S. Francesco» in contenitori in vetro e in PET.

Con decreto del presidente della giunta regionale del 1997 la Società per azioni delle Acque di S. Francesco, con sede in Acquasparta (Terni), via S. Francesco n. 1, è stata autorizzata ad esercitare il nuovo stabilimento d'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale «Amerino-Sorgenti di S. Francesco» sito in località S. Nicolò di Acquasparta (Terni) e a produrre e mettere in vendita la medesima acqua, nei tipi liscia e addizionata di anidride carbonica, in contenitori in vetro, chiusi ermeticamente con tappi in alluminio e in BPF di 28 mm, della capacità di litri 1 - 0,75 - 0,50 - 0,25 e in contenitori in PET (polietilentereftalato) chiusi ermeticamente con tappi BPF di 28 mm, della capacità di litri 2 - 1,5 - 1,0 - 0,75 - 0,50 - 0,25 ottenuti mediante soffiaggio di diverse preforme.

97A10129

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

- annuale	L.	440.000
- semestrale	L.	250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	360.000
- semestrale	L.	200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	92.500
- semestrale	L.	60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	236.000
- semestrale	L.	130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	92.000
- semestrale	L.	59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	231.000
- semestrale	L.	126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	950.000
- semestrale	L.	514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):

- annuale	L.	850.000
- semestrale	L.	450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

L. 1.500